

Vademecum
del consigliere
regionale

TERZA EDIZIONE

Vademecum
del consigliere
regionale

TERZA EDIZIONE
Dicembre 2014

SOMMARIO

pag.

PREMESSA	7
PARTE PRIMA - I Consiglieri Regionali	9
Sezione I - Il sistema d'elezione dei consiglieri regionali	11
Evoluzione normativa in materia di elezione dei Consiglieri regionali	11
La legge regionale n. 21 del 2014	12
Sezione II - Incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali	20
Profili generali	20
Evoluzione normativa in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali	21
La disciplina dell'incandidabilità	23
La disciplina dell'ineleggibilità	29
La disciplina dell'incompatibilità	31
Il nuovo art. 122 della Costituzione	35
Gli artt. 2 e 3 della legge n. 165 del 2004	36
Sezione III - Le prerogative e i diritti dei consiglieri regionali	39
Il divieto di mandato imperativo	39
L'insindacabilità	40
Il trattamento economico	40
Trattamento indennitario	41
Indennità di fine mandato	43
Assegno vitalizio	44
Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato	47
Trattamento di missione e rimborsi spese	48
Aspettativa dei dipendenti pubblici eletti a consigliere regionale	48
Sospensione dalla carica di consigliere regionale	49
Copertura assicurativa dei consiglieri regionali	50

Sezione IV - I doveri dei consiglieri regionali	52
Il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e degli altri organi assembleari	52
I doveri di comportamento	52
Gli obblighi di trasparenza	53
Sezione V - Le funzioni dei consiglieri regionali	60
L'iniziativa legislativa e di indirizzo politico generale	62
Il sindacato ispettivo	66
Il diritto d'accesso	72
PARTE SECONDA - L'Assemblea Legislativa	73
Sezione I - L'insediamento dell'Assemblea legislativa	77
Sezione II - Gli Organi dell'Assemblea legislativa	79
Sezione III - L'organizzazione dei lavori assembleari	91
La programmazione dei lavori assembleari e l'organizzazione dei tempi di discussione	91
Le Sessioni tematiche	93
Sezione IV - Le sedute di Assemblea e di Commissione	98
La convocazione della seduta	98
L'ordine del giorno	99
L'apertura della seduta	100
Lo svolgimento della seduta	100
La pubblicità dei lavori assembleari	106
Le questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali	108
I modi di votazione	109
Sezione V - Le funzioni dell'Assemblea legislativa	112
Le funzioni previste dalla Costituzione	113
Le funzioni previste dallo Statuto	114
Le funzioni previste dalle leggi regionali	128
Sezione VI - In particolare: la funzione legislativa	129
Il procedimento di formazione delle leggi regionali	129
La stesura e la presentazione di un progetto di legge regionale	138
Modalità e strumenti per la qualità della legislazione	140

Sezione VII - La rappresentanza e la missione istituzionale

dell'Assemblea legislativa	147
Ambito di applicazione	147
Rappresentanza istituzionale	147
Missione istituzionale in rappresentanza dell'Assemblea: criteri generali	148
Missioni sul territorio nazionale	149
Missioni istituzionali all'estero	149
Missioni su delega della Giunta	150

Sezione VIII - L'attività di informazione e di comunicazione istituzionale

dell'Assemblea legislativa	151
Quadro normativo	151
Il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa	158
Comunicati e resoconti	159
Il portale	160
Dirette streaming	161
Le trasmissioni televisive e radiofoniche	161
Conferenze stampa	162
Rassegne stampa	163
Studio multimediale	163
Il portale internet: porta d'accesso ai servizi e lavori dell'AL	163
Il portale internet dell'Assemblea	164
Le sezioni tematiche dell'Assemblea	165
Le banche dati internet dell'Assemblea	166
Il portale e i social network	168
Internos: informazioni interne e servizi informatici a portata di 3 click	168

Sezione IX - L'Assemblea legislativa e l'Unione europea –

Attività di rilievo internazionale e interregionale	170
--	-----

Sezione X - La struttura organizzativa della Direzione generale

dell'Assemblea legislativa	178
-----------------------------------	-----

PARTE TERZA - Il CAL e gli Organi di garanzia 180

Sezione I - Il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) 184

Sezione II - Gli Organi di garanzia 191

La Consulta di garanzia statutaria 192

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) 197

Il Difensore civico regionale 198

Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza 206

Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale 211

Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) 217

PARTE QUARTA - Gli strumenti di partecipazione 229

Sezione I - La partecipazione nello Statuto e nelle leggi regionali attuative 233

Sezione II - La partecipazione nel Regolamento interno 241

Sezione III - La partecipazione nella legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 245



Premessa

Quella che avete sottomano è una guida all'Assemblea legislativa, un vademecum che spiega organizzazione, funzionamento e attività di competenza dell'Ente, oltre allo status (giuridico ed economico) e al ruolo di consigliere regionale.

Ampio spazio è poi dedicato agli Organi di garanzia e agli Istituti di partecipazione, e al Cal (Consiglio delle Autonomie locali).

La trattazione di molti degli argomenti è arricchita dall'inserimento di tabelle e quadri sinottici, oltre a fac-simile di atti di competenza dei consiglieri, quali interpellanze, mozioni, risoluzioni.

L'obiettivo è farne uno strumento di pronta consultazione per i consiglieri regionali, con la precisazione che la normativa richiamata all'interno è fonte primaria per ogni ulteriore approfondimento.



Prima parte

I Consiglieri Regionali

Sezione I - L'elezione dei consiglieri regionali

► Evoluzione normativa

La competenza legislativa in materia di elezione dei consiglieri regionali apparteneva, in base al dettato dell'**art. 122 della Costituzione**, in via esclusiva allo Stato (*riserva di legge statale*).

La **legge 17 febbraio 1968, n. 108** (*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*) prevedeva che il Consiglio regionale fosse eletto con sistema proporzionale, successivamente corretto in senso maggioritario dalla **legge 23 febbraio 1995, n. 43** (*Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario*), al fine di garantire maggiore stabilità agli esecutivi regionali.

La **legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1** (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*) ha riformato, tra gli altri, anche l'**art. 122 della Costituzione**, il quale prevede ora che il sistema d'elezione dei Consiglieri regionali sia disciplinato con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica (*competenza legislativa concorrente*).

Questi principi sono stati individuati dall'**art. 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165** (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*) che recita:

Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze (i criteri previsti sono, dunque, quello della rappresentatività e quello della governabilità, obiettivo, quest'ultimo, già perseguito dalla **legge n. 43 del 1995**, attraverso la previsione del premio di maggioranza variabile e della clausola cd. antiribaltone);

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la Regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta (la legge, dunque, contiene due opzioni alternative in ordine al rapporto fra elezione del Presidente ed elezione del Consiglio, non specificando, peraltro, quale sia la conseguenza del mancato rispetto di tali termini tassativi, che, tuttavia, non può che essere lo scioglimento automatico del Consiglio regionale);

c) divieto di mandato imperativo;

c bis) promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive (lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 3, L. 23 novembre 2012, n. 215.).

L'art. 5 (*Disposizioni transitorie*) della legge costituzionale n. 1 del 1999 dispone, infine, che, fino alla data di entrata in vigore delle nuove leggi elettorali regionali, Presidente della Giunta e Consiglio regionale siano eletti contestualmente, con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.

Di conseguenza:

- *nelle Regioni prive di nuova legge elettorale*, continuano ad applicarsi le leggi n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995, come integrate dall'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, che ad esse fa espresso rinvio;

- al contrario, *nelle Regioni che si sono dotate di una nuova legge elettorale* si applica questa **specificativa normativa**.

(Qui è opportuno chiarire il perché di seguito si parlerà di **Assemblea legislativa** e non di Consiglio regionale: nel Titolo IV dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, dove sono trattati gli organi di governo della Regione, nel Capo I, art. 27, comma 1, si legge: “*Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna...*”.)

La **Regione Emilia-Romagna** ha legiferato in materia elettorale, promulgando la **legge 23 luglio 2014, n. 21**, recante “*Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale*”.

► La legge regionale n. 21 del 2014

“*Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale*”

La legge delinea un **sistema elettorale “misto”**. Pur essendo in prevalenza proporzionale, prevede anche l'attribuzione di un premio di maggioranza determinato dalla scelta diretta degli elettori (“**proporzionale a premio di maggioranza variabile**”).

Questi i punti salienti:

- *tutti i candidati fanno capo a liste circoscrizionali provinciali con l'unica eccezione del candidato Presidente. E' quindi abolito il cosiddetto “listino del Presidente”*;

- *il sistema elettorale deve garantire la governabilità e la rappresentatività delle minoranze*;

- *le modalità di redazione delle liste devono promuovere la parità di genere all'interno delle istituzioni. La modalità di attuazione di questo principio consiste nello stabilire che, a pena di nullità, nelle liste circoscrizionali provinciali i candidati di entrambi i generi siano rappresentati in maniera paritaria, con lo scarto massimo di una unità in caso di numero dispari di candidati.*

E' inoltre introdotto il **criterio della doppia preferenza di genere**: nel caso si indichino due candidati della medesima lista nella scheda elettorale, il secondo nominativo deve essere di genere diverso dal primo.

Composizione dell'Assemblea legislativa e modalità di elezione

L'Assemblea legislativa è composta da cinquanta consiglieri, compreso il Presidente della Giunta regionale.

È ricompreso anche il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto (la disposizione è finalizzata al consolidamento del bipolarismo alternante, attraverso la previsione di una sorta di duplice elezione diretta: del capo del governo regionale e del capo dell'opposizione in Assemblea legislativa).

*L'Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di **liste circoscrizionali concorrenti** e di **coalizioni regionali concorrenti** ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta, con **criterio proporzionale**, con applicazione di un **premio di maggioranza** e assicurando la **rappresentanza delle minoranze**. (art. 1)*

Proclamazione del Presidente della Giunta

È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. (art. 2)

Individuazione dei seggi e delle circoscrizioni provinciali

*Quaranta dei cinquanta consiglieri dell'Assemblea legislativa sono eletti con **criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti**, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.*

*Nove dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con **sistema maggioritario** nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di liste o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.*

Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province emiliano-romagnole.

La **ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni** è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i quaranta seggi e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (art. 3)

Presentazione delle candidature a Presidente

La **presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale** è, a pena di esclusione, accompagnata dalla dichiarazione, resa dal candidato, di **collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste**. (art. 4)

Presentazione delle liste circoscrizionali

La *presentazione all'ufficio centrale circoscrizionale delle liste circoscrizionali dei candidati*, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di *collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale*; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura.

Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali. (art. 5)

Ammissione delle candidature a Presidente

I *candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale*, a pena di esclusione, devono essere *collegati ad almeno un gruppo di liste ammesso in almeno cinque circoscrizioni. (art. 6)*

Limiti dei mandati per il Presidente

Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi. (art. 7)

Candidature nelle liste circoscrizionali

Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o maggiore di cinque.

Nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, *ogni genere è rappresentato in misura eguale*, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. (art. 8)

Ammissione delle liste circoscrizionali

Le *liste circoscrizionali recanti identico contrassegno* presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono *ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale*.

Le liste circoscrizionali identificate con il medesimo contrassegno formano un *gruppo di liste*; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è a capo del gruppo di liste.

Più gruppi di liste circoscrizionali che indicano il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale sono riunite in una *coalizione di liste*; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione di liste. (art. 9)

Modalità di espressione di voto

La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda.

La scheda reca *i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale*, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, *il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato*.

L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare *candidati di sesso diverso della stessa lista*, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Ciascun elettore può, a scelta:

- a) *votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale*;
- b) *votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e per una delle liste a esso collegate*, tracciando un segno sul relativo contrassegno;
- c) *votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e per una delle altre liste a esso non collegate*, tracciando un segno sul relativo contrassegno;
- d) *votare a favore solo di una lista* tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato.

Qualora l'elettore esprima il *voto a favore di un candidato Presidente della Giunta regionale e per più di una lista*, è ritenuto *valido il solo voto al candidato Presidente* e nulli i voti di lista. (art. 10)

Soglie di sbarramento

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del tre per cento dei voti validi, se non collegato ad un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione. (art. 11)

Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali

L'ufficio centrale circoscrizionale:

- a) *somma i voti validi ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione*;
- b) *determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale*. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) *procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista*. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

d) *stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati*. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

e) *determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista circoscrizionale*. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) *determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista*, a seconda delle rispettive cifre individuali;

g) *comunica all'ufficio centrale regionale le somme di cui alla lettera a), il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui; comunica altresì la graduatoria di cui alla lettera f) comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato*. (art. 12)

Operazioni dell'ufficio centrale regionale

L'ufficio centrale regionale:

a) *determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni*;

b) *determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati*. Successivamente *procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno*;

c) *procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera a)*. A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per

il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti esauriti, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

a) *proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi* sommando i voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole circoscrizioni. *Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto*, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di sotto illustrate;

b) *determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali*, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo;

c) *determina la cifra elettorale regionale attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento* sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte; *individua altresì il totale dei seggi assegnati al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto*;

d) *qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito un numero di seggi superiore a ventiquattro, escluso il seggio riservato al Presidente della Regione, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, quattro seggi.* A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste circoscrizionali in questione per il numero dei seggi da ripartire. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. I restanti cinque seggi da assegnare sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegati al candidato alla carica di Presidente eletto con le modalità previste nei precedenti periodi;

e) *qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito un numero di seggi pari o inferiore a ventiquattro, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione nove seggi*, li ripartisce fra le medesime liste e li attribuisce nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui alla lettera d). *Verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla coalizione di liste ovvero dal gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento, sia pari o superiore al quaranta per cento del totale dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente*;

f) *nel caso in cui la verifica* prevista dal secondo periodo della lettera e) *dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dal gruppo di liste o dalla coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale a seguito dell'assegnazione dei nove seggi di cui sopra, sia pari o superiore a ventisette, escluso il seggio riservato al Presidente della Giunta regionale; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna* con le modalità di cui alla lettera d) *una quota aggiuntiva di seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste riuniti in coalizione collegati con il candidato Presidente eletto fino al raggiungimento dei ventisette seggi*. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo, e in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.

L'ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tal fine è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettante alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale; in subordine è utilizzato il seggio attribuito con il resto minore o il minor voto residuo tra quelli delle stesse liste; in subordine, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale riserva il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.

Il presidente dell'ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dagli uffici circoscrizionali e dall'ufficio regionale stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate. (art. 13)

Surroghe

Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende *vacante un seggio dell'Assemblea legislativa*, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione.

Nel caso in cui si renda *vacante il seggio assegnato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente*, esso è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale.

Se i candidati di tale ultima lista circoscrizionale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione. (art. 14)

Rinvio alle norme nazionali

Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43. (art. 15)

Indizione delle elezioni

Sono adottati dal Presidente della Giunta regionale uscente il decreto di indizione delle elezioni, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni.

Tali decreti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione cinquanta giorni prima della data delle elezioni.

In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, il decreto di indizione deve essere pubblicato entro tre mesi dallo scioglimento stesso e le elezioni devono tenersi entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. **(art. 16).**

Sezione II - Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali

► Profili generali

Per essere eletti consiglieri regionali e per conservare tale carica, la legge richiede ai candidati il **possesso di determinati requisiti di eleggibilità**.

Ai sensi dell'**art. 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154** (*Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*):

“Sono eleggibili a Consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione”.

La legge richiede, inoltre, l'**assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità**.

Le **cause di incandidabilità** riguardano i soggetti che si trovano in condizioni tali da non consentire neppure la presentazione della loro candidatura alle elezioni.

Le **cause di ineleggibilità** riguardano, invece, le situazioni che possono incidere sulla libera decisione di voto degli elettori e violare, quindi, la parità di accesso alle cariche elettive.

Queste situazioni non impediscono di candidarsi a patto che siano rimosse prima della candidatura.

L'**incandidabilità** può essere accertata (e il nominativo direttamente depennato) già in sede di ammissione della lista, mentre l'**ineleggibilità** è verificata solo in sede di convalida delle elezioni.

Le **cause di incompatibilità**, infine, consistono nel divieto di esercitare determinate funzioni, pubbliche o private, o di trovarsi in particolari controversie con l'ente, per evitare situazioni di conflitto tra eletto ed ente. Esse non invalidano l'elezione, purché l'eletto opti tra una delle due funzioni, ovvero cessi la controversia con l'ente.

L'**ineleggibilità** può essere **originaria** oppure **sopravvenuta**, qualora le stesse circostanze insorgano nel corso del mandato (l'ineleggibilità sopravvenuta tende, in questo caso, a coincidere con l'incompatibilità).

Anche l'**incompatibilità** può essere **originaria** oppure **sopravvenuta**, se le circostanze che la determinano siano sorte dopo data di convalida degli eletti.

Il difetto di un requisito di eleggibilità o la sussistenza di una causa di incandidabilità o di ineleggibilità comporta la **nullità dell'elezione**.

La sussistenza di una causa di incompatibilità originaria, invece, comporta l'**obbligo di rimuoverla qualora eletti, pena la decadenza dalla carica**.

La perdita dei requisiti di eleggibilità o il sopravvenire di una causa di incandidabilità comporta la **decadenza dalla carica**.

Il sopravvenire di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, al contrario, fa solo sorgere l'**obbligo di rimuoverla nei termini prescritti, pena la decadenza dalla carica**.

Prima della decadenza per il sopraggiungere di una causa di incandidabilità dopo l'elezione, opera, inoltre, la **sospensione di diritto dalla carica** nei seguenti casi:

- a) al momento della *condanna non definitiva* (in alcuni casi) o della *condanna in primo grado, confermata in appello* (in altri casi);
- b) al momento dell'*adozione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione*;
- c) a seguito dell'*applicazione degli arresti domiciliari e della custodia cautelare*.

All'*Assemblea legislativa compete la verifica dei poteri*, ovvero della sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per la valida elezione dei propri componenti e per la valida conservazione della carica da parte dei medesimi.

Ai Tribunali amministrativi regionali compete, invece, la verifica della regolarità del procedimento elettorale. A differenza delle Camere, dunque, l'Assemblea legislativa non può annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.

Sempre a differenza delle Camere, *l'Assemblea non giudica in via definitiva sulla validità delle elezioni*. I provvedimenti adottati al riguardo possono sempre essere impugnati in sede giurisdizionale davanti al Tribunale civile competente per territorio, che, in prima istanza, è quello del capoluogo della regione.

In ogni caso, *chiunque detenga un interesse può promuovere l'azione giurisdizionale direttamente davanti al Tribunale*, notificando il ricorso all'Assemblea legislativa e al consigliere coinvolto, affinché ne sia dichiarata la decadenza (*azione giurisdizionale diretta*).

► **Evoluzione normativa in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali**

L'art. 122 della Costituzione, fino alla riforma operata dalla **legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1**, prevedeva, per le Regioni a statuto ordinario, la *competenza legislativa esclusiva dello Stato* anche in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri.

La prima disciplina fu posta dalla **legge 17 febbraio 1968, n. 108**.

Successivamente, la **legge 23 aprile 1981, n. 154** abrogò le disposizioni della **legge n. 108 del 1968** relative a ineleggibilità e incompatibilità.

A sua volta, la **legge n. 154 del 1981** fu abrogata dal **decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*), fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali.

Come previsto dal **nuovo testo dell'art. 122 della Costituzione**, alle Regioni ordinarie compete ora la *disciplina legislativa di tipo concorrente* dei casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali.

I principi fondamentali della materia, di competenza statale, sono stati individuati dalla **legge 2 luglio 2004, n. 165**.

L'**incandidabilità** non rientra, invece, nella competenza legislativa concorrente delle Regioni di cui all'**art. 122, comma 1, della Costituzione**, bensì nella *competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordine pubblico e sicurezza"* (**art. 117, comma 2, lett. h, della Costituzione**).

L'**art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55** (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di stampo mafioso*) recava la disciplina dell'incandidabilità alle elezioni regionali: tale articolo, infatti, era stato abrogato dal **decreto legislativo n. 267 del 2000**, salvo per quanto riguardava, tra l'altro, i consiglieri regionali.

Il **decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235** (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), adottato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'**art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190** (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), ha ora abrogato il suddetto articolo (salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni), ridisegnando per intero la materia.

Di conseguenza:

- **nelle Regioni che non abbiano provveduto a disciplinare l'ineleggibilità e l'incompatibilità con proprie leggi** continua ad applicarsi la **legge n. 154 del 1981**, in quanto conforme alla **legge n. 165 del 2004** e al mutato quadro costituzionale;
- al contrario, **nelle Regioni che si siano dotate di una nuova legge in materia**, si applica **tale specifica normativa**.

L'Emilia-Romagna è intervenuta al riguardo: l'art. 16 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (*Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa*) si limita, tuttavia, a stabilire che "*L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4*."

Si ricorda, infine, che il **decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39** (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati*

in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), adottato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'**art. 1, comma 49, della legge n. 190 del 2012**, ha previsto ulteriori casi di incompatibilità interessanti anche i Consiglieri regionali (**artt. 11-14**).

► **La disciplina dell'incandidabilità**

La **disciplina legislativa in materia di incandidabilità** (che, come detto, non attiene allo svolgimento della competizione elettorale) era contenuta nell'**art. 15 della legge n. 55 del 1990**.

Successivamente, la **legge n. 190 del 2012** ha delegato il Governo (**art. 1, comma 63**) ad adottare un decreto legislativo di riordino e armonizzazione della vigente normativa in materia (anche) di incandidabilità alle elezioni regionali, secondo (tra l'altro) i seguenti principi e criteri direttivi (**art. 1, comma 64**):

- *individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali, conseguenti a sentenze definitive di condanna;*
- *prevedere l'abrogazione della normativa incompatibile con le disposizioni dell'emanando decreto legislativo;*
- *disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui sopra in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.*

In attuazione della suddetta delega, è stato emanato il **decreto legislativo n. 235 del 2012** che, come già detto, ha abrogato l'**art. 15 della legge n. 55 del 1990** (salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni), ridisegnando per intero la materia.

In particolare (**artt. 7-9**):

- **non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche, tra l'altro, di Presidente della Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale:**
 - a) **coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis ("Associazioni di tipo mafioso anche straniere") del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 ("Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope") del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 ("Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope") del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia**

inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51 ("Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale"), commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a), ovvero:

- ***i delitti di cui all'art. 416, sesto comma:***

associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui:

- all'art. 600 ("Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù") del codice penale;

- all'art. 601 ("Tratta di persone") del codice penale;

- all'art. 602 ("Acquisto e alienazione di schiavi") del codice penale;

- all'art. 12 ("Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"), comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero:

1) atti diretti a procurare l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

2) esposizione a pericolo della persona per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

3) sottoposizione a trattamento inumano o degradante della persona per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

4) commissione del fatto da parte di tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o, comunque, illegalmente ottenuti;

- ***i delitti di cui all'art. 416, settimo comma:***

associazione diretta a commettere taluno dei delitti previsti:

- dall'art. 600-bis ("Prostituzione minorile") del codice penale;

- dall'art. 600-ter ("Pornografia minorile") del codice penale;

- dall'art. 600-quater ("Detenzione di materiale pornografico") del codice penale;

- dall'art. 600-quater.1 ("Pornografia virtuale") del codice penale;

- dall'art. 600-quinquies ("Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile") del codice penale;

- dall'art. 609-bis ("Violenza sessuale") del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto;

- *dall'art. 609-quater* (“Atti sessuali con minorenne”) *del codice penale;*
 - *dall'art. 609-quinquies* (“Corruzione di minorenne”) *del codice penale;*
 - *dall'art. 609-octies* (“Violenza sessuale di gruppo”) *del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto;*
 - *dall'art. 609-undecies* (“Adescamento di minorenni”) *del codice penale;*
 - *il delitto di cui all'art. 416* (“Associazione per delinquere”), *realizzato allo scopo di commettere delitti previsti:*
 - *dall'artt. 473* (“Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”) *del codice penale;*
 - *dall'art. 474* (“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”) *del codice penale;*
 - *dall'art. 600* (“Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”) *del codice penale;*
 - *dall'art. 601* (“Tratta di persone”) *del codice penale;*
 - *dall'art. 602* (“Acquisto e alienazione di schiavi”) *del codice penale;*
 - *dall'art. 416-bis* (“Associazioni di tipo mafioso anche straniere”) *del codice penale;*
 - *dall'art. 630* (“Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”) *del codice penale;*
 - *i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - *i delitti previsti dall'art. 74* (“Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”) *del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;*
 - *i delitti previsti dall'art. 291-quater* (“Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”) *del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;*
 - *i delitti previsti dall'art. 260* (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”) *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
 - *i delitti con finalità di terrorismo;*
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti:*
- *dall'art. 314* (“Peculato”) *del codice penale;*
 - *dall'art. 316* (“Peculato mediante profitto dell'errore altrui”) *del codice penale;*
 - *dall'art. 316-bis* (“Malversazione a danno dello Stato”) *del codice penale;*
 - *dall'art. 316-ter* (“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”) *del codice penale;*

- dall'art. 317 ("Concussione") del codice penale;
 - dall'art. 318 ("Corruzione per l'esercizio della funzione") del codice penale;
 - dall'art. 319 ("Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio") del codice penale;
 - dall'art. 319-ter ("Corruzione in atti giudiziari") del codice penale;
 - dall'art. 319-quater ("Induzione indebita a dare o promettere utilità"), primo comma, del codice penale;
 - dall'art. 320 ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio") del codice penale;
 - dall'art. 321 ("Pene per il corruttore") del codice penale;
 - dall'art. 322 ("Istigazione alla corruzione") del codice penale;
 - dall'art. 322-bis ("Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale;
 - dall'art. 323 ("Abuso d'ufficio") del codice penale;
 - dall'art. 325 ("Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio") del codice penale;
 - dall'art. 326 ("Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio") del codice penale;
 - dall'art. 331 ("Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità"), secondo comma, del codice penale;
 - dall'art. 334 ("Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa") del codice penale;
 - dall'art. 346-bis ("Traffico di influenze illecite") del codice penale;
- d) **coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);**
- e) **coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;**
- f) **coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) (associazioni di tipo mafioso anche straniere, nonché associazioni per delinquere), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;**
- tali disposizioni si applicano a **qualsiasi altro incarico** con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea legislativa, della Giunta regionale, dei rispettivi Presidenti e degli Assessori regionali;

- *l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse;*
- *sono sospesi di diritto dalle cariche di cui sopra:*
 - a) *coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati alle lettere a), b), e c);*
 - b) *coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;*
 - c) *coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;*
- *la **sospensione di diritto** consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284 ("Arresti domiciliari"), 285 ("Custodia cautelare in carcere") e 286 ("Custodia cautelare in luogo di cura") del codice di procedura penale nonché di cui all'art. 283 ("Divieto e obbligo di dimora"), comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale;*
- ***nel periodo di sospensione, i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata; la sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi; la cessazione non opera, tuttavia, se entro tale termine l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva, nel qual caso la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto;***
- *a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i **provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione** sono comunicati al Prefetto del capoluogo della regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il **provvedimento che accerta la sospensione**; tale provvedimento è notificato, a cura del Prefetto del capoluogo della regione, alla competente Assemblea legislativa per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge;*
- ***per la durata della sospensione al Consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale;***
- ***la sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui sopra, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio; in tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina;***

- *chi ricopre una delle cariche sopra indicate decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione;*
- *in occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del Presidente della Regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dalla legge, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui sopra;***
- *gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la **dichiarazione sostitutiva di cui sopra** e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità; per i ricorsi avverso tali decisioni trova applicazione l'art. 129 ("Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali") del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo);*
- *qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni sopra richiamate, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti;*
- *l'incandidabilità opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;*
- *la sentenza di riabilitazione, ai sensi degli artt. 178 ss. del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo; la revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo;*
- *l'incandidabilità disciplinata dall'art. 7, comma 1, lettera f) (riguardante coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'art. 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, ed è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ne aveva disposto l'applicazione).*

Tutte le disposizioni sopra richiamate sono in vigore dal 5 gennaio 2013.

► La disciplina dell'ineleggibilità

L'art. 2, comma 1, della legge n. 154 del 1981, vigente in tutte le Regioni che non hanno ancora legiferato ex art. 122, comma 1, della Costituzione, quindi anche in Emilia-Romagna, elenca le *cause di ineleggibilità alla carica consigliere regionale*, ascrivibili a tre diversi gruppi.

Primo gruppo

L'*ineleggibilità dei seguenti soggetti* si ricollega al particolare prestigio delle funzioni svolte, capace di produrre un'indebita influenza sugli elettori, nonché alla finalità di prevenire possibili conflitti d'interesse derivanti dalla coincidenza, in ambito regionale, fra controllori e controllati:

- 1) *il capo della Polizia, i vice capi della Polizia, gli ispettori di Pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno;*
- 2) *i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di Gabinetto dei Ministri;*
- 3) *i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti e i funzionari di Pubblica sicurezza nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni;*
- 4) *gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato nel territorio nel quale esercitano il comando (numero abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 774), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66);*
- 5) *gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci ne territorio nel quale esercitano il loro ufficio;*
- 6) *i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano potere di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione nonché i dipendenti che dirigono e coordinano i rispettivi uffici;*
- 7) *i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali o a loro sezioni distaccate, ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni.*

Secondo gruppo

L'*ineleggibilità dei seguenti soggetti* è finalizzata ad evitare possibili conflitti di interesse tra la carica elettiva e una particolare posizione ricoperta dal candidato:

- 8) *i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;*
- 9) *gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con potere di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione.*

Tutte le cause di ineleggibilità sin qui esaminate non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (**art. 2, comma 2**);

10) *i dipendenti regionali a tempo indeterminato*: tale causa di ineleggibilità non ha effetto con la cessazione delle funzioni per dimissioni o con il collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (**art. 2, comma 3**). La Corte costituzionale, con **sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 388**, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevedeva che la causa d'ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2;

11) *i dipendenti regionali a tempo determinato*: tale causa di ineleggibilità non ha effetto con la cessazione delle funzioni per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (**art. 2, comma 3**). I dipendenti a tempo determinato, infatti, non possono essere collocati in aspettativa (**art. 2, comma 8**).

Terzo gruppo

L'ineleggibilità dei seguenti soggetti è volta a impedire il verificarsi di tutti quegli inconvenienti riconducibili al cumulo di cariche della stessa specie, tra i quali una minore attenzione e diligenza nell'espletamento del mandato:

12) *i Consiglieri regionali in carica in altra Regione*: tale causa di ineleggibilità non ha effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (**art. 2, comma 3**).

Non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo (**art. 5**).

Al fine di garanzia dell'efficacia degli strumenti per rimuovere le cause d'ineleggibilità, la pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, entro cinque giorni dalla richiesta; la garanzia è rafforzata nei casi di aspettativa e dimissioni, in quanto se l'amministrazione non provvede, la domanda di aspettativa o dimissioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione (**art. 2, comma 5**).

Per le *modalità di rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute*, vale quanto previsto a proposito delle cause di ineleggibilità originarie (**art. 6, comma 3**).

L'esistenza di una causa d'ineleggibilità non rimossa entro il termine e nei modi previsti comporta l'**invalidità dell'elezione** del soggetto che ne sia portatore.

L'**accertamento dell'esistenza di cause di ineleggibilità** è disciplinato dall'**art. 17 della legge n. 108 del 1968**, il quale stabilisce che l'Assemblea legislativa, in sede di convalida degli eletti (non prima di quindici giorni dalla proclamazione), esamini d'ufficio la condizione dei medesimi e, quando ricorra una delle cause d'ineleggibilità legislativamente previste, annulli l'elezione sostituendo l'ineleggibile con chi ne ha diritto. La relativa delibera deve essere depositata nella segreteria dell'Assemblea, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificata, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione è stata annullata.

*I Consiglieri assumono le loro funzioni al momento della proclamazione, pertanto sono **legittimi gli atti compiuti fino all'eventuale mancata convalida dell'elezione**.*

► La disciplina dell'incompatibilità

Gli **artt. 3 e 4 della legge n. 154 del 1981**, vigenti in tutte le Regioni che non hanno ancora legiferato ex art. 122, comma 1, della Costituzione, elencano le **cause di incompatibilità alla carica di consigliere regionale**, ascrivibili a due diversi gruppi.

L'**art. 6, commi 3 e 4**, disciplina, invece, la loro **rimozione**, così come la **rimozione delle cause d'ineleggibilità sopravvenute**.

Il **comma 3** dispone che, a tal fine, si applicano i **commi dal 2 al 7 dell'art. 2**: il soggetto deve cessare dalle funzioni mediante dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa.

Il **comma 4** stabilisce che le funzioni devono cessare entro dieci giorni dalla data in cui è sorta la causa d'incompatibilità o d'ineleggibilità sopravvenuta. In caso d'incompatibilità originaria, tale termine decorre dalla data di convalida dell'elezione.

Come detto, l'**art. 16 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11** (*Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa*) si limita a stabilire che "L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4)."

Primo gruppo

L'**incompatibilità dei seguenti soggetti**, di cui all'**art. 3, comma 1, nn. 1-7** (un discorso a parte vale per il **n. 8**), è finalizzata ad evitare possibili conflitti di interesse tra la carica elettiva e una particolare posizione ricoperta dall'eletto:

1) *l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'ente: tali incompatibilità si rimuovono con le dimissioni, il trasferimento, la revoca dell'incarico o del comando, il collocamento in aspettativa (art. 6, comma 3, e art. 2, comma 2);*

2) *colui che come titolare, amministratore, dipendente, con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati sovvenzionate da essa in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione: tale ipotesi non si applica a chi faccia parte di cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici (art. 3, comma 2).*

Tali incompatibilità si rimuovono con le dimissioni, il trasferimento, la revoca dell'incarico o del comando, il collocamento in aspettativa (art. 6, comma 3, e art. 2, comma 2);

3) *il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo nelle imprese di cui ai precedenti numeri 1) e 2): vi rientra, naturalmente, anche il consulente della Regione.*

Tali cause di incompatibilità si rimuovono con le dimissioni, il trasferimento, la revoca dell'incarico o del comando, il collocamento in aspettativa (art. 6, comma 3, e art. 2, comma 2);

4) *colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito: tale causa di incompatibilità viene meno con l'estinzione del debito;*

5) *colui che, avendo un debito liquido ed esigibile con la Regione ovvero verso istituto od azienda da essa dipendente, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di essa, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di mora di cui all'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: anche tale incompatibilità viene meno con l'estinzione del debito;*

6) *colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione: tale incompatibilità, che non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato (art. 3, comma 3), viene meno con la resa del conto;*

7) *colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dall'art. 2 della Legge n. 154/1981: l'ineleggibilità sopravvenuta è, dunque, assimilata all'incompatibilità.*

Secondo gruppo

L'incompatibilità dei seguenti soggetti, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, è finalizzata sia a prevenire conflitti di interessi, sia a evitare inconvenienti connessi al cumulo di cariche:

8) *colui che ricopre la carica di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della*

Magistratura, di membro del CNEL, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale: tali incompatibilità vengono meno con la cessazione delle funzioni per dimissioni;

9) *il Presidente e l'Assessore provinciale, il Sindaco e l'Assessore di Comuni compresi nel territorio della Regione: tali incompatibilità vengono meno con la cessazione delle funzioni per dimissioni;*

10) *Consigliere regionale di altra Regione.*

Tale incompatibilità, che viene meno, anch'essa, con la cessazione delle funzioni per dimissioni, deve essere raccordata con altre disposizioni della **legge n. 154 del 1981**, le quali stabiliscono:

- il divieto di candidarsi in più di due Regioni, qualora le elezioni si svolgano nella stessa data (**art. 7, comma 1, prima parte**);
- l'obbligo del candidato eletto contemporaneamente Consigliere in due Regioni di optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima delibera di convalida (**art. 7, comma 2**, ai sensi del quale, inoltre, in caso di mancata opzione, egli resta eletto nel Consiglio della Regione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti, e viene surrogato nell'altro Consiglio).

Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo (**art. 5**).

Vale, per le ***modalità di rimozione delle cause di incompatibilità sopravvenute***, quanto detto a proposito di quelle originarie.

Le ***cause d'incompatibilità e di ineleggibilità sopravvenute, qualora non rimosse***, comportano, in base, rispettivamente, al **comma 2** e al **comma 1 dell'art. 6**, la ***decadenza dalla carica di Consigliere regionale***.

Quanto alla ***contestazione delle cause d'incompatibilità e d'ineleggibilità sopravvenute***, disciplinata dai **commi 3 e ss. dell'art. 7**, l'Assemblea legislativa contesta al proprio membro, innanzitutto, la presunta causa d'incompatibilità o d'ineleggibilità sopravvenuta (**comma 3**).

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per dimostrare l'inesistenza della causa contestatagli o per rimuoverla, qualora effettivamente sussistente (**comma 4**).

Se è proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il suddetto termine di dieci giorni decorre dalla notificazione del ricorso (**comma 5**).

Entro i dieci giorni successivi, l'Assemblea delibera in modo definitivo e, se ritiene sussistente la causa d'incompatibilità o d'ineleggibilità sopravvenuta, invita il Consigliere a rimuoverla o a optare per la carica che vuole mantenere (**comma 6**).

Qualora il consigliere non corrisponda all'invito entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto: la delibera consiliare deve essere depositata, il giorno seguente, nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, al Consigliere interessato. La stessa delibera è impugnabile al tribunale competente per territorio (**commi 7 e 8**).

L'**art. 7, ultimo comma**, stabilisce, infine, che le delibere menzionate nello stesso articolo sono adottate dall'Assemblea d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

L'**art. 19 della legge n. 108 del 1968**, tuttora vigente, dispone che l'*azione per far dichiarare la decadenza dei consiglieri regionali* può essere promossa dinanzi al tribunale *da qualsiasi elettore della Regione e dal Prefetto*.

Il *rapporto fra fase amministrativa* di cui all'**art. 7 della legge n. 154 del 1981 e azione giudiziaria diretta** di cui all'**art. 19 della legge n. 108 del 1968** si risolve in termini di *alternatività e concorrenza tra di esse*, potendo la seconda essere promossa indipendentemente dal previo svolgimento della prima.

Le incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013

Il **decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39** (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), adottato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'**art. 1, comma 49, della legge n. 190 del 2012**, ha, come detto, previsto ulteriori casi di incompatibilità interessanti anche i Consiglieri regionali.

In particolare:

- ai sensi dell'**art. 11, comma 2**, *gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali* (ovvero gli incarichi di livello apicale conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione) *e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale* (ovvero gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato) **sono incompatibili, tra l'altro, con la carica di componente della Giunta o dell'Assemblea legislativa della Regione che ha conferito l'incarico;**
- ai sensi dell'**art. 12, comma 3**, *gli incarichi dirigenziali, interni* (conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione) *e esterni* (conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni), **nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili, tra l'altro, con la carica di componente della Giunta o dell'Assemblea della Regione interessata;**
- ai sensi dell'**art. 12, comma 4**, *gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale*

sono incompatibili, tra l'altro, con la carica di componente della Giunta o dell'Assemblea della Regione;

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, *gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico* (le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi) *di livello regionale sono incompatibili, tra l'altro, con la carica di componente della Giunta o dell'Assemblea della Regione interessata;*
- ai sensi dell'art. 14, comma 2, *gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili, tra l'altro, con la carica di componente della Giunta o dell'Assemblea della Regione interessata.*

► Il nuovo art. 122 della Costituzione

Il nuovo art. 122 della Costituzione:

a) *prevede*, così come per il sistema elettorale, *che anche i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali siano ora previsti dalla legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica* e non più dalla legge statale (*competenza concorrente*, incidente, tra l'altro, sulla libertà di scelta della forma di governo, come avviene, ad esempio, in caso di previsione dell'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore);

b) *fissa direttamente alcune incompatibilità*, quali l'*appartenenza ad una Assemblea o ad una Giunta regionale e:*

- *ad altra Assemblea o Giunta regionale*: tale incompatibilità va intesa anche nel senso che non si può appartenere all'Assemblea di una Regione e alla Giunta di un'altra;

- *ad una delle Camere*;

- *al Parlamento europeo* (incompatibilità che, ovviamente, non poteva essere prevista dal Costituente).

Tali incompatibilità si aggiungono a quelle già previste da altri articoli della Costituzione, quali:

- *incompatibilità tra la carica di membro del CSM e di Consigliere regionale (art. 104, comma 7)*;

- *incompatibilità tra la carica di Giudice costituzionale e di Consigliere regionale (art. 135, comma 6)*;

- *incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e di Consigliere regionale (art. 84, comma 2)*.

► Gli artt. 2 e 3 della legge n. 165 del 2004

L'**art. 2** (*Disposizioni di principio in materia di ineleggibilità*) e l'**art. 3** (*Disposizioni di principio in materia di incompatibilità*) della **legge n. 165 del 2004** stabiliscono, in via esclusiva, i **principi fondamentali concernenti i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri**, che le Regioni sono tenute a rispettare nell'esercizio della loro potestà legislativa ex art. 122, comma 1, della Costituzione.

Ai sensi dell'**art. 2**:

“1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le Regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificatamente individuati, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

*a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato (sia pubbliche che private), anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati (in altri termini, le cause di ineleggibilità vanno poste ad esclusiva garanzia della libertà di voto di cui all'**art. 48, comma 2, della Costituzione**, e della parità di accesso alle cariche elettive di cui all'**art. 51, comma 1, della Costituzione**);*

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) (il legislatore regionale deve, dunque, individuare, nell'ambito delle cause che determinano ineleggibilità, quelle in grado di poter dare luogo ai menzionati conflitti);

*d) attribuzione ai consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi (in ordine alla verifica della regolarità del procedimento elettorale e al conseguente annullamento delle elezioni per vizi ad esso relativi, continuano, invece, ad essere competenti i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'**art. 126 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104**);*

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali (trattandosi, infatti, di cariche tra loro assai diverse);

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.”

Ai sensi dell'art. 3:

“1. Le Regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle Regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva (in altri termini, le cause di incompatibilità vanno poste a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dei pubblici uffici di cui all'art. 97, comma 1, della Costituzione, oltre che del libero esercizio del mandato rappresentativo, secondo quanto previsto dall'art. 67 della Costituzione);

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai Consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali (il nuovo art. 122 della Costituzione prevede il divieto di ricoprire, contemporaneamente, la carica di componente di un Consiglio o di una Giunta regionale e quella di membro del Parlamento europeo; in attuazione di esso, la legge n. 90 del 2004 (Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004) ha integrato l'elenco delle cause di incompatibilità con la carica di membro del Parlamento europeo previste dall'art. 6 della legge n. 18 del 1979 (Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), aggiungendovi quella con la carica di Consigliere regionale);

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale (al fine di garantire la separazione tra chi controlla e chi è, viceversa, controllato);

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la Regione, osservanza dei seguenti criteri:


1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite (ovvero la parte attrice che promuove la lite);

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato (l'avvio della lite dopo la sentenza passata in giudicato deve essere atto dovuto e non facoltativo);

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi (la norma menziona espressamente solo i componenti del Consiglio, pertanto l'eventuale incompatibilità dei componenti esterni della Giunta, nominati dal Presidente al di fuori del Consiglio, potrà essere fatta valere esclusivamente di fronte all'autorità giudiziaria);

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta



giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato (ai sensi dell'art. 6 della legge n. 154 del 1981, la cessazione delle funzioni deve avvenire entro 10 giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa; il legislatore regionale dovrà, dunque, sostituire tale disciplina richiamandosi ai principi fissati dalla lett. g) in esame).

Sezione III - Le prerogative e i diritti dei Consiglieri regionali

I consiglieri regionali sono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (art. 1 del Regolamento interno).

Anche i consiglieri regionali, quindi, al pari dei membri del Parlamento, sono titolari di **prerogative e diritti**, che ne definiscono e caratterizzano il particolare *status giuridico* e che sono accordati dall'ordinamento al fine di tutelarne il *corretto e libero esercizio delle funzioni*, al riparo da ogni sorta di indebita interferenza proveniente dall'esterno.

I consiglieri regionali non godono, invece, della **immunità penale accordata ai deputati e senatori**, rimuovibile solo con l'autorizzazione a procedere (art. 68 della Costituzione).

Il **compito di tutelare le prerogative dei consiglieri e di garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni** è attribuito al Presidente dell'Assemblea (art. 34, comma 2, dello Statuto; art. 10, comma 2, del Regolamento interno). In sede di Commissioni assembleari, questo compito è demandato ai rispettivi Presidenti (art. 15, comma 2, lett. b, del Regolamento interno).

► Il divieto di mandato imperativo

La regola del **divieto di mandato imperativo**, prevista dall'art. 67 della Costituzione per gli eletti al Parlamento, è tipica dei regimi di democrazia rappresentativa ed è valida, di conseguenza, anche per i consiglieri regionali.

L'art. 27, comma 2, dello Statuto regionale, dispone al riguardo che “*ogni componente l'Assemblea rappresenta la comunità regionale ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato*”.

L'obiettivo di tale assunto è quello di tutelare l'**indipendenza** del consigliere nei confronti dei partiti nelle cui liste è stato eletto e del Gruppo consiliare a cui ha dichiarato di aderire.

Pertanto, il consigliere regionale non può orientare lo svolgimento del proprio mandato a favore di questi ultimi, ma, al contrario, è *libero e indipendente*.

L'eventuale violazione della disciplina di partito o del Gruppo di appartenenza non comporta, di conseguenza, a carico del consigliere che se ne renda responsabile, la perdita di tale prerogativa.

Il **divieto di mandato imperativo** è richiamato espressamente anche dall'art. 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165 tra i *principi fondamentali concernenti il sistema elettorale regionale*, che le Regioni sono tenute a rispettare nell'esercizio della loro potestà legislativa ex art. 122, comma 1, della Costituzione.

L'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 dispone, al riguardo, che:

A norma dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto, i consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

► L'insindacabilità

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (**art. 122 della Costituzione**).

Con identica formulazione, l'**art. 30, comma 2, dello Statuto regionale** stabilisce che: i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Si tratta, infatti, di garantire al consigliere la più ampia **libertà di giudizio e di azione nel corso del mandato**, senza il timore che un'opinione espressa o un voto dato possa comportare responsabilità (penale, civile o amministrativa) a suo carico.

Tuttavia, mentre le deliberazioni del Parlamento, volte ad accertare se le opinioni espresse dai propri componenti debbano ritenersi, o meno, insindacabili, hanno valore costitutivo e non sono impugnabili in sede giurisdizionale, al contrario, **le deliberazioni dei consigli regionali volte al medesimo accertamento potranno sempre essere sottoposte al vaglio del giudice**.

L'**insindacabilità vale anche per le opinioni espresse all'esterno**, quando siano riprodotte di opinioni già esplicitate in Assemblea e **permane anche dopo la scadenza del mandato**.

► Il trattamento economico

I Consiglieri regionali godono di un **trattamento economico che consente loro di esercitare il mandato in modo professionale e continuativo**, dedicando al lavoro in Assemblea la maggior parte del loro tempo. Percepiscono, quindi, una **indennità**, il cui ammontare è definito dallo Statuto e dalle leggi regionali.

L'**art. 30, comma 5, dello Statuto regionale** stabilisce, al riguardo, che “*ai Consiglieri sono corrisposte indennità stabilite dalla legge regionale, nonché diarie, rimborsi e quant'altro previsto, in conformità e rapporto per i membri della Camera dei Deputati, in base a deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione*”.

La **legge regionale 26 luglio 2013, n. 11** (*Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea*) disciplina, nel dettaglio, l'**indennità di carica e di funzione**, il **trattamento di missione** e i **rimborsi spese**, il **collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti**, la **sospensione dalla carica**, nonché, infine, la **copertura assicurativa**.

A disciplinare, invece, l'**indennità di fine mandato** e l'**assegno vitalizio** è ancora la **legge regionale 14 aprile 1995, n. 42** (*Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale*), come modificata:

- dalla **legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13** (*Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42*);
- dalla **legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17**, recante norme per l'adeguamento all'art. 2 (*Riduzione dei costi della politica*) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.

In relazione al contesto in cui hanno visto la luce le misure citate, finalizzate alla trasparenza e alla riduzione dei costi degli apparati politici regionali, si ricorda che il 27 settembre 2012 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva approvato un documento con il quale le Regioni sollecitavano il Governo ad adottare un decreto-legge che promuovesse, attraverso la fissazione di parametri uniformi, l'omogeneizzazione delle diverse situazioni regionali per quanto riguarda i costi della politica. Il documento si concludeva, tra l'altro, con la richiesta di previsione di sanzioni per le Regioni inadempienti.

Ai sensi dell'**art. 3, commi 3 e 4, della legge n. 11 del 2013**:

- *la partecipazione alle riunioni delle commissioni di cui agli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;*
- *il trattamento economico dei Consiglieri non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, fatte salve le coperture assicurative di cui all'art. 15.*

► **Trattamento indennitario**

Ai sensi dell'**art. 3 della legge regionale n. 11 del 2013**, il *trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali* si articola in:

- *indennità di carica;*
- *indennità di funzione.*

Indennità di carica

L'*indennità di carica dei Consiglieri regionali* è disciplinata dagli **artt. 4-6 del Capo II (Indennità di carica e indennità di funzione) della legge n. 11 del 2013**.

In particolare:

- *l'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è definita nella misura stabilita con decorrenza 1 gennaio 2012;*
- *l'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle*

- pubbliche amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi, ed è comunque vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, di assessore o di consigliere regionale: il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;
- entro il 30 settembre di ogni anno, ciascun consigliere è tenuto a depositare una **dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi** di cui sopra ovvero una **dichiarazione negativa**;
 - i consiglieri che optino, in luogo dell'indennità di carica, per il **trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza**, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui sopra, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio, del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione;
 - **per ogni assenza del consigliere** alle riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni assembleari, alle riunioni della Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, **l'indennità di carica è ridotta nella misura dell'1%**;
 - **la disposizione di cui sopra non è operativa:**
 - a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi di cui sopra, o quando sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale;
 - b) quando l'assenza alle riunioni sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente;
 - c) quando l'assenza alle riunioni sia giustificata da malattia documentata da certificazione medica;
 - d) nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari;
 - e) quando l'assenza sia motivata da gravi motivi personali o da esigenze di cura e assistenza a familiari; le tipologie di giustificazione sono individuate dall'Ufficio di Presidenza;
 - il **diritto all'indennità di carica** decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida;
 - ai consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte, rispettivamente, fino a quando viene meno o da quando sorge il diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea legislativa.

Indennità di funzione

L'**indennità di funzione dei consiglieri regionali** è disciplinata dall'**art. 7 del Capo II (Indennità di carica e indennità di funzione) della legge n. 11 del 2013**. In particolare:

- **ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità di carica mensile lorda:**
 - a) **al Presidente del l'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 50%;**
 - b) **al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 33%;**
 - c) **ai Presidenti delle Commissioni consiliari nonché ai Segretari e ai Questori dell'Ufficio di Presidenza del l'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 19%;**
 - d) **ai Capigruppo dei Gruppi consiliari: indennità di funzione pari al 19%;**
 - e) **ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari: indennità di funzione pari al 7%;**
- **tali indennità non sono cumulabili tra di loro: al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole;**
- **tali indennità sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.**

► Indennità di fine mandato

L'**indennità di fine mandato dei consiglieri regionali** è disciplinata dagli **artt. 11-12 bis del Capo IV (Indennità di fine mandato e assegno vitalizio) della legge n. 42 del 1995 e successive modifiche**.

In particolare:

- **l'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati ovvero che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione;**
- **in caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del Consigliere regionale;**
- **la misura dell'indennità di fine mandato è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, o frazione di anno, e fino ad un massimo di dieci anni, in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda percepita nell'anno dal consigliere regionale;**

- *il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione non immediata, alla **corresponsione di una indennità per i mandati successivi** per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la liquidazione è già stata corrisposta, non superi i dieci anni;*
- *i consiglieri regionali possono richiedere la **corresponsione di un anticipo sull'indennità di fine mandato** per una sola volta nel corso del loro mandato, anche in caso di più legislature non consecutive. La misura dell'anticipo è pari all'80% dell'ammontare dell'indennità che sarebbe dovuta qualora il consigliere richiedente fosse cessato dalla carica l'ultimo giorno del mese precedente quello di effettuazione della richiesta.*

► **Assegno vitalizio**

La legge n.13 del 2010 ha abrogato (art.5), **a partire dal 1° gennaio 2013, l'assegno vitalizio dei consiglieri regionali.**

*In precedenza, **questo istituto era** disciplinato dagli **artt. 13-22 del Capo IV (Indennità di fine mandato e assegno vitalizio) della legge n. 42 del 1995.***

In particolare:

- ***l'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e abbiano corrisposto il contributo** previsto per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nell'Assemblea legislativa o che, in carica al 1° gennaio 2013, abbiano esercitato la facoltà di continuare il versamento dello stesso contributo sino al termine della legislatura e, comunque, per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo;*
- ***l'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota attribuita al coniuge o ai figli, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza** spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla suddetta quota;*
- ***ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile;***
- *qualora il **titolare dell'assegno vitalizio (o di reversibilità) sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 (Interdizione dai pubblici uffici) e 29 (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici) del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale,***

che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;

- **il consigliere in carica al 1° gennaio 2013 ha facoltà di continuare il versamento del contributo sino al termine della legislatura e comunque per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo**, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato i requisiti richiesti. **Il Consigliere che non intende avvalersi di tale facoltà deve comunicarlo per iscritto al Presidente dell'Assemblea legislativa. Non è ammessa alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile;**
- **il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio**, e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di contribuzione volontaria, **ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100%**, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi;
- **il consigliere che non abbia esercitato il mandato per legislature intere**, qualora sia rieletto in successive legislature **ha diritto, su domanda, a versare i contributi a completamento delle stesse legislature**. L'Ufficio di Presidenza, accogliendo la domanda, stabilisce le **modalità di versamento**, accordando anche la possibilità di una **rateazione** che non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la legislatura nella quale è presentata la domanda;
- **qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare**. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato;
- **l'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale**. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa stabilisce **ulteriori cause di sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio a seguito dell'assunzione di cariche pubbliche remunerate con indennità lorde mensili pari o superiori al 40% dell'indennità di carica lorda mensile di cui sopra;**
- **l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda percepita dai Consiglieri in carica al 31 dicembre 2005 (legge regionale n. 13 del 2006); la misura varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo;**
- **l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto**. Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti previsti, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato;
- nel caso in cui il Consigliere, per tutta la durata del mandato, abbia versato una **quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di cui sopra**, a seguito del suo decesso è attribuita **al coniuge o ai figli una quota pari al 50% dell'importo lordo dell'assegno vitalizio minimo**. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il Consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione

prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio. Qualora la quota aggiuntiva sia stata versata dal Consigliere per tutte le legislature in cui ha esercitato il mandato, la quota del 50% da attribuirsi al coniuge o ai figli è rapportata all'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante al Consigliere al momento del decesso;

- **qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte dell'Assemblea legislativa, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del Consigliere;**
- **se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota prevista dell'assegno compete agli aventi diritto, indipendentemente dall'età del Consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, l'assegno è commisurato all'importo minimo del vitalizio;**
- **la corresponsione della quota di assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.**

Ai sensi dell'**art. 5 (Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale) della legge regionale n. 13 del 2010:**

- **dal 1° gennaio 2013, l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995, come già precisato, è abrogato;**
- **per i Consiglieri regionali in carica al 1° gennaio 2013 o cessati dal mandato entro il 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia;**
- **per i Consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, l'ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già maturato in ordine all'assegno vitalizio.**

Infine, ai sensi dell'**art. 14 (Rinuncia all'assegno vitalizio) della legge regionale n. 17 del 2012:**

- è facoltà del **Consigliere in carica o cessato dal mandato di rinunciare all'assegno vitalizio, purché l'assegno vitalizio non sia già in pagamento;**
- **il Consigliere che intende avvalersene può presentare domanda scritta al Presidente dell'Assemblea legislativa entro il termine perentorio di quindici giorni dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno;**
- **l'Ufficio di Presidenza procede all'accoglimento della domanda nei trenta giorni successivi;**
- **il Consigliere che intende avvalersene ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100%, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi;**
- **il Consigliere in carica o cessato dal mandato nei confronti del quale sia stata presentata richiesta**

di rinvio a giudizio ai sensi dell'articolo 416 c.p.p. per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale, non può avvalersi della facoltà di cui sopra sino al termine ultimo del procedimento avviato nei suoi confronti.

► **Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato**

Ai sensi dell'**art. 3, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2013**, "ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese per l'esercizio del mandato rientranti tra quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)"

Il **rimborso delle spese ai Consiglieri regionali per l'esercizio del mandato** è disciplinato dall'**art. 8 del Capo II (Indennità di carica e indennità di funzione) della legge n. 11 del 2013**.

Il rimborso è quindi previsto:

- **per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato. Ai Consiglieri regionali è quindi corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfetario mensile pari al 37% dell'ammontare dell'importo dell'indennità mensile di carica lorda;**
- **tale importo è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica (o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea) dei Consiglieri Tale quota non spetta ai Consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio;**
- **nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i Consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso per l'utilizzo di un proprio mezzo di trasporto, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute;**
- **per ogni presenza del Consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato;**
- **al Consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci riunioni, non è corrisposto il rimborso forfetario;**
- **la disposizione di cui sopra non è operativa:**
 - a) **quando il Consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi di cui sopra, o quando sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale;**

- b) *quando l'assenza alle riunioni sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il Consigliere non è componente;*
- c) *quando l'assenza alle riunioni sia giustificata da malattia documentata da certificazione medica;*
- d) *nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari;*
- e) *quando l'assenza sia motivata da gravi motivi personali o da esigenze di cura e assistenza a familiari. Le tipologie di giustificazione sono individuate dall'Ufficio di Presidenza.*

► **Trattamento di missione e rimborsi spese**

Il *trattamento di missione e i rimborsi spese dei Consiglieri regionali* sono disciplinati dagli **artt. 9 e 10 del Capo III (Trattamento di missione e rimborsi spese) della legge n. 11 del 2013.**

In particolare:

- *al Consigliere regionale inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta spetta il rimborso integrale delle spese di trasporto e delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso Consigliere;*
- *il Consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso, spetta al Consigliere, per ogni chilometro percorso, un'indennità secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza;*
- *i Consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse, rispettivamente, allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.*

► **Aspettativa dei dipendenti pubblici eletti a consigliere regionale**

L'*aspettativa dei dipendenti pubblici eletti a Consigliere regionale* è disciplinata dagli **artt. 11 e 12 del Capo IV (Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale. Sospensione dalla carica di Consigliere regionale) della legge n. 11 del 2013.**

In particolare:

- *i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato;*
- *il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni a cui essi appartengono per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di proclamazione degli eletti e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni;*
- *per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza;*
- *i Consiglieri in aspettativa possono, in qualsiasi momento, optare, in luogo della indennità di carica mensile, per la **conservazione del suddetto trattamento economico**, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.*

► **Sospensione dalla carica di consigliere regionale**

La **sospensione dalla carica di Consigliere regionale** è disciplinata dagli **artt. 13 e 14 del Capo IV (Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale. Sospensione dalla carica di Consigliere regionale) della legge n. 11 del 2013.**

In particolare:

- *la corresponsione dell'indennità di carica, delle eventuali indennità di funzione, dei rimborsi delle spese per l'esercizio del mandato nonché delle coperture assicurative è sospesa di diritto:*
 - a) nei casi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (sospensione di diritto dalla carica, tra l'altro, di Consigliere regionale per: condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) dello stesso decreto; condanna in primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; applicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, di una misura di prevenzione, con provvedimento non definitivo, ad indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159);*
 - b) nei confronti dei Consiglieri regionali per i quali l'Autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o nei casi di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012 (applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'art. 283, comma 1, dello stesso codice, quando il divieto di dimora riguardi la sede ove si svolge il mandato elettorale);*

- *l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del Consigliere o della sospensione dalla carica, dispone immediatamente la **sospensione delle indennità, del rimborso delle spese e delle coperture assicurative con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui sopra;***
- *la **sospensione delle indennità, dei rimborsi delle spese e delle coperture assicurative ha termine nei casi in cui cessi la sospensione dalla carica, nei casi indicati nell'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 235 del 2012** (e cioè quando nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui all'art. 8, comma 1, dello stesso decreto, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina), nonché con la revoca dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare di cui sopra, disposta ai sensi dell'art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure) del codice di procedura penale e con l'emissione dell'ordinanza per la immediata cessazione della misura, di cui all'art. 306 (Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure) del codice di procedura penale;*
- *nelle ipotesi di cui sopra, l'Assemblea legislativa delibera a favore del Consigliere la **concessione di un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica.***

► Copertura assicurativa dei consiglieri regionali

L'art. 15 del Capo V (Copertura assicurativa dei consiglieri in carica) della legge regionale n. 11 del 2013 disciplina la **copertura assicurativa dei Consiglieri regionali in carica.**

In particolare:

- *l'Assemblea legislativa provvede alla **copertura assicurativa cumulativa dei Consiglieri:***
 - a) *per i rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea, dipendenti da infortunio o infermità;*
 - b) *contro i danni arrecati ai veicoli utilizzati in occasione dell'esercizio del mandato;*
 - c) *per qualsiasi altro rischio derivante dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta (compresa la responsabilità civile patrimoniale ed escluse, in ogni caso, la responsabilità per danni cagionati alla Regione o ad altri enti pubblici e la responsabilità contabile);*

d) per la tutela legale a copertura delle spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'assicurato, a tutela dei propri interessi a seguito di atti e fatti involontari posti in essere nell'esercizio dell'attività istituzionale;

- *la copertura dei rischi e delle responsabilità di cui alle lettere c e d deve operare anche per le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei confronti degli assicurati dopo la loro cessazione dalla carica, sempre per atti o fatti riferiti al periodo della loro carica.*

► Il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e degli altri organi assembleari

Il Consigliere ha il *dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e degli altri organi assembleari* (ad esempio, le Commissioni).

Nel caso in cui, per motivi personali o altro, non possa intervenire, *deve giustificare l'assenza* informandone preventivamente il Presidente dell'Assemblea o dell'organo interessato.

Il **Regolamento interno dell'Assemblea legislativa** prevede, al riguardo, la seguente disciplina:

E' dovere di ogni Consigliere e dei componenti della Giunta partecipare ai lavori dell'Assemblea, salvo che non abbiano preventivamente dato motivata comunicazione di non poter partecipare.

Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di richiamare i Consiglieri e gli Assessori che, anche avendone data comunicazione, siano stati assenti in almeno cinque tornate consecutive (art. 64, commi 3 e 4).

Il Commissario che non possa intervenire a una seduta della propria Commissione può farsi sostituire a ogni effetto per l'intero corso della seduta, o parte di essa, da un Consigliere del Gruppo di appartenenza che non faccia già parte della stessa Commissione, previo avviso al Presidente della Commissione (art. 7, comma 5).

Nel corso dei lavori d'Aula, l'assenza non preventivamente comunicata del presentatore comporta la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza o dell'interrogazione (art. 118, comma 3).

► I doveri di comportamento

Il Consigliere ha anche *doveri di comportamento*, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle sedute dell'Assemblea e degli altri organi assembleari e per garantire il libero esercizio dei propri diritti agli altri Consiglieri.

Il **Regolamento interno** detta, al riguardo, la seguente disciplina:

Chi pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta è richiamato dal Presidente.

In caso di particolare gravità, o dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della stessa

seduta, il Presidente, avvalendosi dei Questori, può disporre l'esclusione dall'Aula della persona richiamata per tutto il resto della seduta.

Nei confronti di chi ha provocato tumulti o disordini nell'Aula, o è trascorso a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri, il Presidente, udito l'Ufficio di Presidenza, può altresì decidere la censura, che comporta l'interdizione di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per un periodo da due a cinque settimane.

Se i fatti di cui sopra si verificano in Commissione, il Presidente denuncia l'accaduto al Presidente dell'Assemblea, che può decidere la censura nonché l'interdizione di partecipare ai lavori della Commissione per un periodo da due a cinque settimane (art. 86).

Se chi è stato escluso dall'Aula o interdetto dalla partecipazione alle sedute non ottempera all'invito di allontanarsi o tenta di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine previsto, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. In tale caso la durata della sanzione si intende automaticamente raddoppiata (art. 87).

Se sorge tumulto in Aula e risultano inutili i richiami all'ordine, il Presidente abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa. Ripresa la seduta, se il tumulto continua il Presidente sospende nuovamente la seduta ovvero la rinvia (art. 88).

I poteri necessari al mantenimento dell'ordine in Assemblea spettano all'Assemblea stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, coadiuvato dai Questori. La Forza pubblica non può entrare in Aula se non su invito del Presidente e dopo che è stata sospesa o tolta la seduta (art. 89).

► **Gli obblighi di trasparenza**

Profili generali

Nel corso del triennio 2012-2014 il **principio della trasparenza**, inteso come “accessibilità totale” alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, ha assunto una rilevanza fondamentale nella vita dell'Assemblea legislativa e dei suoi organi politici, legislativi e amministrativi.

Gli **obiettivi delle norme introdotte dalla legislazione statale e regionale** sono:

- *favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e alla funzione legislativa come condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica (legge regionale 30 marzo 2012 n. 1)*
- *favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;*
- *assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione;*

- *prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;*
- *sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.*

Nel corso del 2014 il quadro degli obblighi a cui è sottoposta l'Assemblea legislativa è stato completamente riordinato e semplificato.

Il quadro normativo a cui fare riferimento è il seguente:

- **legge 6 novembre 2012, n. 190** “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” (cd. ‘**legge anticorruzione**’): fornisce il quadro di riferimento inquadrando la **trasparenza come uno dei cardini delle prevenzione alla corruzione**;
- **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” (cd. ‘**decreto trasparenza**’): riorganizza tutto ciò che è stato approvato in materia di trasparenza e diffusione delle informazioni per le pubbliche amministrazioni e fornisce una griglia di **obblighi di pubblicazione** molto precisi e dettagliati, introducendo **sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi**;
- **legge regionale n. 1 del 2012** “*Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione*”, come modificata dalla **legge regionale 18 luglio 2014, n. 15: riordina tutta la disciplina regionale sulla trasparenza adeguandola alle disposizioni del d.lgs. n. 33 del 2013, ne estende il campo di applicazione agli eletti di secondo grado e agli enti partecipati e fissa gli obblighi di pubblicità delle attività legislative regionali** per favorire la partecipazione dei cittadini;
- **Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (DGR n. 68 del 27/01/2014 - Approvato con delibera di Giunta, d’intesa con l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea)**: fissa **modalità attuative, responsabilità e sanzioni in materia di pubblicazioni e adempimenti sulla trasparenza.**

L’azione di impulso e vigilanza sul rispetto degli obblighi e degli adempimenti in materia di trasparenza e integrità è affidata, come dispone il **d.lgs. n. 33 del 2013**, al **Responsabile della Trasparenza e dell’Accesso Civico**, nominato dall’Ufficio di Presidenza.

All’interno del suddetto quadro normativo, e sulla base dell’organizzazione prevista dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, gli **obblighi riguardanti i Consiglieri, gli Assessori e gli Eletti di secondo grado** (Difensore civico, Garanti, Collegio di revisione, ecc.) sono **riassumibili nei seguenti adempimenti**, previsti dall’art. 14 del d.lgs. n.33 del 2013 e dall’art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale n.1 del 2012:

- **Obblighi di pubblicazione all’insediamento e ad ogni variazione.**

Ad ogni variazione, devono essere aggiornati i seguenti dati per ogni consigliere regionale:

- l’atto di proclamazione;
- la dichiarazione delle spese elettorali;

- l'atto di nomina per gli assessori;
- il curriculum in formato europeo;
- le date di inizio e fine del mandato elettivo;
- le date di inizio e fine di ogni funzione assunta in seno agli organi dell'Assemblea legislativa;
- le date di inizio e fine dell'incarico di assessore in seno alla Giunta regionale.

- ***Obblighi di pubblicazione mensile.***

Sono aggiornati mensilmente:

- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
- gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

- ***Obblighi di pubblicazione annuale.***

Ogni anno devono essere pubblicati e aggiornati:

- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- la dichiarazione patrimoniale;
- la dichiarazione dei redditi;
- le variazioni della situazione patrimoniale;
- le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il 2° grado;

Il mancato rispetto di tali obblighi è fortemente sanzionato dall'art 47, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, che, al riguardo, dispone *“La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.”*

La legge regionale n. 1 del 2012 richiama e rinvia alle medesime sanzioni sopra richiamate.

Analisi del quadro normativo

La **legge regionale 30 marzo 2012, n. 1** (*“Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione”*), riconoscendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici come condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica, ha introdotto per la Regione Emilia-Romagna **innovativi strumenti di trasparenza per la comunicazione della propria attività (art. 1)**.

Successivamente, la **legge 6 novembre 2012, n. 190** (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*), cd. **“legge anticorruzione”**, all’**art. 1, comma 35**, ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi, un **decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, **nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:**

- a) *ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;*
- b) *previsione di forme di pubblicità sia in ordine all’uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;*
- c) *precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lett. a devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica;*
- d) *ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;*
- e) *definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;*
- f) *obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui sopra anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità;*
- g) *individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;*

h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

In attuazione della delega citata, è stato emanato il **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** (*“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*), **in vigore dal 20 aprile 2013**, che **riorganizza tutto ciò che è stato approvato in materia di trasparenza e diffusione delle informazioni per le pubbliche amministrazioni e introduce sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli stabiliti** (cd. *“decreto salva trasparenza”*).

In particolare l'**art. 14** (*Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*) prevede testualmente che:

“1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;

e) gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio”.

L'art. 47, comma 1, prevede, poi, la seguente **specifica sanzione**:

“La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato”.

Successivamente, la **legge regionale n. 1 del 2012** è stata modificata dall'**art. 12 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 15**, prioritariamente con l'**intento di coordinarne le previsioni con quelle dettate a livello nazionale dal d.lgs. n. 33 del 2013**.

Ai sensi dell'**art. 2 (Obiettivi)**:

“Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione” (comma 1);

“La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, su proposta dei responsabili della trasparenza, adotta annualmente il Programma Triennale della trasparenza e l'integrità con il quale viene individuato l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013 e della presente legge alle Agenzie e agli organismi regionali” (comma 2).

Ai sensi dell'**art. 3 (Anagrafe degli eletti e dei nominati)**:

“L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti richiesti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, con riferimento ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali” (comma 1);

“Con le stesse modalità, contenuti e formati previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 174 del 2012 convertito dalla legge n. 213 del 2012, l'Assemblea legislativa rende disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti relativi ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa” (comma 2);

“Nel caso di inadempienza parziale o totale nella pubblicazione e trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla relativa disciplina applicativa” (comma 3).

Ai sensi dell'**art. 4** (*Attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale*):

“Sono pubblicati nel sito dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun Consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali gli atti assembleari presentati con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni; il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e i voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati” (comma 1);

“La pubblicità dei lavori assembleari è assicurata con la pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea, attraverso la pubblicazione delle convocazioni, degli ordini del giorno delle stesse, dei relativi verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere, per seduta e per argomento trattato e, comunque, secondo specifiche modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea” (comma 2).

Ai sensi dell'**art. 5** (*Modalità di informazione e comunicazione sui portali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale*):

“I dati e le informazioni di cui all'articolo 3 sono pubblicati nelle idonee sezioni del portale Amministrazione Trasparente previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla base delle specifiche organizzative e tecniche previste dal Programma triennale della trasparenza” (comma 1);

“I dati e le informazioni di cui all'articolo 4 della presente legge devono essere raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio e non in forme aggregate. La loro pubblicazione deve essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi” (comma 2).

L'**art. 6** (*Tutela dei dati personali*) sancisce che:

“Le pubblicazioni sui portali internet dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla presente legge si adeguino, comunque, alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”.

L'**art. 7** (*Estensione delle disposizioni*) estende l'applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013 agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione Emilia-Romagna nonché alle società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente stessa (**comma 1**), prevedendo, inoltre, la sospensione di qualsiasi pagamento da parte della Giunta regionale, dell'Assemblea legislativa e da parte di tutti i soggetti ricompresi nel campo di applicazione del Programma triennale della trasparenza in caso di mancata pubblicazione di tutti o parte dei dati previsti dal decreto medesimo (**comma 2**).

Infine, l'**art. 8** (*Sanzioni*) stabilisce che *“Alle violazioni della presente legge regionale si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla relativa disciplina applicativa” (comma 1);* prevede, inoltre, l'adozione, da parte della Regione, di apposito regolamento per l'applicazione concreta del regime sanzionatorio (**comma 2**).

Sezione V - Le funzioni dei consiglieri regionali

Nell'art. 30 dello Statuto e nel Titolo XI del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa vengono definite le "Prerogative dei consiglieri".

Ogni Consigliere ha il diritto:

- *di esercitare l'iniziativa delle leggi e di ogni atto di indirizzo politico generale della Regione di competenza dell'Assemblea (atti di programmazione e amministrativi, delibere, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno), nonché di proporre l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea presentando richiesta alla Conferenza dei presidenti di gruppo o al Presidente dell'Assemblea, non oltre la prima ora dall'inizio dei lavori di ogni seduta (**potere d'iniziativa per la determinazione dell'indirizzo politico generale della Regione**);*
- *di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni (**sindacato ispettivo**);*
- *di ottenere da ogni ufficio regionale, da Istituzioni, enti o agenzie regionali e dalle società partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio (**diritto d'accesso**).*

Sia nello Statuto, che nel Regolamento interno sono contenute altre norme che assegnano ai Consiglieri diversi compiti.

L'art. 31 dello Statuto riguarda i "Principi del Regolamento interno".

Tra questi è ricompresa (comma 1, lettera g):

-la possibilità per ogni singolo Consigliere di esercitare un controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di controllo ispettivo e la possibilità di sottoporre a costante verifica l'attività della Giunta e dell'amministrazione regionale;

All'art.38, comma 4, si prevede inoltre che:

-Tutti i Consiglieri regionali possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti.

E il comma 1, art. 50, recita:

-L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere regionale.

Altre previsioni rilevanti sono inserite nel **Regolamento interno**:

*-Spetta alla Giunta per il regolamento il parere su questioni interpretative del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente dell'Assemblea, anche su richiesta di un singolo Consigliere nel corso della seduta (**art. 9, comma 1**).*

*-L'iniziativa delle proposte di modifica del regolamento interno compete esclusivamente ai Consiglieri regionali (**art. 9, comma 5**).*

-Il programma dei lavori dell'Assemblea è predisposto tenuto conto di eventuali richieste scritte che possono essere rivolte da uno o più Consiglieri al Presidente (art. 16, comma 4).

-Prima che la Commissione referente inizi l'esame dell'articolato, l'Assemblea, anche su richiesta di un Consigliere, può deliberare a maggioranza assoluta la procedura redigente da parte della Commissione referente (art. 35, comma 1).

-L'Assemblea, anche su richiesta di un Consigliere, può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il potere deliberante della Commissione competente ad esclusione di progetti di legge, di regolamento e di atti di programmazione (art. 35, comma 5).

-Almeno una volta all'anno la Commissione Bilancio, Affari generali e istituzionali è informata dalla Giunta e aggiorna i dati in suo possesso in merito alle indennità lorde percepite dai Presidenti e dai componenti, di nomina regionale, dei Consigli di amministrazione delle Società, degli Enti pubblici e privati e di ogni altro Organismo a cui la Regione partecipa. Tali dati possono essere forniti dalla Commissione ad ogni Consigliere che ne faccia richiesta (art. 39, comma 10).

-L'Assemblea con deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, istituisce commissioni d'inchiesta, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 40, comma 1, dello statuto, determinando la durata e i poteri della commissione in modo da assicurare l'efficacia dei suoi lavori, l'oggetto ed i limiti dell'inchiesta, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo assembleare (art. 60, comma 1).

-La richiesta di istituzione della Commissione d'inchiesta può essere formulata da ciascun consigliere regionale ed è presentata all'Ufficio di presidenza e inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea (art. 60, comma 2; identica disciplina è prevista dall'art. 61 per quanto riguarda l'istituzione di Commissioni di ricerca e di studio).

-Il Presidente non è tenuto a verificare se l'Assemblea sia o meno in numero legale per deliberare, salvo che gli sia richiesto da un Consigliere e l'Assemblea stia per procedere ad una votazione per alzata di mano (art. 65).

-Su proposta di chi presiede l'Assemblea, di un rappresentante della Giunta o di un consigliere, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta (art. 66, comma 2).

-Nel corso della seduta ciascun Consigliere o Assessore può proporre per iscritto al Presidente dell'Assemblea l'inversione dell'ordine del giorno (art. 75, comma 1).

-La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere proposta per iscritto al Presidente dell'Assemblea non oltre la prima ora dall'inizio dei lavori di ogni seduta, sempre che sugli argomenti risulti esaurita, se occorrente, la funzione preparatoria e referente della commissione assembleare competente (art. 75, comma 3).

-Esclusi i casi in cui per espressa disposizione di regolamento è prevista la discussione limitata ad un oratore a favore ed uno contro, un solo consigliere per ogni gruppo ha facoltà di parlare, una sola volta, per spiegare il proprio voto (dichiarazione di voto) (art. 79, comma 1).

-L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, salvo diverse disposizioni dello statuto, della legge o del presente regolamento e salvo che non sia richiesta da un Consigliere la votazione palese attraverso il dispositivo elettronico o per appello nominale. In tal caso prevale la richiesta di votazione attraverso dispositivo elettronico (art. 80, comma 2).

-Gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere presentati da ciascun Consigliere e dalla Giunta (art. 95, comma 1).

► **L'iniziativa legislativa e di indirizzo politico generale**

Le **risoluzioni**, le **mozioni** e gli **ordini del giorno** sono, insieme alle **leggi** (a cui è dedicata un'ampia trattazione alla Sezione VI della Parte Seconda del Vademecum), agli **atti di programmazione e amministrativi** e alle **delibere**, i tipici strumenti attraverso i quali l'Assemblea determina l'**indirizzo politico generale della Regione**.

Ogni Consigliere ha potere d'iniziativa in tal senso e può anche proporre l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea (art. 28, comma 1, dello Statuto e art. 103, comma 1, del Regolamento interno).

Il Presidente dell'Assemblea verifica periodicamente lo *stato di attuazione degli atti di indirizzo presentati (art. 103, comma 3, del Regolamento interno)*.

Il Titolo XI del Regolamento interno, "Prerogative dei consiglieri regionali e altre disposizioni", al Capo I, specifica la natura e le modalità di presentazione e trattazione degli atti di indirizzo.

Le risoluzioni

Gli articoli 104, 105 e 106 del **Regolamento interno riguardano in particolare le risoluzioni, che sono (art. 104):**

...uno strumento d'indirizzo politico tramite il quale l'Assemblea evidenzia i propri orientamenti su particolari questioni e definisce le linee guida per la sua attività e per l'attività della Giunta.

La risoluzione può essere proposta da uno o più consiglieri o da un Presidente di commissione su mandato della commissione stessa.

Il proponente può richiedere che la Conferenza dei presidenti di gruppo, sentita la Giunta, fissi la data della discussione.

Su richiesta del presentatore, la Conferenza dei presidenti di gruppo può disporre l'assegnazione di una risoluzione alla commissione competente, che può pronunciarsi con il voto.

La commissione può comunque richiedere che della relativa votazione sia investita l'Assemblea.

Le risoluzioni possono essere presentate anche in occasione di dibattiti in Assemblea sulle relazioni annuali della Giunta sul contenzioso costituzionale e sulle comunicazioni di cui all'art. 76 (comunicazioni della Giunta e delle commissioni) e sono votate al termine della discussione.

L'art. 105 tratta della discussione congiunta di più risoluzioni:

Più risoluzioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di una discussione unica, sia in Aula che in commissione.

Fino al momento della votazione finale della risoluzione è consentito ai consiglieri di aggiungere la propria firma.

Se una risoluzione è ritirata, uno dei firmatari ha diritto di illustrarne le ragioni. Se la risoluzione è stata sottoscritta da più presentatori, il ritiro deve essere effettuato da tutti i presentatori. La risoluzione ritirata non può essere fatta propria da altri.

L'art. 106 regola l'esame delle risoluzioni:

L'esame di ciascuna risoluzione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione sugli emendamenti.

Gli emendamenti possono essere sottoposti a votazione solo dopo il parere positivo del proponente. Se la risoluzione è presentata da più consiglieri, il parere è espresso dal primo firmatario o dal secondo in caso di sua assenza, e così similmente in caso di ulteriori assenze.

Gli ordini del giorno

L'art. 108 riguarda la presentazione di ordini del giorno:

Nel corso della discussione degli atti di competenza dell'Assemblea possono essere presentati per iscritto e svolti ordini del giorno di indirizzo per l'attività della Giunta in relazione agli atti in esame. Essi devono riferirsi a parti o articoli già approvati o all'atto nel suo complesso e sono votati al termine dell'approvazione dell'ultimo emendamento o articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun Consigliere può presentare non più di un ordine del giorno, come primo firmatario (comma 1).

Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono sostanzialmente emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente può dichiararlo inammissibile (comma 2).

Gli emendamenti all'ordine del giorno possono essere sottoposti a votazione solo dopo il parere positivo del proponente (comma 3).

Il Capo II dello stesso Titolo XI del Regolamento interno disciplina le mozioni di sfiducia e censura.

L'art. 110 riguarda la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta:

La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed è portata in discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione (comma 1).

Mozione

*Al Presidente
dell'Assemblea legislativa*

L'Assemblea legislativa regionale

EVIDENZIATO

.....

CONSIDERATO

.....

VALUTATO

.....

Preso atto di quanto sopra, l'Assemblea legislativa regionale

SFIDUCIA (o censura o revoca)

.....

Firme.....

Risoluzione

***Al Presidente
dell'Assemblea legislativa***

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

PREMESSO CHE

.....

PRESA VISIONE

.....

VISTO

.....

IMPEGNA LA GIUNTA A

.....

Firme.....

► Il sindacato ispettivo

Il Capo III del Titolo XI del Regolamento interno disciplina l'attività di Sindacato ispettivo.

Le *interrogazioni* e le *interpellanze (artt.112-118)* sono gli *atti ispettivi la cui presentazione consente ai Consiglieri di esplicitare il controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale.*

Le interrogazioni

L'art. 112 del Regolamento interno recita:

L'interrogazione, presentata per iscritto al Presidente dell'Assemblea, consiste in una domanda rivolta alla Giunta concernente le competenze della Regione, per sapere se un fatto è vero, se alcuna informazione è pervenuta o è esatta, se la Giunta intende comunicare all'Assemblea documenti o notizie o ha preso o intende prendere alcun provvedimento su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni sull'attività dell'Amministrazione regionale (comma 1).

Nel presentare un'interrogazione il Consigliere dichiara se intende ricevere risposta orale in Commissione o risposta scritta. Nel caso di risposta in Commissione, la Commissione, esaurito lo svolgimento dell'interrogazione, comunica la risposta al Presidente che ne dà notizia all'Assemblea (comma 3).

L'art. 113 prevede le modalità di svolgimento delle interrogazioni:

Le risposte alle interrogazioni in Commissione, di durata non eccedente i dieci minuti, possono essere precedute dalla relativa illustrazione e seguite dalla replica dell'interrogante, per un tempo complessivo non superiore ai dieci minuti, per motivare se è o no soddisfatto (comma 1).

La risposta orale in Commissione deve essere data dal Presidente della Regione, dal Sottosegretario alla Presidenza o da un Assessore, entro trenta giorni dall'assegnazione alla Commissione (comma 3).

La risposta scritta all'interrogazione deve pervenire al Consigliere e, per conoscenza, al Presidente dell'Assemblea entro trenta giorni dall'annuncio in Aula. Il tempo può essere raddoppiato su richiesta al Presidente dell'Assemblea da parte di chi è tenuto alla risposta (comma 4).

Il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione in Aula della mancata risposta alle interrogazioni da parte della Giunta nei termini previsti. Decorsi inutilmente trenta giorni da tale comunicazione, il Presidente dell'Assemblea richiama la Giunta per la risposta; decorsi ulteriori trenta giorni senza risposta, l'interrogazione può essere trasformata dal proponente in una mozione (risoluzione), che è inserita al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della tornata assembleare successiva (comma 5).

L'art. 114 disciplina le interrogazioni di attualità a risposta immediata in Aula:

Di norma all'inizio della prima seduta antimeridiana di ogni tornata dell'Assemblea, un Consigliere per ogni Gruppo può svolgere un'interrogazione a risposta immediata su questioni di particolare rilevanza sociale e politica o su questioni d'interesse regionale. Per i gruppi formati da almeno dieci consiglieri possono essere svolte due interrogazioni (comma 1).

Il Consigliere che rivolge un'interrogazione al Presidente della Regione deve presentare l'interrogazione, che consiste in una domanda formulata in modo chiaro e conciso su un argomento connotato da urgenza o particolare attualità, formalizzandola per iscritto al Presidente dell'Assemblea almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta (comma 2).

Nel caso in cui le richieste per gruppo siano più di quelle consentite, il Presidente tiene conto dell'ordine di presentazione o dell'intesa raggiunta tra i presentatori di ogni gruppo comunicata entro le ore dodici del giorno precedente. Il Presidente dell'Assemblea trasmette immediatamente al Presidente della Giunta e al sottosegretario le interrogazioni che saranno discusse in seduta. Le interrogazioni non trattate decadono (comma 3).

All'interrogazione di attualità risponde il Presidente della Regione, il Sottosegretario o un Assessore per un tempo massimo di tre minuti. L'illustrazione della domanda e la replica non possono superare complessivamente i sei minuti (comma 4).

Le interpellanze

L'art. 115 definisce la presentazione delle interpellanze:

L'interpellanza riguarda gli intendimenti e le scelte della Giunta e del Presidente della Regione, cui compete la risposta in Aula che può delegare al Sottosegretario o all'Assessore competente. L'interpellanza è volta a conoscere lo stato d'attuazione degli indirizzi approvati dall'Assemblea, i motivi e gli intendimenti della condotta della Giunta su determinati problemi o le sue valutazioni su fatti d'interesse regionale o in merito ad accordi sottoscritti con enti locali o altri soggetti pubblici e privati (comma 1).

L'interpellanza è a risposta orale in Aula ed è presentata per iscritto al Presidente dell'Assemblea (comma 2).

Interpellante e Presidente della Regione o suo delegato possono in ogni momento concordare di trasformare l'interpellanza in interrogazione a risposta scritta, dandone informazione al Presidente dell'Assemblea (comma 3).

L'art. 116 ne disciplina lo svolgimento:

All'interpellanza risponde, entro trenta giorni dall'annuncio in Aula, il Presidente della Regione, il Sottosegretario o l'Assessore competente. L'illustrazione dell'interpellanza e la replica non possono superare complessivamente gli otto minuti evidenziando anche la ragione per cui si è soddisfatti o meno della risposta (comma 1).

*Se l'interpellanza è sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interpellanti, si intende che tali diritti competono al primo firmatario o, in sua assenza, nell'ordine agli altri firmatari (**comma 2**).*

*Nel giorno fissato per lo svolgimento dell'interpellanza, la Giunta può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. In tal caso, contestualmente, la Giunta comunica il termine entro il quale provvederà a rispondere. Su tale dichiarazione l'interpellante può intervenire per due minuti (**comma 3**).*

*Il Presidente dell'Assemblea decide quali interpellanze hanno priorità nella risposta, tenendo conto dell'ordine di presentazione, di una opportuna ripartizione fra i consiglieri interpellanti e favorendo il raggruppamento delle risposte per materia e tenendo, altresì, conto delle indicazioni di cui al comma 5. Se vi è un elevato numero di interpellanze che non hanno ancora ricevuto risposta, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo può decidere, sentita la Giunta, la convocazione di una seduta dell'Assemblea appositamente dedicata alla loro trattazione (**comma 4**).*

*I presidenti di gruppo, in sede di formazione dell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, possono indicare quali interpellanze hanno priorità nella risposta (**comma 5**).*

L'art. 117 riguarda il tempo riservato alle interpellanze:

*Di norma i primi sessanta minuti per ciascuna seduta antimeridiana e non meno di trenta minuti per ciascuna seduta pomeridiana sono dedicati allo svolgimento delle interpellanze (**comma 1**).*

L'art. 118 prevede disposizioni comuni alle interpellanze e alle interrogazioni:

*Entro due settimane dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, la Giunta comunica a quali interpellanze o interrogazioni non intende rispondere, ritenendone il contenuto estraneo ai propri compiti d'istituto (**comma 1**).*

*Il presentatore può sempre ritirare l'interpellanza o l'interrogazione fino al momento in cui la Giunta si accinge a rispondere (**comma 2**).*

*L'assenza non preventivamente comunicata del presentatore comporta la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza o dell'interrogazione (**comma 3**).*

Interrogazione a risposta scritta

*Al Presidente
dell'Assemblea legislativa*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Consigliere

PREMESSO CHE

.....

RICHIAMATO CHE

.....

EVIDENZIATO CHE

.....

RICORDATO CHE

.....

INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE:

.....

Firma.....

Interrogazione a risposta immediata in Aula

*Al Presidente
dell'Assemblea legislativa*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA

Oggetto:

Il sottoscritto Consigliere

VISTI

.....

RICORDATO CHE

.....

EVIDENZIATO CHE

.....

CHIEDE ALLA GIUNTA DI SAPERE:

(una sola domanda formulata in modo chiaro e conciso su un argomento connotato da urgenza o particolare attualità)

.....

Firma.....

Interpellanza

*Al Presidente
dell'Assemblea legislativa*

Il sottoscritto Consigliere

PREMESSO CHE

.....

CONSIDERATO CHE

.....

INTERPELLA LA GIUNTA PER SAPERE:

.....

Firma.....

► Il diritto d'accesso

Il Capo IV del Titolo XI del Regolamento interno contiene le disposizioni che regolano il Diritto di accesso (art.119).

Se l'interrogazione e l'interpellanza rappresentano gli atti ispettivi tipici attraverso i quali si esplica il controllo sull'operato della Giunta e dell'Amministrazione regionale, ad esse si devono aggiungere altri strumenti ispettivi, primo fra tutti il **diritto di accesso**.

Si tratta del **diritto, riconosciuto a tutti i Consiglieri, di ottenere dagli uffici o dagli enti regionali copia dei provvedimenti adottati, nonché, più in generale, ogni notizia utile allo svolgimento del proprio mandato**, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

L'art. 119 recita:

*Le richieste di accesso ai sensi dell'articolo 30, comma 3 dello statuto, per ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato, sono trasmesse dai Consiglieri al Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea trasmette la richiesta al Presidente della Giunta regionale che provvede ad inoltrarla ai direttori generali competenti, fatto salvo il caso che la richiesta riguardi atti o informazioni di competenza dell'Ufficio di presidenza o della direzione generale dell'Assemblea, che viene trasmessa direttamente al direttore generale dell'Assemblea. I direttori generali, salvo che non vi ostino norme di legge, sono tenuti a soddisfare la richiesta entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa. Se ritengono tale termine non congruo, sono tenuti a darne immediatamente motivata comunicazione al Presidente dell'Assemblea, al Presidente della Giunta ed al consigliere interessato, precisando il termine entro cui la richiesta può essere adempiuta (**comma 1**).*

*Il Presidente dell'Assemblea dà altresì ai Consiglieri regionali, che ne fanno richiesta, tutte le informazioni sui provvedimenti assunti dall'Ufficio di Presidenza, entro quindici giorni dalla richiesta, ove possibile (**comma 2**).*



Parte seconda

L'Assemblea legislativa

L'Assemblea legislativa è il massimo organo deliberativo-rappresentativo della Regione, di cui esprime la volontà attraverso atti normativi e amministrativi.

I suoi membri sono chiamati a rappresentare l'intera popolazione della Regione e non solo i propri elettori o determinati gruppi di interesse (*divieto di mandato imperativo*).

Tale regola, tipica dei regimi di democrazia rappresentativa, è desumibile dall'**art. 67 della Costituzione**, nel quale si legge che “*ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato*”.

L'**art. 27, comma 2, dello Statuto regionale** fissa tale principio, disponendo espressamente che “*ogni componente l'Assemblea rappresenta la comunità regionale ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato*”.

L'Assemblea legislativa è riconosciuta espressamente anche a livello costituzionale. Il **comma 1 dell'art. 121 della Costituzione** recita: “*Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente*”.

Come già detto, l'art.27 dello Statuto, al comma 1, afferma: “*Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna*” e definisce l'Assemblea quale “*organo della rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo, cui spetta in esclusiva la potestà legislativa regionale*”.

L'Assemblea legislativa esercita (art. 28 dello Statuto, commi 3 e 4):

- a) *la funzione legislativa*, in via esclusiva;
- b) *la funzioni di indirizzo politico*, tendenti a determinare gli obiettivi della politica regionale;
- c) *la funzioni di controllo politico-amministrativo* sulla Giunta.


L'Assemblea organizza i propri lavori istituendo **Commissioni permanenti** (ibid., comma 5) ed esercita il potere *di indagine e di inchiesta* (ibid., comma 7), attraverso l'attività di Commissioni assembleari appositamente istituite che procedono a *indagini conoscitive*, finalizzate ad assumere informazioni presso chiunque ne sia in possesso, e a vere e proprie *inchieste*, in analogia alle indagini condotte dalle Commissioni parlamentari.

All'Assemblea legislativa è estesa la *speciale tutela penale disposta per le Camere*.

L'**art. 289 del Codice Penale** (*Attentato contro Organi costituzionali e contro le Assemblee regionali*) dispone al riguardo:

È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1. al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;



2. alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

Anche l'Assemblea legislativa, così come le Camere del Parlamento, gode di **autonomia funzionale ed organizzativa**, nonché di **autonomia finanziaria e contabile**, dotandosi, al riguardo, di propri regolamenti interni, in piena autonomia.

Sezione I - L'insediamento dell'Assemblea legislativa

Le procedure che regolano l'*insediamento dell'Assemblea legislativa* e gli *adempimenti successivi alla proclamazione dei candidati eletti Consiglieri regionali* sono contenute nell'**art. 27, comma 8, dello Statuto** e negli **articoli 2, 3, 4 e 5 del Regolamento interno**.

La prima seduta dell'Assemblea, in particolare, è materia del comma 8 dell'art. 27 dello Statuto e degli articoli 2 e 3 del Regolamento.

L'art. 2, comma 1, del Regolamento recita: *la prima seduta della nuova Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea uscente non prima di quindici e non oltre trenta giorni dalla proclamazione dei candidati eletti Consiglieri regionali*.

Nel caso di mancata convocazione entro il termine suddetto, - si legge nel citato comma dell'art. 27 dello Statuto - l'Assemblea si intende convocata d'ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva.

All'apertura di ogni legislatura – dispone il comma 2 dell'art.2 del Regolamento- è costituito un Ufficio di Presidenza provvisorio, composto dal Consigliere più anziano di età fra i presenti, che funge da Presidente, e dai due Consiglieri più giovani, uno per ciascun genere, che fungono da segretari.

Lo stesso articolo prosegue stabilendo che:

-il Presidente provvisorio comunica all'Assemblea le opzioni che i candidati proclamati eletti in più circoscrizioni abbiano presentato. Invita, altresì, coloro i quali non abbiano ancora esercitato l'opzione ad effettuarla seduta stante. Dichiarata eletto nella circoscrizione nella quale abbia riportato la maggior cifra individuale il candidato proclamato eletto che non abbia esercitato per qualsiasi ragione il diritto di opzione. Il Presidente provvisorio invita l'Assemblea a prendere atto delle opzioni e delle relative surroghe.

Il Presidente provvisorio comunica, altresì, le dimissioni pervenute dai candidati proclamati eletti e dichiara eletto chi ha diritto a subentrare. Il Presidente provvisorio invita l'Assemblea a prendere atto delle dimissioni e delle relative surroghe.

-il Presidente provvisorio comunica all'Assemblea la composizione della stessa così come determinata dalla legge elettorale vigente.

Svolti questi adempimenti, *l'Assemblea procede per appello nominale*, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, *all'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori che compongono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. (Art. 3, comma 1, del Regolamento).*

Seguono gli articoli 4 e 5 del Regolamento:

Convalida e la decadenza dei Consiglieri regionali (art. 4).

-All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di presidenza procede all'esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri eletti e propone all'Assemblea la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun componente (comma 1).

-Se, successivamente alla convalida, un consigliere regionale si trova in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, l'Ufficio di presidenza espone all'Assemblea le risultanze dell'esame della condizione del consigliere e propone la decadenza del consigliere stesso e la sua sostituzione con chi ne ha diritto (comma 2).

-Se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente dell'Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all'Ufficio di presidenza. Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'Ufficio di presidenza presenta le proprie conclusioni all'Assemblea che, entro ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni l'Assemblea lo dichiara decaduto (comma 3).

-Tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea sono notificate entro cinque giorni a coloro la cui elezione è stata annullata o che sono stati dichiarati decaduti (comma 4).

Presentazione del programma di legislatura e della Giunta regionale (art. 5).

-Nella prima seduta successiva all'insediamento, e non oltre trenta giorni, il Presidente della Regione illustra all'Assemblea il programma di legislatura e la composizione della Giunta motivando le scelte effettuate (comma 1).

-Sulle comunicazioni del Presidente della Regione si svolge un'unica discussione (...). L'Assemblea si esprime sulla composizione della Giunta e approva il programma di legislatura con una risoluzione a cui è allegato il programma stesso (comma 2).

Sezione II - Gli organi dell'Assemblea legislativa

L'*articolazione interna dell'Assemblea Legislativa* rispecchia quella del Parlamento nazionale: consta, infatti, dei seguenti organi, indispensabili al suo funzionamento:

- *il Presidente;*
- *l'Ufficio di Presidenza;*
- *i Gruppi assembleari;*
- *le Commissioni assembleari;*
- *le Commissioni assembleari speciali;*
- *la Giunta per il Regolamento.*

► IL PRESIDENTE

Il *Presidente* occupa la posizione di *primus inter pares*, nel senso che è dotato di poteri di direzione e coordinamento nei confronti degli altri membri, da esercitare con la massima imparzialità.

La *disciplina relativa alla elezione del Presidente* è contenuta nell'**art. 33, comma 4, dello Statuto regionale**:

Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti dell'Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea. Dopo tale votazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

L'elezione del Presidente avviene **a voto palese**, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione (**art. 33, comma 3, Statuto regionale**).

La *disciplina relativa alle attribuzioni del Presidente* è contenuta nell'**art. 34 dello Statuto regionale** e nell'**art. 10 del Regolamento interno**.

Il Presidente, in particolare:

- *rappresenta l'Assemblea e ne è l'oratore ufficiale, dirigendone i lavori secondo il Regolamento;*
- *procede alla convocazione dell'Assemblea almeno cinque giorni prima della seduta, ed è tenuto a convocarla qualora lo richiedano o il Presidente della Regione ovvero un decimo dei Consiglieri;*
- *tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;*
- *convoca e dirige i lavori dell'Ufficio di presidenza;*
- *convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo;*
- *cura i rapporti con il Presidente del CAL per il corretto svolgimento del procedimento legislativo;*
- *provvede all'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, alla trasmissione ai Consiglieri, alle Commissioni ed alla Giunta dei progetti di legge, dei progetti di regolamento, delle proposte di legge alle Camere, delle proposte di provvedimenti amministrativi e di altri atti di competenza dell'Assemblea a lui presentati;*
- *può, inoltre, inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti all'Assemblea riguardanti le materie di loro competenza;*
- *trasmette la richiesta di parere di conformità alla Consulta di garanzia statutaria di progetti di legge e di regolamento.*

La **Segreteria del Presidente** cura tutte le attività che attengono direttamente ad esso al suo ruolo, con particolare riferimento all'agenda degli appuntamenti.

Il **Gabinetto del Presidente** è la struttura speciale, la cui direzione è affidata al **Capo di Gabinetto**, preposta, tra l'altro, all'esercizio delle funzioni di supporto giuridico-amministrativo alle attività presidenziali, così come previste dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti, nonché alla cura dell'immagine e della comunicazione istituzionale dell'Assemblea.

Al suo interno è collocato il **Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale**.

► L'UFFICIO DI PRESIDENZA

La **disciplina relativa all'Ufficio di Presidenza** è contenuta negli **artt. 33 e 35 dello Statuto regionale** e negli **artt. 3, 11, 12, 13, 14 del Regolamento interno**.

L'**elezione dei suoi componenti** avviene anch'essa **a voto palese**, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei Consiglieri: **art. 33, comma 3, Statuto regionale**:

- *ciascun Consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.*

Quanto, invece, alle **attribuzioni**, l'Ufficio di Presidenza:

- *coadiuva il Presidente dell'Assemblea legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dell'Assemblea, amministrandone i relativi fondi di bilancio;*
- *promuove le attività d'informazione, di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari;*
- *programma i lavori dell'Assemblea e a tal fine tiene i rapporti con l'Ufficio di presidenza del CAL;*
- *mantiene i rapporti con i Gruppi assembleari e, in conformità alle decisioni dell'Assemblea, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi;*
- *riceve le proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea e le osservazioni su di esse presentate da enti e organizzazioni.*

Quanto alla **composizione**, ne fanno parte:

- *il Presidente dell'Assemblea;*
- *i Vicepresidenti, che coadiuvano il Presidente dell'Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituiscono a turno nella direzione delle sedute assembleari, nella direzione delle sedute dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti di gruppo e nelle funzioni di rappresentanza dell'Assemblea;*
- *i Segretari, che, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve dare atto soltanto delle deliberazioni e degli atti dell'Assemblea, e alla redazione del resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea. Spetta ai segretari dare lettura delle proposte e dei documenti, procedere agli appelli e tenere nota delle deliberazioni. I segretari coadiuvano il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto;*
- *i Questori, che predispongono la proposta di bilancio e di conto consuntivo dell'Assemblea; curano il buon andamento dell'amministrazione dell'Assemblea, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive dell'Ufficio di presidenza; sovrintendono al mantenimento dell'ordine in Assemblea secondo le disposizioni del Presidente; fungono da riferimento per i singoli consiglieri.*

Nel regolamento interno, all'**art. 3, comma 1 bis**, si legge:

Nel corso della legislatura l'Assemblea può revocare il Presidente dell'Assemblea, i vicepresidenti, i segretari ed i questori, collegialmente o individualmente, mediante la presentazione di apposita mozione, sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti ed approvata con voto elettronico, a maggioranza dei due terzi dei componenti. L'elezione dei nuovi componenti l'ufficio di presidenza ha luogo nella stessa seduta dell'Assemblea con le stesse modalità previste dall'articolo 33 dello Statuto.

► I GRUPPI ASSEMBLEARI

La *disciplina che riguarda i gruppi assembleari* è contenuta nell'**art. 36 dello Statuto regionale** e nell'**art. 6 del Regolamento interno**, nonché nella **legge regionale 26 luglio 2013, n. 11** (*“Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea”*).

In particolare:

- *entro dieci giorni dall'insediamento dell'Assemblea, i Consiglieri si costituiscono in gruppi. A tal fine devono dichiarare per iscritto al Presidente dell'Assemblea a quale gruppo intendono aderire;*
- *di norma ciascun gruppo assembleare è costituito da almeno due Consiglieri. Il gruppo può essere formato da un solo Consigliere, se egli rappresenta una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale regionale;*
- *i Consiglieri che non dichiarano la propria adesione a nessuno dei gruppi costituiti o che revocano la propria adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo costituito formano un unico gruppo misto;*
- *entro quindici giorni dall'insediamento dell'Assemblea, ogni gruppo comunica al Presidente dell'Assemblea il nome del proprio Presidente e del Vicepresidente se nominato;*
- *ogni Consigliere comunica tempestivamente al Presidente dell'Assemblea l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello originario;*
- *i gruppi assembleari sono organi dell'Assemblea legislativa nonché associazioni non riconosciute di consiglieri regionali nonché strumenti essenziali di azione e proiezione dei partiti e movimenti politici di cui sono espressione all'interno dell'Assemblea legislativa stessa;*
- *ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, sono assicurate a carico del bilancio dell'Assemblea le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività;*
- *ogni gruppo assembleare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un regolamento per il proprio funzionamento sulla base di un regolamento quadro definito dall'Ufficio di Presidenza. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto e procede alla sua pubblicazione sul sito web dell'Assemblea legislativa. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto è predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza;*
- *ciascun gruppo adotta un regolamento interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dall'Assemblea legislativa e per la tenuta della contabilità, nonché per il concorso di responsabilità dei componenti del gruppo rispetto alle eventuali richieste di restituzione dei contributi;*

- *l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assegna gratuitamente ai gruppi assembleari, nell'edificio in cui ha sede l'Assemblea legislativa, una sede adeguata alla loro consistenza numerica. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione dell'Assemblea legislativa: all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura delle sedi dei gruppi assembleari; alla fornitura ai gruppi assembleari, con suddivisione degli oneri tra l'Assemblea legislativa ed i gruppi stessi, di linee telefoniche e di telecomunicazione, e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione; alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri;*
- *a ciascun gruppo sono assegnati contributi per il funzionamento e per le spese di personale determinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo e ne autorizza il pagamento in due rate semestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata;*
- *i fondi erogati dall'Assemblea legislativa ai gruppi sono accreditati in due distinti conti correnti bancari, dedicati in via esclusiva rispettivamente l'uno alle spese di funzionamento e l'altro alle spese del personale, intestati al gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente;*
- *i gruppi assembleari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 20 gennaio di ogni anno il rendiconto relativo all'anno precedente;*
- *ai fini della verifica di regolarità e di conformità del rendiconto annuale il Collegio regionale dei revisori dei conti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, attesta la regolarità e la conformità delle spese di funzionamento e del personale dei gruppi assembleari dell'Assemblea legislativa;*
- *il Collegio regionale dei revisori dei conti effettua, inoltre, periodici riscontri a cadenza quadrimestrale presso i singoli gruppi. Di ogni riscontro viene redatto un verbale per singolo gruppo su apposito libro vidimato dalla direzione generale. Una copia del verbale e delle risultanze contabili analitiche è inviata, a cura del Collegio regionale dei revisori dei conti, al presidente del gruppo e per conoscenza all'Ufficio di Presidenza entro trenta giorni dalla sua redazione;*
- *l'Ufficio di Presidenza prende atto con propria deliberazione delle risultanze del controllo del Collegio dei revisori sulla rendicontazione dei gruppi; il rendiconto dei gruppi e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Presidente dell'Assemblea legislativa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;*
- *i gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo e segreteria; l'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'Ufficio di Presidenza, secondo criteri di proporzionalità ed equità entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria*

D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale;

- *i gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, oppure, per la necessità di acquisire persone con esperienza professionale maturata limitatamente alla corrente legislatura per almeno un anno presso strutture di supporto agli organi politici regionali, chiedono all'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto.*

► LE COMMISSIONI ASSEMBLEARI

La **disciplina che riguarda le Commissioni assembleari** è contenuta negli **artt. 38, 39 e 41 dello Statuto regionale** e negli **artt. 7, 8, 15, 24-39, 42-44 del Regolamento interno**.

In particolare:

- *l'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera, all'inizio di ogni legislatura, il numero delle Commissioni assembleari permanenti, determinandone anche la rispettiva competenza per materia;*
- *è istituita per Statuto la Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali, la quale vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale e sull'amministrazione del personale e la cui presidenza è attribuita alle opposizioni;*
- *ogni Gruppo esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri ad esso iscritti. Ogni Consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dal Gruppo cui appartiene;*
- *ciascun Gruppo designa i propri rappresentanti per ogni Commissione e, tramite il proprio Presidente, comunica al Presidente dell'Assemblea i nomi dei designati ed il numero di voti rappresentati a ciascuno di essi attribuito. Il Presidente ne dà notizia ai Presidenti delle Commissioni competenti, alla Giunta e a tutti i Consiglieri;*

- ogni Consigliere fa parte di almeno una Commissione e, nelle Commissioni di cui non fa parte, può sostituire a tutti gli effetti un collega di Gruppo assente, previa comunicazione al Presidente;
- ogni Commissione ha un Presidente, eletto dall'Assemblea all'inizio della legislatura con le stesse modalità e procedure previste per il Presidente dell'Assemblea, e due Vicepresidenti, eletti dalla Commissione nel proprio seno. Presidente e Vicepresidenti compongono l'Ufficio di Presidenza della Commissione;
- l'Assemblea può revocare individualmente i Presidenti di Commissione mediante la presentazione di apposita mozione, sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti ed approvata con voto elettronico a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nella stessa seduta l'Assemblea procede all'elezione del nuovo Presidente con le modalità di cui al punto precedente;
- il Presidente convoca e presiede i lavori della Commissione e mantiene i rapporti con il Presidente e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. Partecipa, inoltre, alle riunioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo e rappresenta le eventuali proposte o considerazioni della Commissione stessa;
- i Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella direzione della Commissione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito alternativamente dai Vicepresidenti;
- spetta all'Ufficio di Presidenza delle Commissioni valutare gli atti e le proposte pervenute, predisporre l'ordine del giorno della seduta, nonché proporre alla Commissione il calendario delle consultazioni, delle udienze conoscitive, delle audizioni e di ogni altra iniziativa;
- le Commissioni non possono prendere in carico alcun oggetto che non sia stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea e loro assegnato dal Presidente dell'Assemblea, in sede referente o consultiva, secondo il criterio della competenza per materia;
- le Commissioni in sede consultiva hanno a disposizione quattordici giorni dalla nomina del relatore per i progetti di legge e ventiquattro giorni negli altri casi per esprimere il parere alla Commissione in sede referente, trascorsi i quali essa può procedere senz'altro all'esame dell'oggetto;
- i testi degli argomenti assegnati o di competenza della Commissione devono pervenire ai commissari almeno dieci giorni prima della loro trattazione in Commissione, salvo motivate ragioni d'urgenza stabilite dal Presidente;
- le Commissioni hanno la funzione preparatoria, referente e redigente delle leggi e dei regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Assemblea;
- la funzione redigente delle leggi spetta alla Commissione qualora l'Assemblea deliberi a maggioranza assoluta questa procedura. In tal caso la Commissione referente approva definitivamente i singoli articoli, mentre all'Assemblea spetta l'approvazione finale con un unico voto complessivo;
- l'Assemblea può, altresì, deliberare con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti il potere deliberante della Commissione competente ad eccezione di progetti di legge, di regolamento e di atti di programmazione. In tal caso l'atto è definitivamente approvato in Commissione;
- per ciascun progetto di legge la Commissione referente procede immediatamente a nominare un

relatore (di maggioranza), il quale diventa il riferimento istituzionale per tutto l'iter di discussione del provvedimento in Commissione e successivamente in Assemblea. I commissari che rappresentano un quinto dei voti assegnati possono chiedere la nomina di un relatore di minoranza;

- nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano, riferendone periodicamente all'Assemblea, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività amministrativa degli enti e delle aziende dipendenti o partecipate;*
- tutti i Consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti, con diritto di voto solo nelle Commissioni di cui fanno parte;*
- le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei componenti della Giunta nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione;*
- le Commissioni assembleari possono consultare le rappresentanze della società civile e acquisire apporti di enti ed associazioni;*
- per leggi e per atti amministrativi rilevanti, nonché in merito alle designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente o dell'Assemblea legislativa, le Commissioni possono indire udienze conoscitive ed audizioni;*
- a tale scopo, all'inizio di ogni legislatura viene compilato a cura dell'Ufficio di Presidenza l'albo generale delle associazioni che chiedono di essere consultate dalle Commissioni sulle materie di loro interesse.*

Nel corso della precedente legislatura (IX legislatura), l'Assemblea legislativa ha istituito le seguenti Commissioni:

Commissione I: *Bilancio, Affari generali ed istituzionali;*

Commissione II: *Politiche economiche;*

Commissione III: *Territorio, Ambiente, Mobilità;*

Commissione IV: *Politiche per la Salute e Politiche sociali;*

Commissione V: *Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport;*

Commissione VI: *Statuto e Regolamento;*

Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.

Lo **Statuto regionale** disciplina la **Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini** da ultimo richiamata all'**art. 41**, in cui si legge:

La legge regionale istituisce, presso l'Assemblea legislativa, la Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disciplinando le modalità che ne garantiscano il funzionamento.

*Si tratta della **legge regionale 15 luglio 2011, n. 8** (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini), che prevede, in sintesi, la seguente disciplina:*

Istituzione e finalità della Commissione

In armonia con la normativa dell'Unione europea, secondo i principi e per le finalità di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117, comma settimo, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è istituita ed ha sede presso l'Assemblea legislativa la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.

La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti il contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e la promozione di politiche di pari opportunità con particolare riguardo alle condizioni di fatto e di diritto delle donne, anche migranti, per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di piena parità tra donne e uomini.

La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone;*
- b) valorizzazione della differenza di genere e sostegno di percorsi rivolti all'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile, diretti alla parità giuridica e sociale tra donne e uomini;*
- c) creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente tra le donne elette nelle istituzioni, gli organismi che si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, le rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonché le realtà e le esperienze femminili presenti nella regione;*
- d) monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi, in particolare di garantire criteri equi di accesso ai servizi rivolti alle persone e alle famiglie.*

Competenze della Commissione

La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui sopra.

In particolare la Commissione, per quanto di competenza:

a) *esprime pareri e formula osservazioni e proposte alla Commissione assembleare referente su progetti di legge e su proposte di atti di programmazione ad essa assegnati in sede consultiva, per gli aspetti di competenza, dal Presidente dell'Assemblea;*

b) *valuta, anche con il supporto di competenti organismi, lo stato di attuazione nella regione delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di democrazia paritaria, pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi sociali ed attività culturali;*

c) *elabora proposte di adeguamento normativo al fine della loro presentazione all'Assemblea legislativa;*

d) *promuove iniziative, anche in collaborazione con gli organismi competenti, volte a sostenere l'adozione di azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati nel lavoro, nella ricerca, nella formazione, nell'istruzione, nella cultura, nell'organizzazione dei tempi di vita, familiari e di lavoro, per espandere l'accesso delle donne al lavoro, incrementare le loro opportunità di formazione e progressione di carriera professionale, sviluppare l'imprenditorialità femminile e le attività libero professionali, nonché ogni iniziativa utile volta al contrasto a tutte le forme di discriminazione di cui sopra;*

f) *promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza regionale e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica, sociale, economica e culturale;*

g) *svolge indagini conoscitive e ricerche sulle condizioni di vita materiali e simboliche delle donne nell'ambito regionale e sulle disparità in genere;*

h) *cura la diffusione delle informazioni raccolte, anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, l'uso della stampa e delle strutture radiotelevisive;*

j) *si rapporta con le istituzioni e gli organismi nazionali ed europei impegnati in materia.*

Composizione e funzionamento della Commissione

La Commissione è composta da consigliere e consiglieri regionali in carica.

Il presidente della Commissione è eletto dall'Assemblea legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri regionali con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione dei presidenti delle Commissioni permanenti.

La Commissione si compone ed opera con le stesse modalità, procedure, durata e criteri di rappresentanza previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno per le Commissioni permanenti.

L'art. 3 bis della succitata legge dispone, poi, in via transitoria, che **la Commissione esercita la funzione preparatoria e referente** in ordine al progetto di legge quadro regionale in materia di pari opportunità (si veda, al riguardo, la **legge regionale 27 giugno 2014, n. 6** "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere"), ai progetti di legge regionali contro la violenza di genere e le discriminazioni, e a eventuali altri progetti di legge regionali attinenti e abbinabili.

► LE COMMISSIONI ASSEMBLEARI SPECIALI

Possono essere costituite **Commissioni speciali**, tra le quali particolare importanza rivestono quelle di inchiesta. Tali Commissioni speciali sono previste e disciplinate dall'**art. 40 dello Statuto regionale** e dagli **artt. 60 e 61 del Regolamento interno**.

In particolare:

- *l'Assemblea legislativa, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire Commissioni assembleari speciali con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, oppure su ogni altra questione di interesse regionale, determinando la durata e i poteri della Commissione in modo da assicurare l'efficacia dei suoi lavori, l'oggetto ed i limiti dell'inchiesta, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun Gruppo assembleare;*
- *la richiesta di istituzione della Commissione d'inchiesta può essere formulata da ciascun Consigliere regionale ed è presentata all'Ufficio di Presidenza e inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea;*
- *al termine dei suoi lavori, la Commissione d'inchiesta presenta la relazione finale all'Assemblea;*
- *le Commissioni d'inchiesta assommano tutti i poteri ispettivi e di controllo previsti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi regionali;*
- *alla Commissione non è opponibile, da parte dei collaboratori regionali, il segreto d'ufficio;*
- *per lo svolgimento dell'attività delle Commissioni d'inchiesta valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dell'attività delle Commissioni permanenti;*
- *le Commissioni d'inchiesta riferiscono del loro operato esclusivamente all'Ufficio di Presidenza e all'Assemblea;*
- *l'Assemblea, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire anche Commissioni speciali di ricerca e di studio su materie che comunque interessino la Regione, indicando lo specifico oggetto dello studio e determinando la durata, il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun Gruppo assembleare;*
- *per lo svolgimento dell'attività delle Commissioni di indagine e di studio valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dell'attività delle Commissioni permanenti.*

► LA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

La disciplina relativa alla *Giunta per il regolamento* è contenuta nell'**art. 9 del Regolamento interno**.

In particolare:

- *all'inizio di ogni legislatura, è istituita la Giunta per il regolamento assembleare, cui spetta il parere su questioni interpretative del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente dell'Assemblea, anche su richiesta di un singolo Consigliere nel corso della seduta;*
- *il Presidente dell'Assemblea dà tempestiva informazione a tutti i Consiglieri delle determinazioni assunte e dei pareri adottati dalla Giunta per il regolamento;*
- *la Giunta per il regolamento assembleare è composta dal Presidente dell'Assemblea, da tre Consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre espressi dalle opposizioni;*
- *la Giunta per il regolamento può proporre all'Assemblea modifiche ed integrazioni al regolamento, che l'esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie od utili allo svolgimento dei lavori.*

Sezione III - L'organizzazione dei lavori assembleari

La *disciplina della organizzazione dei lavori d'Aula* influisce profondamente, oltre che sullo stesso ruolo assegnato all'Assemblea legislativa, anche sui rapporti dell'Assemblea legislativa, nelle sue componenti di maggioranza e opposizione, con la Giunta e il suo Presidente, nonché, più in generale, sul coordinamento, formale e sostanziale, tra le varie istituzioni rappresentative (ad esempio, tra Assemblea e Commissioni).

In relazione a tutto ciò, appare di fondamentale importanza il *ruolo riconosciuto al Presidente dell'Assemblea Legislativa*, che, ai sensi dell'**art. 10, comma 2, del Regolamento interno**, tutela le prerogative dei Consiglieri e la garanzia effettiva delle loro funzioni, assicura il buon andamento dei lavori dell'Assemblea facendo osservare il regolamento, dirige la discussione e concede la facoltà di parlare nel rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento; stabilisce, infine, l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.

Al Presidente è, dunque, assegnato il ruolo di concreta sintesi politica e di tutela degli interessi sia della maggioranza che della opposizione, il cui svolgimento non è, tuttavia, discrezionale, ma, al contrario, è vincolato al rispetto delle regole contenute nel Regolamento interno, che deve applicare rigorosamente.

► La programmazione dei lavori assembleari e l'organizzazione dei tempi di discussione

I lavori assembleari sono organizzati secondo il *metodo della programmazione*, con la seguente successione:

- *programmazione dei lavori;*
- *calendario dei lavori;*
- *ordine del giorno delle sedute.*

Pertanto, non si può discutere né decidere su materie che non siano state preventivamente iscritte all'ordine del giorno: la finalità è, evidentemente, quella di evitare decisioni a sorpresa.

La programmazione dei lavori è prevista anche in relazione alle Commissioni, la cui attività deve, peraltro, coordinarsi coi lavori dell'Assemblea.

L'effettività della regola della programmazione è, comunque, assicurata da procedure che garantiscano la certezza della decisione: emblematica è l'utilizzazione del *contingentamento dei tempi di discussione*, finalizzato ad impedire comportamenti ostruzionistici.

L'*organizzazione dei lavori assembleari* è disciplinata dal **Titolo III del Regolamento interno (artt. 16-24)**.

In particolare, per quanto riguarda la *programmazione dei lavori*:

- *l'Assemblea organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione;*
- *il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo per un periodo di tre mesi;*
- *a tali fini, il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di Presidenza, i Presidenti dei Gruppi assembleari e i Presidenti di Commissione, con la partecipazione del Presidente della Giunta o del Sottosegretario o di un Assessore delegato dal Presidente;*
- *il programma è predisposto sulla base dei lavori delle Commissioni, degli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea, delle proposte della Giunta e dei Gruppi assembleari di maggioranza e di opposizione e tenuto conto di eventuali richieste scritte che possono essere rivolte da uno o più Consiglieri al Presidente dell'Assemblea. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che l'Assemblea intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da facilitare lo svolgimento dei lavori, anche in rapporto alla complessità degli argomenti;*
- *il programma è approvato con il consenso dei Presidenti di Gruppo che rappresentano complessivamente almeno i tre quarti dei componenti dell'Assemblea. L'Ufficio di Presidenza riserva comunque una parte del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza numerica di questi;*
- *se nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo non si raggiunge la maggioranza di cui sopra, il programma è predisposto dall'Ufficio di Presidenza, e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi assembleari, in modo da garantire ai Gruppi di opposizione un quinto degli argomenti da trattare ovvero una parte del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato dal programma;*
- *il programma è comunicato all'Assemblea dal suo Presidente all'inizio della prima seduta utile;*
- *il programma è tempestivamente distribuito ai Consiglieri, alle Commissioni, alla Giunta, al CAL e trasmesso agli organi di informazione;*
- *i progetti di legge finanziaria, di bilancio, di rendiconto consuntivo, i progetti collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare in connessione con la legge finanziaria o con i bilanci, il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari, nonché gli oggetti da esaminare entro termini derivanti da sopravvenute disposizioni di legge, sono inseriti nel programma dei lavori dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo al di fuori dei criteri di cui sopra;*
- *il programma può essere aggiornato una volta al mese, in relazione a eventi di particolare rilevanza politica e istituzionale, all'esigenza dell'effettivo svolgimento e delle conclusioni dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni o su richiesta della Giunta;*

- gli Uffici di Presidenza delle Commissioni al fine di corrispondere al programma organizzano i lavori delle Commissioni nel periodo considerato.

Per quanto riguarda, invece, il **calendario dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea legislativa**:

- l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentiti i Presidenti delle Commissioni, i Presidenti dei Gruppi assembleari, il Sottosegretario o un rappresentante della Giunta, stabilisce il calendario delle giornate di seduta dedicate ai lavori delle Commissioni e dell'Assemblea;
- la procedura prevista si applica anche per le modifiche al calendario.

Relativamente, poi, all'**ordine del giorno dell'Assemblea**:

- ai fini dell'organizzazione dei lavori, il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di Presidenza per deliberare, sentiti i Presidenti dei Gruppi assembleari, il Presidente della Giunta, o il Sottosegretario o un Assessore delegato dal Presidente, l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea sulla base del programma e del calendario deliberati. Stabilisce altresì gli argomenti da trattare in via prioritaria tra progetti di legge, atti o provvedimenti amministrativi e atti di indirizzo politico.

In merito, infine, alla **determinazione dei tempi della discussione delle leggi finanziaria, di bilancio e comunitaria**:

- la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, con voti pari almeno ai tre quarti dei componenti dell'Assemblea, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione in Assemblea del bilancio, della legge finanziaria, della legge tributaria, del rendiconto consuntivo e della legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari. Se nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo non si raggiunge il suddetto quorum, decide il Presidente dell'Assemblea;
- quando i lavori dell'Assemblea sono organizzati con tempi contingentati, i Consiglieri possono intervenire più di una volta, nel rispetto dei tempi complessivi assegnati.

► Le Sessioni tematiche

Ai sensi dell'**art. 31, comma 1, lettera e), dello Statuto regionale**, tra i principi fondamentali del Regolamento interno, vi è quello della previsione anche di **sessioni tematiche dell'Assemblea** su argomenti quali bilancio, documento annuale di programmazione economica, atti programmatici generali e di settore.

Al riguardo, l'**art. 18, comma 2, del Regolamento interno** stabilisce che, nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera e), dello Statuto regionale, competente ad organizzare i lavori d'aula per sessioni tematiche è l'Ufficio di Presidenza.

Il nostro ordinamento regionale prevede le seguenti **sessioni tematiche**:

Sessione di bilancio

Ai sensi dell'**art. 19 del Regolamento interno**:

*L'Assemblea legislativa è convocata una volta all'anno in accordo con il Presidente della Regione per ascoltare e discutere una relazione del Presidente della Regione sull'attuazione del programma di governo e sulle sue eventuali proposte di modifica, secondo tempi e modalità decisi dall'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo. L'Assemblea esprime le sue valutazioni e ne approva le eventuali modifiche con apposita risoluzione. La relazione sull'attuazione del programma di governo, unitamente alla relazione della Giunta sulla propria attività, viene svolta nell'ambito della **Sessione di bilancio di cui all'articolo 99**.*

Ai sensi dell'**art. 99 del Regolamento interno**:

*Terminato l'iter previsto per la discussione nelle Commissioni di competenza e nella Commissione referente, il progetto di legge e la relazione sul bilancio nonché la legge finanziaria sono iscritti, unitamente alla relazione sullo stato d'attuazione del programma di governo e alla relazione sull'attività della Giunta, di cui all'art.19, congiuntamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata in **Sessione di bilancio**.*

Sessione sullo stato delle Autonomie locali

Ai sensi dell'**art. 58 del Regolamento interno**:

*L'Assemblea e il CAL si possono riunire annualmente in **seduta congiunta per l'esame dello stato delle Autonomie locali della Regione**. La convocazione e l'ordine del giorno della **seduta congiunta** sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea d'intesa con il Presidente del CAL.*

La seduta è presieduta dal Presidente dell'Assemblea.

Ai sensi dell'**art. 7 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali)**:

*Il rapporto sullo stato delle autonomie di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, è presentato all'Assemblea legislativa e al CAL. In tale occasione, o per la discussione di problematiche relative alle autonomie locali, l'Assemblea legislativa e il CAL possono riunirsi in **seduta congiunta**, secondo le modalità previste dal regolamento dell'Assemblea (**comma 1**).*

*Su questioni di rilevante interesse comune della Regione e delle autonomie locali possono essere convocate **speciali sessioni di informazione e dibattito**, anche su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente dell'Assemblea legislativa, che possono intervenire (**comma 2**).*

Sessione comunitaria

Ai sensi dell'art. 38, commi 1, 2 e 3 del Regolamento interno:

Ogni anno è assegnato in sede referente alla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, e alle altre Commissioni per il parere di loro competenza, il programma legislativo annuale della Commissione europea; unitamente ad esso è altresì trasmessa la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (comma 1).

*L'iter in Commissione referente si conclude entro quaranta giorni dall'assegnazione. Trascorso detto termine, gli atti di cui sopra sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa, convocata in apposita **sessione comunitaria**, che si esprime approvando apposita risoluzione (comma 2).*

Con le medesime procedure è esaminato il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo (comma 3).

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (“Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale”):

*Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in **sessione comunitaria** in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario presentata ai fini dell'articolo 8 della legge n. 11 del 2005 (comma 1).*

*L'esame degli atti di cui sopra può essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta. L'Assemblea legislativa può concludere la **sessione comunitaria** approvando apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti (comma 2).*

Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, della stessa legge:

La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione comunitaria (comma 1).

*La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui sopra e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella **sessione comunitaria (comma 2).***

Sessioni internazionali

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16:

L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali.

Ai sensi dell'art. 20 della stessa legge:

*“1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa convoca una **sessione sulle relazioni internazionali**”.*

*2. Nella **sessione sulle relazioni internazionali**, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione, nelle varie aree geografiche e tematiche, del **documento di indirizzi** (“Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-Romagna per la programmazione regionale, contenente principi e modalità per il coordinamento fra le attività di rilievo internazionale della Regione e priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse”) di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) e sulle sue future linee di sviluppo.*

3. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi”.

Sessione sulla partecipazione

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali):

*Nell'ambito dell'amministrazione regionale lo sviluppo coordinato dei processi d'inclusione partecipativa e di semplificazione procedimentale sono realizzati mediante un'apposita **sessione annuale sulla partecipazione** dell'Assemblea legislativa.*

*Tale **sessione** è aperta dalla proposta del programma di iniziative per la partecipazione della Giunta regionale. Il programma è accompagnato da una relazione sulla partecipazione nel territorio della regione contenente un'analisi dello stato dei processi partecipativi e proposte per la loro evoluzione e il loro miglioramento.*

L'Assemblea legislativa approva il programma di iniziative per la partecipazione, che contiene anche gli indirizzi su criteri e modalità per la concessione dei contributi regionali di cui al titolo III (della presente legge).

Sessione di semplificazione

Ai sensi dell'**art. 5 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18** (*“Misure per l’attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione”*):

Entro il mese di ottobre di ogni anno, l’Assemblea legislativa regionale si riunisce in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, con l’obiettivo di:

- a) esaminare gli esiti dell’attività di analisi e valutazione permanente (AVP) dei procedimenti interessanti l’amministrazione regionale e la complessiva azione amministrativa sul territorio;*
- b) valutare le proposte formulate dal Nucleo tecnico e dal Tavolo permanente;*
- c) adottare le eventuali misure legislative che risultino necessarie (comma 1).*

*La Giunta regionale e l’Assemblea legislativa, in conformità alle rispettive attribuzioni statutarie, provvedono ad adottare gli opportuni interventi, anche di natura organizzativa e gestionale, gli atti ed i provvedimenti amministrativi necessari ovvero specifiche norme, anche di modifica di preesistenti discipline legislative, al fine di dare seguito alle determinazioni assunte in sede di **sessione annuale di semplificazione (comma 2).***

*Specifiche misure di semplificazione connesse alle finalità di cui alla presente legge possono essere comunque proposte e approvate anche nelle more dello svolgimento della **sessione medesima (comma 3).***

Sezione IV - Le sedute di Assemblea e di Commissione

Come ogni procedimento regolato da norme giuridiche, anche il *procedimento assembleare e di Commissione* si articola in tre fasi:

- 1) *fase di iniziativa*;
- 2) *fase di discussione*;
- 3) *fase di decisione* (fatta eccezione per gli atti ispettivi).

A differenza, tuttavia, dei procedimenti giudiziari od amministrativi, disciplinati in modo rigido e caratterizzati da unidirezionalità di sviluppi, il procedimento assembleare e, soprattutto, quello di Commissione, che, pur nel rispetto del Regolamento, è per sua stessa natura caratterizzato da una certa informalità, conosce una ben maggiore *elasticità di disciplina*, motivata dalla necessità di soddisfare al meglio le esigenze della molteplicità degli attori politici nonché di corrispondere efficacemente alla grande varietà di problematiche che possono presentarsi.

► La convocazione della seduta

Sia l'Assemblea che le Commissioni organizzano la loro attività secondo il *metodo della programmazione*.

La *convocazione delle riunioni dell'Assemblea e delle Commissioni* (a cui provvedono i rispettivi Presidenti e che contiene la comunicazione della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della seduta) costituisce lo *strumento di attuazione del calendario dei lavori*.

La discrezionalità dei Presidenti nella predisposizione della convocazione delle sedute risulta, pertanto, fortemente limitata dalle deliberazioni precedentemente assunte in sede di programmazione.

La *disciplina della convocazione dell'Assemblea* è contenuta nell'**art. 37 dello Statuto regionale** e nell'**art. 63 del Regolamento interno**.

In particolare:

- *la convocazione dell'Assemblea contiene l'ordine del giorno ed è inviata cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni. Le integrazioni dell'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea, concordate nella conferenza dei Presidenti dei gruppi, possono essere inviate tre giorni prima della data fissata per la seduta;*
- *in caso di eventi eccezionali, il Presidente dell'Assemblea di sua iniziativa, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, o del Presidente della Regione, o di un decimo dei Consiglieri, può convocare immediatamente l'Assemblea;*

- la lettera di convocazione è trasmessa ai Consiglieri e alla Giunta mediante posta elettronica e depositata presso i Gruppi assembleari.

La **disciplina della convocazione delle Commissioni** è contenuta negli **artt. 25-26 del Regolamento interno**.

In particolare, per quanto riguarda la **convocazione**:

- le Commissioni sono convocate dai loro Presidenti sulla base delle priorità concordate nell'Ufficio di Presidenza tenendo conto della programmazione dei lavori dell'Assemblea, delle richieste della Giunta, delle decisioni della Commissione e della richiesta di almeno tre commissari, oltre che sulla base di fatti socialmente rilevanti che si sono determinati nella realtà regionale;
- il Presidente, a fronte di situazioni di emergenza, può convocare immediatamente la Commissione, anche al di fuori della sede istituzionale;
- per gli oggetti già assegnati alla Commissione, il Presidente, su richiesta di tanti commissari che rappresentano almeno un decimo dei voti assegnati all'Assemblea, convoca entro quindici giorni la Commissione;
- i testi degli argomenti assegnati o di competenza della Commissione devono pervenire ai commissari almeno dieci giorni prima della loro trattazione in Commissione. Il Presidente, per motivate ragioni d'urgenza, può derogare a tale termine;
- il Presidente invia ai commissari l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno tre giorni prima della riunione; il termine può essere abbreviato in caso d'urgenza.

Per quanto riguarda, invece, la **pubblicità degli ordini del giorno e delle date di convocazione**:

- le date di convocazione e gli ordini del giorno delle Commissioni sono comunicati a tutti i Consiglieri e alla Giunta.

► L'ordine del giorno

Non è possibile, di regola, discutere e deliberare su argomenti che non siano stati preventivamente iscritti all'**ordine del giorno della seduta**.

Sono, tuttavia, previste e disciplinate particolari procedure per l'introduzione di altri argomenti all'ordine del giorno della seduta, allo scopo di non irrigidire eccessivamente l'attività assembleare e per consentire di affrontare questioni impreviste.

L'ordine del giorno, infine, non può, normalmente, essere modificato nemmeno per quanto riguarda la successione dei vari argomenti iscritti, se non in seguito a una deliberazione assembleare o a una decisione di Commissione e, nel caso, dopo un breve dibattito.

► L'apertura della seduta

In *apertura di seduta*, il Presidente interpella i presenti per sapere se vi sono *osservazioni* sul *processo verbale della seduta precedente*. In caso non vi siano osservazioni, il processo verbale si intende *approvato*.

Dopo l'approvazione, il processo verbale è *sottoscritto* dal Presidente e dal Consigliere segretario.

L'**art. 65, comma 3, del Regolamento interno** prevede che non possa essere richiesta la *verifica del numero legale* prima dell'approvazione del processo verbale.

In apertura di seduta, infatti, la presenza in aula di un numero di Consiglieri sufficiente a consentire il raggiungimento del numero legale può non esserci. Ciò anche perché in inizio di seduta, di norma, vengono svolte interrogazioni (a risposta immediata) e interpellanze, documenti la cui trattazione richiede la presenza esclusivamente dei Consiglieri e degli Assessori direttamente interessati.

Anche per le sedute di Commissione, l'**art. 28, comma 3, del Regolamento interno** prevede che la *verifica del numero legale* può essere richiesta solo prima di una votazione.

Approvato il processo verbale, il Presidente comunica all'Assemblea i *nomi dei Consiglieri assenti* che concorrono, tuttavia, al raggiungimento del numero legale e, quindi, della maggioranza richiesta nelle deliberazioni. Comunica inoltre i *nomi di coloro che hanno giustificato l'assenza*.

L'**art. 68 del Regolamento interno** disciplina i *compiti del Presidente in apertura di seduta d'Aula*.

In particolare:

- il Presidente dell'Assemblea apre la seduta e, dopo l'approvazione del processo verbale, procede agli adempimenti di competenza (comunicazioni, annunci, integrazioni all'odg, eccetera).

L'**art. 29, comma 2, del Regolamento interno** disciplina i *compiti del Presidente in apertura di seduta di Commissione*.

In particolare:

- i lavori della Commissione sono aperti dal Presidente che sottopone al voto il verbale della seduta precedente, illustra l'ordine del giorno, presenta gli ospiti, informa i presenti delle modalità di svolgimento della riunione e dà inizio ai lavori secondo quanto previsto dall'ordine del giorno.

► Lo svolgimento della seduta

Mentre *per la validità delle sedute delle Commissioni* è richiesta la presenza di tanti commissari il cui voto rappresenti la metà più uno dei componenti l'Assemblea (**art. 28, comma 1, del Regolamento interno**), per la *validità delle sedute dell'Assemblea* non è richiesto un determinato quorum di presenze:

la conoscibilità delle sedute da parte dei Consiglieri, garantita dalla programmazione dei lavori e dalla convocazione, porta, infatti, a ritenere soddisfatte le condizioni di legalità delle stesse.

Le **deliberazioni dell'Assemblea (art. 27, comma 5, dello Statuto regionale)** sono tuttavia *valide solo se è presente la maggioranza dei componenti*: qualsiasi deliberazione adottata in mancanza del quorum prescritto come numero legale è, dunque, **invalida** e, pertanto, deve essere **reiterata**. La finalità è quella di tutelare le minoranze, impedendo deliberazioni a sorpresa.

Le deliberazioni sono adottate **a maggioranza dei presenti**, salvo i casi in cui è prescritta una **maggioranza qualificata**. In caso di **parità di voti**, la proposta si intende **non approvata**.

Di regola, **il numero legale delle sedute di Assemblea è presunto** e, pertanto, l'assenza di contestazioni al riguardo (tramite richiesta di verifica) equivale alla presenza del quorum stesso. Questa presunzione è finalizzata a soddisfare esigenze di funzionalità dei lavori assembleari. In sua assenza, prima di ogni votazione, sarebbe, altrimenti, sempre necessario accertare la sussistenza o meno del numero legale. In sua assenza, infatti, sarebbe sempre necessario accertare la sussistenza o meno del numero legale prima di ogni votazione.

Tale presunzione può, tuttavia, essere sottoposta a verifica e il Consigliere che ha avanzato la relativa richiesta è conteggiato come presente. Ciò al fine di disincentivare il ricorso a tale espediente: alla richiesta di verifica del numero legale si ricorre, infatti, non soltanto per scrupolosità, ma anche, spesse volte, per fini meramente ostruzionistici.

Non si procede alla verifica di sussistenza del numero legale in due casi:

- qualora il Presidente ne ritenga evidente l'esistenza;
- quando la votazione deve avvenire avvenga con il sistema elettronico o per appello nominale.

Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente è tenuto a rinviare la seduta per un tempo non superiore a trenta minuti. **Dopo due verifiche** (nelle quali è constatata la mancanza del numero legale), **il Presidente può togliere la seduta**.

Esaurite le formalità di apertura della seduta, l'Assemblea o la Commissione passa all'**esame degli argomenti all'ordine del giorno**.

La **trattazione in Aula di un oggetto**, ad esempio un progetto di legge, prevede delle fasi tipiche e inderogabili.

Il Regolamento, infatti, prescrive che la **discussione sulle linee generali** inizi con l'illustrazione delle relazioni di maggioranza e di minoranza e che si concluda con la eventuale replica dei relatori e della Giunta.

Quindi si procede con l'**esame congiunto di ciascun articolo, degli emendamenti e subemendamenti ad esso proposti** (ovviamente, vi sono dei tempi e delle modalità scandite dal Regolamento per proporre emendamenti).

Conclusa questa fase, **a ciascun Consigliere è consentito svolgere un'unica dichiarazione di voto che ricomprende subemendamenti, emendamenti e l'intero articolo**.

Concluso l'esame dell'articolato, si procede con le **dichiarazioni di voto sull'intero progetto di legge e sugli eventuali ordini del giorno proposti**, che devono riferirsi all'argomento in esame e che sono atti di indirizzo per la Giunta.

Si procede, infine, alla **votazione palese con dispositivo elettronico** per approvare l'intero progetto di legge.

Il **diritto di espressione dei Consiglieri** è costituzionalmente tutelato (**art. 122, comma 4, della Costituzione; art. 30, comma 2, dello Statuto**) e, come in tutti gli ordinamenti democratici, non è sottoposto ad alcuna limitazione intrinseca. Tale diritto deve, tuttavia, conciliarsi con le altrettanto essenziali esigenze di funzionalità dell'organo, per un regolare ed efficace svolgimento dei lavori assembleari.

Le **modalità di intervento dei Consiglieri** sono così definite:

- *nessun Consigliere* (a cui, tra l'altro, è sempre proibito turbare l'ordine delle sedute, nonché usare parole sconvenienti) *può prendere la parola senza autorizzazione del Presidente;*
- *la durata degli interventi, nelle varie fasi di discussione, è, inoltre, rigidamente fissata dal Regolamento interno.*

Di norma, **la discussione si conclude con l'intervento di tutti gli oratori iscritti a parlare e con la eventuale replica dei relatori e della Giunta.**

La **disciplina delle sedute assembleari** è contenuta nel **Titolo IX (artt. 62-90) del Regolamento interno.**

In particolare:

Sedute assembleari

- *le sedute dell'Assemblea sono antimeridiane, pomeridiane e notturne. L'inizio della seduta antimeridiana non può essere antecedente alle ore nove. Le sedute notturne hanno termine di norma a mezzanotte.*

Validità delle sedute assembleari – Numero legale

- *le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata;*
- *i Consiglieri che sono impegnati fuori sede per assolvere ad incarichi affidatigli dall'Ufficio di Presidenza o, per cause dipendenti dal proprio ufficio di componente della Giunta, affidatigli dalla Giunta stessa, sono computati come presenti ai soli fini del numero legale;*
- *il Presidente non è tenuto a verificare se l'Assemblea sia o meno in numero legale per deliberare, salvo che gli sia richiesto da un Consigliere e l'Assemblea stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale;*

- non si procede alla verifica del numero legale se il Presidente ne ritiene evidente l'esistenza o quando la votazione avviene col sistema elettronico o per appello nominale;
- per verificare se l'Assemblea è in numero legale, il Presidente dispone l'appello nominale con una sola chiamata;
- colui che ha richiesto la verifica del numero legale è conteggiato come presente;
- se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente è tenuto a rinviare la seduta per un tempo non superiore a trenta minuti. Dopo due verifiche nelle quali è constatata la mancanza del numero legale, il Presidente può togliere la seduta.

Iscrizioni a parlare

- i Consiglieri ed i componenti della Giunta che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi richiedendolo alla Presidenza. Gli oratori hanno la parola secondo l'ordine di iscrizione, salva la facoltà del Presidente di alternare, per quanto possibile, oratori di Gruppi diversi. È consentito lo scambio di turno fra oratori;
- se un oratore chiamato dal Presidente non risulta presente, decade dall'iscrizione a intervenire.

Durata degli interventi

- la durata degli interventi in Assemblea non può eccedere:
 - a) venti minuti nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge, di un regolamento, di proposte di legge alle Camere, di accordi ed atti di programmazione annuali e poliennali, nonché di atti amministrativi considerati complessi o rilevanti dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo;
 - b) dieci minuti per la discussione generale su provvedimenti amministrativi, risoluzioni, ordini del giorno oltre che per la discussione delle comunicazioni della Giunta all'Assemblea;
 - c) cinque minuti per la discussione di ciascun articolo o emendamento;
 - d) cinque minuti per le dichiarazioni di voto e per tutti gli altri casi non specificatamente normati;
- trascorso il termine, il Presidente, dopo aver invitato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

Discussione

- ciascun oratore può parlare più volte nella stessa fase di discussione, purché la durata complessiva non superi i termini previsti dal regolamento.

Inversione dell'odg e trattazione urgente di argomento non iscritto

- nel corso della seduta ciascun consigliere o assessore può proporre per iscritto al Presidente dell'Assemblea l'inversione dell'ordine del giorno;

- il Presidente sottopone la richiesta all'Assemblea che delibera per alzata di mano;
- salvo il caso di cui al punto successivo, l'Assemblea non può deliberare né discutere su un argomento non iscritto all'ordine del giorno;
- la trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere proposta per iscritto al Presidente dell'Assemblea non oltre la prima ora dall'inizio dei lavori di ogni seduta, sempre che sugli argomenti risulti esaurita, se occorrente, la funzione preparatoria e referente della Commissione assembleare competente. Il presidente sottopone la richiesta all'Assemblea che delibera.

Comunicazioni all'Assemblea della Giunta e delle Commissioni

- di norma le comunicazioni della Giunta, delle Commissioni e del Sottosegretario alla Presidenza, sono iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea e si svolgono con le modalità ordinarie;
- al di fuori di esse, per fatti di particolare rilevanza e urgenza, il Presidente della Giunta o l'assessore o il Sottosegretario alla Presidenza da lui delegati possono chiedere di svolgere comunicazioni all'Assemblea sulle quali si apre il dibattito, una volta terminata la discussione dell'oggetto in corso. Le comunicazioni di norma non possono superare i venti minuti;
- chi svolge la relazione può avere la parola per la replica in chiusura del dibattito;
- è fatta salva la facoltà di distribuire ai consiglieri testi scritti, che sono pubblicati in allegato ai resoconti assembleari;
- la discussione può chiudersi con una risoluzione.

Fatto personale

- è fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo;
- il Presidente decide se il fatto sussiste; se l'interessato insiste, decide l'Assemblea, per alzata di mano, senza discussione.

Divieto di ingresso in Aula ad estranei – Comportamento del pubblico

- nessuna persona estranea all'Assemblea o ai servizi relativi può introdursi in Aula senza espressa autorizzazione del Presidente;
- le persone che assistono alle sedute dalle apposite tribune devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione;
- i commessi, in seguito ad ordine del Presidente, fanno immediatamente uscire chiunque turbi l'ordine;
- in caso di tumulto nel settore del pubblico, il Presidente può disporre l'intervento della forza pubblica.

In tal caso la seduta è sospesa;

- *in caso di oltraggio all'Assemblea o ad alcuno dei suoi componenti, il Presidente dispone l'immediata individuazione dell'autore del fatto, ne ordina l'espulsione e denuncia il fatto all'Autorità giudiziaria.*

Compiti del Presidente a fine seduta

- *il Presidente, prima di procedere alla chiusura della seduta, annuncia le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno presentati nel corso della seduta stessa.*

La **disciplina delle sedute di Commissione** è, invece, contenuta nel **Titolo IV, Capo I (artt. 25-29), del Regolamento interno.**

In particolare:

Validità delle sedute e delle decisioni

- *per la validità delle sedute delle Commissioni occorre l'intervento di tanti commissari il cui voto rappresenti la metà più uno dei componenti l'Assemblea;*
- *i voti e le deliberazioni delle Commissioni sono validi quando sono presi con la presenza di cui sopra, e a maggioranza dei voti rappresentati dai commissari votanti. In caso di parità la proposta non è approvata;*
- *la verifica del numero legale può essere richiesta, prima di ogni votazione, da ogni commissario. Colui che ha richiesto la verifica del numero legale è comunque conteggiato presente;*
- *ove accerti la mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere la seduta, per non più di trenta minuti, oppure toglierla.*

Svolgimento dei lavori

- *i lavori della Commissione sono aperti dal Presidente che sottopone al voto il verbale della seduta precedente, illustra l'ordine del giorno, presenta gli ospiti, informa i presenti delle modalità di svolgimento della riunione e dà inizio ai lavori secondo quanto previsto dall'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno può essere variato su decisione della Commissione;*
- *la disamina degli atti si svolge di norma in due fasi: nella prima hanno luogo la presentazione e la discussione generale; nella fase successiva si svolge l'esame dell'articolato;*
- *in ordine allo svolgimento dei lavori delle Commissioni, valgono anche, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.*

► La pubblicità dei lavori assembleari

La **pubblicità dei lavori assembleari**, tipica di ogni ordinamento democratico, consente l'informazione e il controllo da parte dell'opinione pubblica sull'attività svolta.

La **pubblicità delle sedute** è disposta come regola generale.

L'Assemblea, quando speciali esigenze lo giustificano, può, tuttavia, deliberare di riunirsi in **seduta segreta**; analogamente, le Commissioni decidono in quali occasioni i loro lavori, nell'interesse della Regione, rimangono segreti.

La pubblicità delle sedute può realizzarsi:

- *in forma diretta*, mediante l'**accesso del pubblico** e l'assistenza di esso alle sedute;
- *in forma indiretta*, per mezzo di **strumenti cartacei** (resoconto integrale e processo verbale) e **audiovisivi**: a tale ultimo riguardo, si deve ricordare l'importante ruolo dei giornalisti, che, attraverso la stampa ed i mezzi radiotelevisivi, informano il pubblico dei lavori assembleari.

Il pubblico assiste dalla tribuna ai lavori dell'Assemblea: tale separatezza si giustifica in ragione del fatto che ciascun Consigliere deve rappresentare la comunità regionale in assenza di influenze o pressioni di vario tipo che possano provenire da una platea più o meno casuale.

A differenza dell'Assemblea, di norma, **alle sedute delle Commissioni non è consentito l'accesso del pubblico**. I componenti delle segreterie dei Gruppi assembleari possono, tuttavia, presenziare su richiesta di un commissario che ne richieda l'accreditamento come uditori per seguire i lavori inerenti ad un oggetto determinato.

La **pubblicità dei lavori assembleari** è prevista e disciplinata dall'**art. 27, comma 2, dello Statuto regionale** e dagli **artt. 66-67 del Regolamento interno**.

In particolare:

Pubblicità delle sedute

- *le sedute dell'Assemblea sono pubbliche;*
- *la diffusione delle sedute è realizzata attraverso la diretta streaming dal sito istituzionale dell'Assemblea. Altre forme di diffusione radiofonica, televisiva e telematica dei lavori dell'Assemblea sono decise dall'Ufficio di Presidenza e il Presidente informa i consiglieri;*
- *i fotografi ed i teleoperatori possono entrare in Aula solo se autorizzati dal Presidente;*
- *su proposta di chi presiede l'Assemblea, di un rappresentante della Giunta o di un Consigliere, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta;*
- *la seduta è sempre segreta quando la delibera comportamenti apprezzamenti o valutazioni discrezionali di fatti concernenti persone.*

Resoconto integrale e processo verbale

- *il resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea, che consiste nella trascrizione di tutto quanto svolto verbalmente nelle sedute assembleari, è pubblicato sul sito web dell'Assemblea e inserito nella raccolta degli atti assembleari. Il file di archivio della seduta trasmessa in streaming, se contenente la trascrizione di quanto svolto verbalmente nella seduta, costituisce resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea;*
- *il processo verbale che dà atto soltanto delle deliberazioni e degli atti dell'Assemblea è pubblicato sul sito web dell'Assemblea e conservato in apposita raccolta;*
- *i processi verbali di ogni seduta sono inviati ai Consiglieri e alla Giunta unitamente all'avviso di convocazione della seduta successiva;*
- *in apertura di seduta il Presidente interpella i presenti per sapere se vi sono osservazioni sul processo verbale. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.*

La **pubblicità dei lavori di Commissione** è, invece, disciplinata dall'**art. 27 del Regolamento interno**.

In particolare:

Verbalizzazione e pubblicità dei lavori

- *delle sedute della Commissione è redatto, a cura del segretario della Commissione, il processo verbale, che dà atto soltanto delle decisioni e degli atti della Commissione;*
- *è altresì redatto il resoconto integrale, che consiste nella trascrizione di tutto quanto svolto verbalmente. Il file audio o video, se contenente la trascrizione di quanto svolto verbalmente nella seduta, costituisce resoconto integrale dei lavori;*
- *la seduta della Commissione comincia di norma con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente;*
- *il processo verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, deve riportare l'indicazione del funzionario estensore ed è inserito nella raccolta degli atti assembleari;*
- *il resoconto integrale è pubblicato, insieme alla registrazione audio integrale, nelle pagine web delle Commissioni. La registrazione audio integrale deve essere messa a disposizione dei consiglieri richiedenti, a partire dal giorno successivo alla seduta di Commissione;*
- *la Commissione può disporre la redazione di comunicati riguardanti gli argomenti trattati;*
- *ai lavori della Commissione possono partecipare uno o più addetti dell'ufficio stampa dell'Assemblea al fine di pubblicizzarne i lavori, evidenziando in particolare le posizioni espresse dai commissari di maggioranza e delle opposizioni;*
- *la Commissione può decidere, previa intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che i suoi*

- lavori, o parte di essi, siano seguiti anche all'esterno mediante opportune forme di pubblicità delle sedute, quali riprese televisive a circuito chiuso, trasmissioni telematiche e radiotelevisive;*
- *su richiesta di un commissario, per seguire i lavori inerenti ad un oggetto determinato, il Presidente della Commissione può autorizzare la presenza in Commissione di un componente della segreteria del gruppo assembleare, appositamente accreditato, come uditore;*
 - *il processo verbale relativo ai lavori della Commissione è trasmesso dal segretario a tutti i consiglieri e alla Giunta;*
 - *la Commissione decide in quali occasioni i suoi lavori, nell'interesse della Regione, rimangono segreti.*

► Le questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali

All'inizio o nel corso della discussione in Aula possono essere proposte **questioni procedurali** che si distinguono in **pregiudiziali e sospensive**, le quali possono impedirne o sospenderne lo svolgimento.

In particolare, la **questione pregiudiziale** è rivolta a far dichiarare dall'Assemblea che un dato argomento non debba essere discusso.

La **questione sospensiva**, invece, che una determinata discussione o deliberazione debba essere rinviata al verificarsi, ad esempio, di scadenze prestabilite.

Tali questioni sono oggetto di espressa disciplina da parte del Regolamento interno, il quale stabilisce che esse hanno la *priorità sulla discussione principale*, la quale non prosegue se l'Assemblea non le ha respinte.

Le **questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali** sono disciplinate dall'**art. 74 del Regolamento interno**.

In particolare:

- *la questione pregiudiziale è quella che un dato argomento non si abbia a discutere; la questione sospensiva è quella che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate. È questione sospensiva anche la proposta di riapertura in Commissione della fase preparatoria e referente;*
- *le questioni sono discusse prima che inizi o che continui la discussione, né questa ha inizio o prosegue se l'Assemblea non le ha respinte;*
- *in caso di concorso di questione pregiudiziale e di questione sospensiva ha luogo un'unica discussione;*
- *se la sospensione è approvata, l'Assemblea decide sulla scadenza della stessa. La votazione ha luogo per alzata di mano senza dichiarazioni di voto;*
- *i richiami al regolamento o per questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.*

► I modi di votazione

Le **votazioni** hanno luogo, di norma per l'Assemblea e come unico modo di votazione per le Commissioni, a **scrutinio palese**, salvi i casi nei quali è richiesto lo **scrutinio segreto**, il che avviene quanto sono trattate questioni concernenti persone.

La *limitazione del voto segreto*, oltre che volta a soddisfare esigenze di funzionalità dei lavori assembleari, è dovuta alla necessità di evidenziare in modo ben definito la distinzione di ruoli tra maggioranza ed opposizione, soprattutto a seguito del passaggio ad un sistema elettorale prevalentemente maggioritario.

Nello **scrutinio palese** i voti si esprimono con tre diverse modalità:

- 1) per **alzata di mano**;
- 2) per **appello nominale**;
- 3) attraverso **dispositivo elettronico**.

L'Assemblea vota normalmente per **alzata di mano**, salvo diverse disposizioni dello Statuto, della legge o del Regolamento oppure nel caso che un Consigliere richieda di votare con dispositivo elettronico o con appello nominale.

La votazione per **appello nominale** si effettua mediante appello con doppia chiamata. Essa, a differenza di quella per alzata di mano, permette di riconoscere con precisione il contenuto del voto espresso da ciascun Consigliere nonché il totale dei voti espressi. Lo Statuto e il Regolamento richiedono la votazione per appello nominale per l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Consiglieri questori e dei Consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza.

La votazione palese può avvenire anche attraverso l'uso del **dispositivo elettronico**. Il Regolamento prescrive che la votazione finale sul progetto di legge avvenga col dispositivo elettronico e, qualora questo non dovesse funzionare, si ricorra all'appello nominale. Si procede altresì con il dispositivo elettronico nei casi in cui occorra un quorum qualificato e le norme non dispongano diversamente.

La **votazione segreta** è prevista nei casi riguardanti persone (ad esempio nomine) e si effettua *a mezzo scheda*. In questo caso viene allestita una cabina e dopo l'appello il Consigliere si reca nella cabina per esprimere il voto sulla scheda che poi viene riposta nell'urna. Gli scrutatori effettuano poi lo spoglio delle schede.

Prima di ogni votazione, al fine di esplicitare la propria volontà, ogni Consigliere può chiedere la parola per motivare brevemente il proprio voto: si tratta della **dichiarazione di voto**.

Il Presidente indica, poi, esattamente, l'**oggetto da votare** (emendamento, articolo, risoluzione, progetto di legge, ecc., completo di nominativo del/dei presentatori) e invita l'Assemblea (o la Commissione) a votare.

Segue la **proclamazione del risultato della votazione** da parte del Presidente.

Se, svoltasi una votazione, e prima della proclamazione del suo esito finale, gli scrutatori, i segretari o i questori segnalano *eventuali irregolarità*, il Presidente può procedere all'*annullamento della votazione* e disporre la *ripetizione immediata*.

La *disciplina relativa alle votazioni* è contenuta nel **Titolo IX, Capo III, del Regolamento interno**.

In particolare:

Dichiarazioni di voto

- *esclusi i casi in cui per espressa disposizione di regolamento è prevista la discussione limitata ad un oratore a favore ed uno contro, un solo consigliere per ogni gruppo ha facoltà di parlare, una sola volta, per spiegare il proprio voto;*
- *qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto difforme rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola;*
- *se durante o dopo tali dichiarazioni il Presidente o i membri della Giunta chiedono di essere sentiti, si riaprono le dichiarazioni di voto;*
- *cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.*

Modi di votazione

- *i voti in Assemblea sono sempre palesi e si effettuano per alzata di mano, per appello nominale o attraverso un dispositivo elettronico, salvo quelli riguardanti le nomine o deliberazioni concernenti persone che sono sempre segreti ed espressi per scheda;*
- *l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano;*
- *per ogni votazione con appello i segretari procedono ad una doppia chiamata ed attestano il numero dei votanti. Tengono nota di coloro che prima dell'inizio della votazione hanno dichiarato di non parteciparvi, pur restando in Aula, e che sono comunque considerati presenti;*
- *nel caso di votazioni per appello nominale e con sistema elettronico, l'elenco dei Consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso è pubblicato in allegato al resoconto integrale della seduta;*
- *nei casi di votazione a scrutinio palese con quorum qualificato, l'Assemblea vota, normalmente, attraverso un dispositivo elettronico.*

Votazione per appello nominale

- *nelle votazioni per appello nominale, il Presidente incarica uno dei segretari di procedere all'appello. Chiusa la votazione, gli scrutatori consegnano al Presidente l'elenco dei Consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione.*

Votazione a scrutinio segreto

- la votazione a scrutinio segreto avviene per mezzo di schede. Ai fini della votazione possono essere allestite una o più cabine. La votazione per mezzo di schede avviene per appello nominale. Il Consigliere chiamato si reca nella cabina per esprimere il proprio voto sulla scheda che deposita nell'urna. Gli scrutatori effettuano successivamente lo spoglio delle schede.

Votazioni con procedimento elettronico

- in tutte le votazioni con procedimento elettronico, che avviene senza appello, è consentito un tempo di votazione fino a sessanta secondi, previo preavviso sonoro nell'atrio dell'Aula.

Regolarità delle votazioni – Proclamazione del risultato

- il Presidente proclama il risultato della votazione. Se, svoltasi una votazione, e prima della proclamazione del suo esito finale, gli scrutatori, i segretari o i questori segnalano eventuali irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre l'immediata ripetizione.

Sezione V - Le funzioni dell'Assemblea legislativa

Ai sensi dell'**art. 121, comma 2, della Costituzione**:

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

Alla luce di tale norma, le funzioni del Consiglio regionale risultano costituite:

- **da una parte fissa**: quelle conferitegli *dalla Costituzione*;
- **da una parte variabile**: quelle conferitegli *dalle leggi*.

Tali “leggi” sono, essenzialmente, lo **Statuto** e le **leggi regionali**, e non anche le leggi statali: queste ultime non possono, infatti, individuare direttamente l'organo regionale cui spetti l'esercizio di una certa funzione, ma devono, invece, limitarsi a prevedere la competenza dell'ente, pena la *inosservanza dell'autonomia organizzativa regionale* di cui all'**art. 123, comma 1, della Costituzione**.

Ai sensi dell'**art. 27, comma 7, dello Statuto regionale**, le funzioni dell'Assemblea, al di fuori dei casi di scioglimento anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti ed improrogabili.

Ugualmente, ai sensi dell'**art. 123 del Regolamento interno**, l'Assemblea e le sue articolazioni in carica alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea continuano ad esercitare le funzioni, limitatamente agli adempimenti urgenti e improrogabili, fino all'insediamento della nuova Assemblea.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'**art. 2 (Tetto massimo di spesa alle funzioni proprie dell'Assemblea e metodo dei costi standard) della legge regionale n. 11 del 2013**:

Il tetto massimo di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni proprie da parte dell'Assemblea legislativa non può essere superiore alla quota di euro 7,50 pro capite per cittadino residente nel territorio regionale al 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'esercizio cui si riferisce il tetto (comma 1).

Per funzioni proprie si intendono le funzioni attribuite all'Assemblea legislativa dalla Costituzione, dallo Statuto e, in conformità ad esso, dalle leggi (comma 2).

L'Ufficio di Presidenza con proprio atto realizza a cadenza biennale una ricognizione delle funzioni esercitate e ne definisce l'aggregazione in aree omogenee. Per ogni area omogenea può essere determinato il costo standard, secondo criteri di massima efficienza produttiva e con metodologie comparative (comma 3).

Il valore pro capite previsto al comma 1 viene aggiornato per legge a cadenza biennale, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 3 (comma 4).

Il primo aggiornamento è stabilito al 1° gennaio 2015 (comma 5).

La variazione del valore procapite non può essere superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo intercorso dal precedente aggiornamento (comma 6).

► Le funzioni previste dalla Costituzione

Per quanto riguarda le *“altre funzioni conferitegli dalla Costituzione”*, oltre a quelle espressamente previste dall'**art. 121, comma 2, della Costituzione** (*funzione legislativa e iniziativa legislativa statale*), si tratta, in particolare:

- **dell'iniziativa referendaria statale, da esercitare congiuntamente da almeno cinque Consigli regionali**

Ai sensi dell'**art. 75, comma 1, della Costituzione**, *“È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”*;

Ai sensi dell'**art. 138, comma 2, della Costituzione**, *“Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi”*;

- **della partecipazione alla elezione del Presidente della Repubblica**

Ai sensi dell'**art. 83, comma 2, della Costituzione**: *All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze*;

- **della propria organizzazione interna**

Ai sensi dell'**art. 122, comma 3, della Costituzione**: *Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Ufficio di presidenza*;

- **della funzione statutaria**

Ai sensi dell'**art. 123, comma 2, della Costituzione**: *Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi*;

- **dell'approvazione delle mozioni di sfiducia**

Ai sensi dell'**art. 126, comma 2, della Costituzione**: *Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta*

da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione;

- **della funzione consultiva in ordine alle variazioni territoriali da cui sia interessata la Regione**

Ai sensi dell'**art. 132 della Costituzione**: Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

► Le funzioni previste dallo Statuto

Per quanto riguarda le “**altre funzioni conferitegli dalle leggi**”, vi sono, come detto, quelle previste:

- dagli **statuti regionali** (e disciplinate, nel dettaglio, dai **regolamenti interni**);
- dalle **leggi regionali**.

Per quanto riguarda lo **Statuto della Regione Emilia-Romagna**, ai sensi dell'**art. 28 (Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa)**, l'Assemblea legislativa:

a) **determina l'indirizzo politico generale della Regione**

Ai sensi dell'**art. 103 del Regolamento interno**: L'Assemblea determina l'indirizzo politico generale della Regione con appositi atti assembleari: leggi, atti di programmazione e amministrativi, delibere, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno. Ogni consigliere ha potere d'iniziativa in tal senso.

Il Presidente dell'Assemblea periodicamente chiede informazioni al Presidente della Regione tramite il sottosegretario circa lo stato di attuazione degli indirizzi di competenza della Giunta. Almeno due volte all'anno invia un quadro sintetico ai consiglieri.

b) **esercita le funzioni legislative**

Ai sensi dell'**art. 49, comma 1, dello Statuto regionale**: La disciplina delle materie di competenza della Regione è stabilita con legge. La potestà legislativa è riservata all'Assemblea e non è delegabile. L'Assemblea è responsabile del procedimento legislativo dalla presentazione dell'iniziativa.

c) **esercita le funzioni di programmazione**

Si tratta di *funzioni di alta amministrazione*, così come la nomina dei titolari di organi regionali.

Tra le funzioni dell'Assemblea riconducibili all'area dell'amministrazione vi è anche quella consultiva, attraverso la formulazione di pareri.

d) **esercita le funzioni di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale**

Ai sensi dell'**art. 116 del Regolamento interno**: *se vi è un elevato numero di interpellanze che non hanno ancora ricevuto risposta, la Conferenza dei presidenti di gruppo può decidere, sentita la Giunta, la convocazione di una seduta dell'Assemblea appositamente dedicata alla loro trattazione. In questo caso non è ammessa la discussione di altri argomenti.*

e) **discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale; annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne approva le modifiche**

Ai sensi dell'**art. 19 del Regolamento interno**: *L'Assemblea legislativa è convocata una volta all'anno in accordo con il Presidente della Regione per ascoltare e discutere una relazione del Presidente della Regione sull'attuazione del programma di governo e sulle sue eventuali proposte di modifica, secondo tempi e modalità decisi dall'Ufficio di presidenza.*

L'Assemblea esprime le sue valutazioni e ne approva le eventuali modifiche con apposita risoluzione.

La relazione sull'attuazione del programma di governo, unitamente alla relazione della Giunta sulla propria attività, viene svolta nell'ambito della sessione di bilancio.

f) **esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati**

Si tratta di funzioni volte a compensare, sia pure parzialmente, l'Assemblea della perdita di centralità prodotta dalla **legge costituzionale n. 1 del 1999**.

Ai sensi dell'**art. 50 del Regolamento interno**: *Le clausole valutative sono disposizioni inserite nei testi di legge che definiscono i tempi e le modalità con cui i soggetti attuatori sono tenuti a trasmettere le informazioni necessarie al controllo sull'attuazione della legge e dei relativi effetti da parte dell'Assemblea.*

Le clausole valutative possono riguardare anche i regolamenti e gli atti attribuiti alla Giunta per l'attuazione delle leggi stesse, oltre che le attività degli uffici e delle agenzie regionali.

g) **esamina, esprimendo proprie valutazioni e proposte, l'esercizio, da parte della Giunta, della facoltà di ricorso alla Corte costituzionale**

Ai sensi dell'**art. 53 del Regolamento interno**: *La Giunta trasmette al Presidente dell'Assemblea copia dei ricorsi per questione di legittimità costituzionale o per conflitto di attribuzione promossi dal Governo o da altre Regioni su leggi o atti della Regione.*

Sono altresì trasmesse al Presidente dell'Assemblea le delibere sui ricorsi, e i relativi ricorsi, per questioni di legittimità costituzionale o per conflitto di attribuzione promossi dalla Regione.

Di tali atti e delle relative sentenze è data notizia nella prima seduta utile dell'Assemblea da parte del suo Presidente.

Relazioni annuali della Giunta informano l'Assemblea sul contenzioso costituzionale.

Le relazioni sono discusse in Assemblea.

h) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e, in conformità ad esso, dalle leggi; in particolare spetta all'Assemblea:

- approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio

- presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione

Ai sensi dell'art. 100 del Regolamento interno: L'approvazione di proposte di legge da presentare alle Camere avviene tramite apposita delibera dell'Assemblea.

- formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello Stato

- approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale

- esprimere i pareri previsti dall'articolo 133 della Costituzione

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, della Costituzione: Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento interno: Il parere richiesto dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione è espresso dall'Assemblea con propria deliberazione, su proposta della Giunta.

- proporre al Presidente della Giunta regionale la promozione di questioni di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale

Ai sensi dell'art. 53 del Regolamento interno: La proposta di promuovere questioni di legittimità costituzionale, a norma dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione, di leggi e atti aventi forza di legge dello Stato, nonché di leggi di altre Regioni è avanzata con risoluzione approvata dall'Assemblea.

- deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge

- ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione

Ai sensi dell'art. 117, comma 8, della Costituzione: La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

- ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di competenza statale

- elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi

conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della Costituzione

Ai sensi dell'art. 117, comma 9, della Costituzione: *Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.*

Tale disciplina è contenuta, in particolare, nell'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*).

- approvare gli atti di indirizzo generale delle attività della Regione

- approvare ordini del giorno relativi all'attività della Giunta, anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare complessità e rilevanza istituzionale

Ai sensi dell'art. 108 del Regolamento interno: *Nel corso della discussione degli atti di competenza dell'Assemblea, possono essere presentati per iscritto e svolti ordini del giorno di indirizzo per l'attività della Giunta in relazione agli atti in esame.*

Essi devono riferirsi a parti o articoli già approvati o all'atto nel suo complesso.

Gli ordini del giorno possono essere altresì presentati ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera l), dello statuto (per l'attività della Giunta, anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare complessità e rilevanza istituzionale).

- deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che sono attribuite genericamente alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrativo

- deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge

Ai sensi dell'art. 51 del Regolamento interno: *I regolamenti derivanti dalla legge regionale nonché i regolamenti derivanti dall'ordinamento comunitario sono sottoposti all'esame dell'Assemblea per il parere di conformità previsto dallo statuto.*

Il parere è espresso dall'Assemblea, la quale indica le eventuali disposizioni ritenute non conformi allo statuto o alla legge.

In tal caso la Giunta, nei dieci giorni successivi, esaminato il parere di non conformità, ritrasmette il nuovo testo regolamentare per il parere definitivo che deve essere espresso dall'Assemblea entro trenta giorni.

- definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e risorse a Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad altri soggetti pubblici

i) **esercita la facoltà di audizione tramite le Commissioni, in particolare, sia nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della Regione**

l) **esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche tramite apposite Commissioni**

Ulteriori funzioni sono, poi, attribuite all'Assemblea legislativa dallo Statuto regionale (ai sensi dell'**art. 28, comma 4, dello Statuto regionale**: l'Assemblea *Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi, in merito a*

formazione e attuazione del diritto comunitario (art. 12)

La legge regionale determina le modalità di informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione di decisioni comunitarie.

La Regione provvede all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea con legge o, sulla base della legge, con norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale, ovvero, ove per l'attuazione non è richiesta una preventiva regolazione della materia, con atti dell'Assemblea o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina prevista dallo Statuto per leggi e regolamenti.

La Regione determina con legge le modalità del concorso dell'Assemblea per quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione delle decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In particolare, la legge determina le modalità necessarie per rispettare il diritto dell'Assemblea ad ottenere un'adeguata e tempestiva informazione preventiva e successiva.

attività di rilievo internazionale (art. 13)

L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica.

Per gli accordi internazionali, così come per i rapporti interregionali internazionali, la legge regionale determina le modalità d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea alla formazione delle intese.

petizioni (art. 16)

Chiunque può rivolgere petizioni all'Assemblea legislativa per esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.

Province, Comuni ed altri Enti Locali, nonché enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentatività almeno provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta dandone contestualmente comunicazione all'Assemblea e allegandola agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima.

Ai sensi dell'**art. 121 del Regolamento interno**: *L'Ufficio di presidenza, previo esame di ammissibilità, trasmette alla Commissione competente per materia le petizioni e ne invia copia alla Giunta ed a tutti i consiglieri.*

L'esame in Commissione si conclude, entro sei mesi, con una relazione comunicata all'Assemblea, ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della Commissione stessa riguardante analogo oggetto.

Il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione al primo firmatario dell'esito della petizione.

Se, dopo tale comunicazione, la petizione è reiterata, l'Ufficio di presidenza può decidere di archivarla.

Ai sensi dell'**art. 122 del Regolamento interno**: *Le interrogazioni dei soggetti esterni, espressamente rivolte all'Assemblea, sono presentate al Presidente dell'Assemblea che affida la redazione della risposta alla Commissione assembleare competente per materia, indicando il termine entro il quale la risposta stessa deve essere comunicata all'Assemblea.*

Il Presidente dell'Assemblea comunica agli interroganti le determinazioni assunte.

istruttoria pubblica (art. 17)

L'Assemblea legislativa indice l'istruttoria, anche su richiesta di non meno di cinquemila persone, individuando il soggetto responsabile del procedimento.

iniziativa legislativa popolare (art. 18)

Sono promotori del progetto di legge popolare almeno cinquemila elettori, ciascun Consiglio provinciale, nonché uno o più Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.

Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge popolare senza che l'Assemblea si sia pronunciata, lo stesso è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile. L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi.

Gli stessi soggetti possono altresì sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. L'Assemblea deve procedere all'esame della questione entro i successivi sei mesi.

Ai sensi dell'**art. 120 del Regolamento interno**: *All'inizio di ogni legislatura il Presidente dell'Assemblea dispone che siano iscritti all'ordine del giorno generale ed inviati all'esame delle competenti Commissioni i progetti di legge d'iniziativa popolare pendenti alla fine della precedente legislatura.*

partecipazione delle associazioni (art. 19)

L'Assemblea legislativa disciplina i criteri e le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'albo generale, articolato per singole Commissioni assembleari, di tutte le associazioni che richiedano di partecipare all'attività regionale e le cui finalità siano improntate a scopi d'interesse generale.

L'Assemblea, al fine di garantire un dialogo permanente con le associazioni sulle politiche e gli indirizzi del proprio lavoro, definisce un protocollo di consultazione delle suddette associazioni.

Più in generale, ai sensi dell'**art. 40 del Regolamento interno**: *L'Assemblea legislativa promuove l'informazione, la conoscenza e la trasparenza delle procedure e degli atti regionali di sua competenza e opera per favorire la partecipazione dei cittadini e della collettività regionale all'attività istituzionale, al procedimento legislativo e alla definizione degli indirizzi politico-programmatici".*

Inoltre, ai sensi dell'**art. 41 del Regolamento interno**: *L'Assemblea cura le proprie attività editoriali dando la massima diffusione a materiale di documentazione, studi, ricerche e statistiche che attengono a questioni di interesse regionale e cura ogni altra iniziativa atta ad informare circa l'attività dell'Assemblea.*

Su tali questioni può promuovere incontri, conferenze, seminari ed altri contatti in particolare con altre Regioni italiane ed europee, oltre che con enti e comunità locali, con cittadini e formazioni sociali, con istituzioni scolastiche e università e con organismi pubblici operanti sul territorio regionale.

Consiglio delle Autonomie locali (CAL) (art. 23)

I progetti di legge riguardanti le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali e il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina sono esaminati sentito il Consiglio delle Autonomie locali. In questi casi, l'Assemblea legislativa delibera a maggioranza assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere contrario.

Il Consiglio può segnalare all'Assemblea (e al Presidente della Regione) eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.

Ai sensi dell'**art. 58 del Regolamento interno**: *L'Assemblea e il CAL si possono riunire in seduta congiunta per l'esame dello stato delle autonomie locali della regione.*

La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea d'intesa con il Presidente del CAL.

La seduta è presieduta dal Presidente dell'Assemblea.

rapporti interregionali (art. 25)

La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi, individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale determina le modalità di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle intese.

Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui sopra.

rapporti con gli enti locali (art. 26)

L'Assemblea legislativa, in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato, procede alla delimitazione dell'area metropolitana di Bologna e alla costituzione della Città metropolitana, nonché alla individuazione delle sue funzioni.

autonomia organizzativa (art. 27)

L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua attività è disciplinata, per ciò che riguarda il funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità e il personale, da Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in piena ed assoluta autonomia.

L'Assemblea adotta i propri Regolamenti e le loro modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente dell'Assemblea.

Si veda, al riguardo, il **Regolamento interno dell'Assemblea legislativa per l'amministrazione e la contabilità** (Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 27 febbraio 2013, n. 105), il quale:

"a) definisce principi e procedure per la gestione e il controllo delle risorse finanziarie di spettanza dell'Assemblea legislativa regionale, ai sensi della vigente legislazione regionale;

b) stabilisce le regole e le metodologie per l'amministrazione del patrimonio e l'esercizio dell'attività contrattuale dell'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti;

c) detta i principi per la disciplina dei controlli interni".

convalida dei Consiglieri eletti e cause di ineleggibilità e incompatibilità (artt. 27 e 30)

L'Assemblea provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e delibera sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità (art. 27).

Le condizioni di eleggibilità dei Consiglieri regionali e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità sono giudicate dall'Assemblea legislativa, secondo modalità stabilite dal Regolamento interno (art. 30).

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno: All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di presidenza procede all'esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri eletti e propone all'Assemblea la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun componente.

Se, successivamente alla convalida, un consigliere regionale si trova in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, l'Ufficio di presidenza espone all'Assemblea le risultanze dell'esame della condizione del consigliere e propone la decadenza del consigliere stesso e la sua sostituzione con chi ne ha diritto.

Se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente dell'Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all'Ufficio di presidenza.

Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'Ufficio di presidenza presenta le proprie conclusioni all'Assemblea che, entro ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di

incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni l'Assemblea lo dichiara decaduto.

Tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea sono notificate entro cinque giorni a coloro la cui elezione è stata annullata o che sono stati dichiarati decaduti.

nomine (art. 31)

Tra i principi fondamentali del Regolamento interno vi è l'approvazione da parte dell'Assemblea delle linee di indirizzo per le nomine e la verifica della relativa attuazione.

Vi è anche che un procedimento di controllo o ispettivo possa concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti di assessori o dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non comporta obbligo di revoca o di dimissioni.

Ai sensi dell'art. 111 del Regolamento interno: Le proposte di censura nei confronti di un assessore presentate con apposita mozione da almeno un quinto dei consiglieri assegnati sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea. Alla discussione possono prendere la parola il Presidente della Giunta, l'assessore per il quale è proposta la censura e un oratore per gruppo. Possono intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo assembleare cui appartengono.

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione la censura per appello nominale che si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

sfiducia nei confronti del Presidente della Regione (art. 32)

L'Assemblea legislativa può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto, comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta regionale.

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento interno: La mozione di sfiducia al Presidente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed è portata in discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione.

Alla discussione possono prendere la parola il Presidente della Giunta e un consigliere per gruppo.

Possono intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo assembleare cui appartengono.

Al termine della discussione, il Presidente dell'Assemblea pone in votazione la mozione di sfiducia.

La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se esprime voto favorevole la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Ufficio di presidenza (art. 33)

Nella prima seduta e quale primo atto, l'Assemblea legislativa procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, da due Segretari e da due Questori.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento interno: Svolti gli adempimenti previsti (costituzione di un Ufficio di presidenza provvisorio e comunicazione della composizione della nuova Assemblea), l'Assemblea procede per appello nominale, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, all'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori che compongono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Nel corso della legislatura l'Assemblea può revocare il Presidente dell'Assemblea, i vicepresidenti, i segretari ed i questori, collegialmente o individualmente, mediante la presentazione di apposita mozione, sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti ed approvata con voto elettronico, a maggioranza dei due terzi dei componenti. L'elezione dei nuovi componenti l'ufficio di presidenza ha luogo nella stessa seduta dell'Assemblea con le stesse modalità previste dall'articolo 33 dello Statuto.

Commissioni assembleari (art. 38)

L'Assemblea legislativa istituisce Commissioni assembleari permanenti. Il numero, la composizione, le modalità di funzionamento e le competenze delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.

È istituita per Statuto la Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali.

Le Commissioni possono assumere su determinazione dell'Assemblea, a maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli atti di competenza dell'Assemblea ad esclusione di leggi e regolamenti.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento interno: L'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza, delibera, all'inizio di ogni legislatura, il numero delle Commissioni assembleari permanenti, determinandone anche la rispettiva competenza per materia. Con la stessa procedura, l'Assemblea può modificare nel corso della legislatura il numero e la competenza per materia delle Commissioni assembleari.

Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento interno: Trascorsi centottanta giorni dalla nomina del relatore senza che la Commissione assembleare competente abbia esaurito l'esame in sede referente di un progetto di legge, questo può essere portato all'esame dell'Assemblea su richiesta del relatore o di tanti commissari che rappresentano almeno un quinto dei voti assegnati.

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento interno: Il Presidente della Giunta, motivandone le ragioni, può richiedere che l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea dichiari l'urgenza di un atto e indicare la data entro cui dovrebbe essere approvato.

Qualora l'Ufficio di presidenza deliberi la procedura d'urgenza, può in pari tempo individuare, tenendo conto dell'indicazione del Presidente della Giunta, la data in cui l'Assemblea stessa è convocata per esaminare l'atto. Nel giorno dell'esame in Aula, l'atto su cui è stata richiesta l'urgenza è posto al primo punto dell'ordine del giorno e la relativa sessione non può concludersi fino al termine dell'esame.

L'Assemblea si esprime sul testo dell'atto così come risulta alla Commissione referente al momento della decisione dell'urgenza.

L'urgenza non può essere chiesta per il progetto di legge di bilancio.

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento interno: Prima che la Commissione referente inizi l'esame dell'articolato, l'Assemblea, su richiesta della Giunta o del relatore o di un consigliere, può deliberare a maggioranza assoluta la procedura redigente da parte della Commissione referente. In tal caso la Commissione competente approva definitivamente i singoli articoli.

L'Assemblea si esprime con il voto sul progetto di legge dopo il dibattito generale, anche sugli eventuali ordini del giorno, e le dichiarazioni di voto. Sugli eventuali ordini del giorno collegati presentati in Commissione o prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto in Assemblea, la stessa si pronuncia previa dichiarazioni di voto congiunte con quelle finali.

L'Assemblea, su richiesta della Giunta o della Commissione referente o di un consigliere, può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il potere deliberante della Commissione competente ad esclusione di progetti di legge, di regolamento e di atti di programmazione. In tal caso l'atto è definitivamente approvato in Commissione.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento interno: Se nuovi articoli o emendamenti alla legge finanziaria regionale riguardanti materie non attinenti al bilancio o alla sua gestione sono presentati in Aula, l'Assemblea decide se esaminarli presso le Commissioni competenti.

Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento interno: Ogni anno è assegnato in sede referente alla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, e alle altre Commissioni per il parere di loro competenza, il programma legislativo annuale della Commissione europea. Unitamente ad esso è altresì trasmessa la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

L'iter in Commissione referente si conclude entro quaranta giorni dall'assegnazione.

Trascorso detto termine, gli atti di cui sopra sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa, convocata in apposita sessione comunitaria, che si esprime approvando apposita risoluzione.

Con le medesime procedure è esaminato il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo.

Commissioni assembleari speciali (art. 40)

L'Assemblea legislativa può istituire Commissioni assembleari speciali con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, oppure su ogni altra questione di interesse regionale.

L'Assemblea, inoltre, può istituire Commissioni speciali di ricerca e di studio su materie che comunque interessino la Regione.

Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento interno: L'Assemblea con deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, istituisce Commissioni d'inchiesta, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 40, comma 1, dello statuto, determinando la durata e i poteri della Commissione in modo da assicurare l'efficacia dei suoi lavori, l'oggetto ed i limiti dell'inchiesta, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo assembleare.

La richiesta di istituzione della Commissione d'inchiesta può essere formulata da ciascun consigliere regionale.

Al termine dei suoi lavori la Commissione d'inchiesta presenta la relazione finale all'Assemblea.

La relazione può contenere la proposta di una mozione di censura prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera h), dello statuto.

Per quanto attiene ai componenti della Giunta e al sottosegretario la proposta di censura è inoltrata all'Assemblea per le determinazioni di cui all'articolo 111 del Regolamento interno.

Le Commissioni d'inchiesta riferiscono del loro operato esclusivamente all'Ufficio di presidenza e all'Assemblea.

Ai sensi dell'**art. 61 del Regolamento interno**: L'Assemblea con deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, istituisce speciali Commissioni di ricerca e di studio su materie che comunque interessano la Regione, indicando lo specifico oggetto dello studio e determinando la durata, il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo assembleare.

programma di governo e composizione della Giunta (art. 44)

Il Presidente della Giunta regionale illustra tempestivamente all'Assemblea il programma di governo e la composizione della Giunta motivando le scelte effettuate. L'Assemblea esamina entrambe le comunicazioni, sulle quali si apre il dibattito.

Ai sensi dell'**art. 5 del Regolamento interno**: Nella prima seduta successiva all'insediamento, e non oltre trenta giorni, il Presidente della Regione illustra all'Assemblea il programma di legislatura e la composizione della Giunta motivando le scelte effettuate.

Sulle comunicazioni del Presidente della Regione si svolge un'unica discussione.

L'Assemblea si esprime sulla composizione della Giunta e approva il programma di legislatura con una risoluzione a cui è allegato il programma stesso.

ratifica di atti di Giunta in regime di prorogatio (art. 48)

La Giunta regionale, nei casi di annullamento dell'elezione dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova Assemblea.

adozione in via d'urgenza, da parte della Giunta, di atti amministrativi in materie di competenza dell'Assemblea (art. 49)

La legge individua i presupposti in presenza dei quali la Giunta può adottare in via d'urgenza atti amministrativi in materie di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica da parte di questa.

procedimento legislativo (art. 51)

Il progetto di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Assemblea legislativa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

L'Assemblea, considerata la particolare natura del provvedimento, può demandare alla Commissione la votazione articolo per articolo del progetto di legge, salvo che si oppongano non meno della metà più uno dei Consiglieri.

Spetta comunque all'Assemblea l'approvazione del progetto nella sua interezza, con votazione finale.

In ogni momento, fino all'esame conclusivo in Commissione, non meno di un decimo dei Consiglieri e la Giunta regionale possono richiamare il progetto alla procedura di esame ed approvazione normale.

La procedura normale è sempre adottata per i progetti di legge relativi agli organi della Regione istituiti dallo Statuto, alla materia elettorale, agli istituti di iniziativa popolare, ai referendum, ai rapporti con gli Enti locali, ai bilanci e consuntivi.

Il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'Assemblea, in casi motivati, l'adozione della procedura d'urgenza.

promulgazione delle leggi (art. 52)

Se l'Assemblea legislativa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

testi unici (art. 54)

Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale, l'Assemblea legislativa riunisce e coordina la legislazione vigente in testi unici.

L'Assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi ed avvia le procedure per la definizione del testo unico, e può incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico, indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie.

rapporti con università e istituzioni scolastiche (art. 57)

Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e definisce i rapporti con le Università e le Istituzioni scolastiche.

rapporti con le Camere di commercio (art. 58)

Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e la cooperazione della Regione e degli altri Enti territoriali con le Camere di Commercio e i propri rapporti con esse, per la promozione dello sviluppo economico.

bilancio, rendiconto ed esercizio provvisorio (art. 68)

L'Assemblea legislativa autorizza con legge, per un periodo non superiore a quattro mesi, l'esercizio provvisorio in caso di mancata approvazione entro l'anno del bilancio di previsione.

Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono presentati dalla Giunta regionale all'Assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e sono approvati con legge entro il 31 dicembre.

L'Assemblea approva annualmente il bilancio sulla base degli indirizzi contenuti negli atti e nei provvedimenti della programmazione regionale.

L'Assemblea può introdurre emendamenti al bilancio nel rispetto degli equilibri economico-finanziari stabiliti dall'ordinamento contabile regionale.

Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale all'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge entro il 31 dicembre dello stesso anno, prima del bilancio di previsione.

*Ai sensi dell'**art. 99 del Regolamento interno**: Terminato l'iter previsto per la discussione nelle Commissioni di competenza e nella Commissione referente, il progetto di legge e la relazione sul bilancio nonché la legge finanziaria sono iscritti, unitamente alla relazione sullo stato d'attuazione del programma di governo e alla relazione sull'attività della Giunta, congiuntamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata in sessione di bilancio.*

Consulta di garanzia statutaria (art. 69)

La Consulta è composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall'Assemblea legislativa (e due dal Consiglio delle Autonomie).

Difensore civico regionale (art. 70)

Il Difensore civico è nominato dall'Assemblea legislativa.

rapporti con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (art. 72)

L'Assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere forme di collaborazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. La richiesta può essere formulata anche d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

La sezione di controllo della Corte dei Conti può essere integrata da due componenti designati rispettivamente dall'Assemblea e dal Consiglio delle Autonomie locali.

*Ai sensi dell'**art. 57 del Regolamento interno**: Le richieste di forme di collaborazione e di pareri alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, da sottoporre all'esame dell'Assemblea, provengono direttamente dalla Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali.*

Qualora si configuri un interesse diretto da parte degli enti locali, il Presidente dell'Assemblea, d'intesa con il Presidente della Commissione bilancio, affari generali e istituzionali, può trasmettere tali atti al CAL ai fini di ottenerne l'intesa.

L'eventuale intesa formulata da parte del CAL deve pervenire alla Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali entro il termine stabilito.

Conclusi i lavori in Commissione, l'Assemblea richiede le forme di collaborazione e i pareri alla Corte dei conti votando una risoluzione, che dà anche atto della eventuale intesa con il CAL.

► **Le funzioni previste dalle leggi regionali**

Come detto, ***anche le leggi regionali assegnano funzioni all'Assemblea legislativa (art. 121, comma 2, della Costituzione).***

► Il procedimento di formazione delle leggi regionali

La struttura del *procedimento di formazione delle leggi regionali* non diverge rispetto a quella del corrispondente procedimento seguito per le leggi statali.

Entrambi, infatti, si articolano in tre fasi:

- a) *iniziativa*;
- b) *costitutiva* (*fase istruttoria + fase decisionale*);
- c) *integrativa dell'efficacia*.

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, è stata abolita, per le leggi regionali, la fase dei controlli governativi, che si collocava, originariamente, tra la seconda e la terza delle fasi succitate.

Fase dell'iniziativa

L'*iniziativa legislativa* consiste nell'attribuzione a determinati soggetti del *potere di presentare progetti di legge*.

Come stabilito dagli **artt. 18 e 50 dello Statuto regionale**, essa spetta:

- a ciascun *Consigliere regionale*;
- alla *Giunta regionale*;
- a ciascun *Consiglio provinciale*;
- a uno o più *Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno 50.000 abitanti*;
- ad almeno *5.000 elettori*.

Questi soggetti esercitano il diritto di iniziativa legislativa presentando un progetto di legge, redatto in articoli, al Presidente dell'Assemblea legislativa (**art. 50, comma 2, dello Statuto regionale**).

In base alla **legge regionale 22 novembre 1999, n. 34** ("*Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica*"):

- *la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare;*
- entro cinque giorni dalla data di adozione, *la deliberazione è trasmessa al Presidente dell'Assemblea legislativa;*
- *quest'ultimo assegna, quindi, il progetto di legge alla Commissione assembleare competente (in base alla materia di cui questo prevalentemente tratta) in sede referente.*

Fase istruttoria

La *fase istruttoria* si compone:

- della *fase preparatoria;*
- della *fase referente;*
- della *fase consultiva*, integrativa delle due precedenti e solo eventuale.

Come detto, il Presidente dell'Assemblea individua la *Commissione referente* sulla base della *competenza prevalente per materia*, e, qualora il progetto riguardi *materie differenti*, indica le *Commissioni consultive* che, per competenza, devono discutere ed esprimere pareri da inviare alla Commissione referente (**art. 24, comma 2, del Regolamento interno**).

Il Presidente della Commissione incaricata propone immediatamente la *nomina del relatore*, cui spetta il compito di istruire e seguire l'iter complessivo del progetto di legge (**art. 50, comma 3, dello Statuto regionale**).

Il *relatore* è un Consigliere nominato dalla Commissione referente e, qualora venga richiesto da Consiglieri rappresentanti 1/5 dei voti assegnati, viene nominato anche un *relatore di minoranza*, che può presentare una propria relazione all'Assemblea (**art. 30, comma 4, del Regolamento interno**).

La figura del relatore è fondamentale nel processo legislativo, in quanto l'analisi di un progetto di legge non può iniziare senza che la Commissione abbia provveduto alla sua nomina, ed è per questo che il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, propone immediatamente alla stessa il nome del Consigliere relatore (**art. 30, commi 1 e 2, del Regolamento interno**).

All'atto della nomina, *il relatore diviene il riferimento istituzionale nello svolgimento del procedimento legislativo* e acquisisce il compito di illustrare all'Assemblea le proposte deliberate dalla Commissione (**art. 30, commi 6 e 8, del Regolamento interno**).

La *disamina del progetto di legge in Commissione*, di norma, avviene in 2 fasi:

- nella prima, hanno luogo la *presentazione e discussione generale;*
- nella fase successiva, si svolge l'*esame dell'articolato* che può proseguire anche in più sedute (**art. 29, comma 4, del Regolamento interno**).

Al termine, le Commissioni presentano all'Assemblea le relazioni, i pareri, le proposte e ogni altro atto o documento riguardante gli oggetti loro assegnati (art. 29, comma 1, del Regolamento interno): la Commissione in sede referente, in particolare, ha il compito di discutere e pronunciarsi sulle proposte e sui documenti trasmessi dalle Commissioni consultive, dandone conto in modo sintetico nel suo parere all'Assemblea.

Nel caso in cui siano trascorsi *180 giorni dalla nomina del relatore di maggioranza senza che la Commissione assembleare competente abbia terminato l'esame in sede referente del progetto di legge*, questo, su richiesta del relatore o di tanti Commissari che rappresentano almeno 1/5 dei voti assegnati, può essere portato all'*esame dell'Assemblea (art. 32 del Regolamento interno)*.

La *sede consultiva* ha *carattere meramente eventuale* e, come anticipato, si verifica qualora uno stesso progetto di legge investa una *pluralità di materie che interessino Commissioni differenti*.

In tale caso, il Presidente dell'Assemblea una volta individuata la *Commissione referente* sulla base della *competenza prevalente*, individua le *Commissioni consultive* che, per competenza, sono tenute a svolgere la *discussione* e ad esprimere *pareri da inviare alla Commissione referente*.

Uno stesso oggetto non può essere assegnato in sede referente a più Commissioni.

Quando una Commissione opera in sede consultiva può proporre *riunioni congiunte* con la Commissione referente.

Le Commissioni, una volta riunite in sede consultiva, danno inizio, con un'illustrazione sintetica da parte del Presidente, alla discussione del progetto di legge.

Il Presidente propone il contenuto del *parere* a cui fa seguito il *dibattito*. Se la Commissione si deve esprimere su un progetto di legge, sono invitati alla discussione il proponente e il relatore che introducono l'argomento, oltre all'Assessore competente.

Ciascun Commissario può presentare e chiedere il voto su un proprio *documento propositivo*, anche di modifica degli articoli del progetto di legge (**art. 34, comma 1, del Regolamento interno**).

Nello svolgimento dei lavori relativi al progetto di legge, le Commissioni assembleari possono convocare delle *udienze conoscitive*, al fine di consultare la società civile e acquisire apporti di enti ed associazioni (**art. 39 dello Statuto**).

Inoltre, la Commissione referente può richiedere anche un *parere sul progetto di legge al Consiglio delle Autonomie locali*, sempre che il parere non sia già stato richiesto prima della presentazione del progetto di legge all'Assemblea, oppure quando siano intervenute modifiche nel corso dell'esame istruttorio del progetto di legge stesso; il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere entro 20 giorni dalla richiesta, e poi lo invia al Presidente dell'Assemblea e alla Commissione competente (**art. 56, commi 3, 4, 7 e 9, del Regolamento interno**).

Al termine dei lavori in Commissione, il progetto di legge, accompagnato dalla *relazione di maggioranza*, ed, eventualmente, dalla *relazione di minoranza*, è trasmesso all'Assemblea.

Fase decisionale

Almeno 5 giorni prima che l'Assemblea si riunisca per iniziare i *lavori sulla disamina del progetto di legge*, tutti i documenti, gli atti, i pareri e le relazioni espresse e approvate dalla Commissione referente sono inviati ai Consiglieri, alla Giunta e depositati presso i Gruppi assembleari.

I lavori dell'Assemblea iniziano con la *discussione sulle linee generali del progetto di legge* attraverso l'illustrazione delle relazioni di maggioranza e di minoranza, se presentata; segue poi il dibattito e l'eventuale replica dei relatori e della Giunta (**art. 91 del Regolamento interno**).

Entro questa fase, *i consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti al testo*, i quali sono distribuiti prima di essere discussi.

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti qualora:
a) siano formulati con frasi sconvenienti; b) abbiano contenuto del tutto estraneo all'oggetto della discussione; c) siano privi di ogni reale portata modificativa; d) presentati dallo stesso consigliere, abbiano tra loro contenuto alternativo e collegati in un rapporto di subordinazione; e) siano preclusi da precedenti votazioni; f) non corrispondano ai requisiti previsti dall'articolo 93, comma 2 (ovvero, non risultino scritti in modo leggibile, con chiara indicazione della parte che si intenda abrogare, modificare, ecc.) (**art. 95 del Regolamento interno**).

Terminata questa prima discussione, si passa all'*esame di ogni articolo del progetto di legge congiuntamente agli emendamenti e subemendamenti ad esso proposti* (**art. 93, comma 1, del Regolamento interno**); l'Assemblea può richiedere alla Commissione referente di riunirsi nuovamente per esaminare gli emendamenti e i subemendamenti (**art. 95, commi 1 e 2, del Regolamento interno**).

Si procede poi con la *votazione degli emendamenti proposti e successivamente dell'intero articolo*.

Il Presidente indica l'*oggetto della votazione*; in particolare, per emendamenti e subemendamenti specifica il numero dell'articolo cui ineriscono, il numero dell'emendamento e i relativi proponenti.

Il Presidente dell'Assemblea prima di ciascuna votazione può dare atto sinteticamente del *parere del relatore e della Giunta*.

Qualora il progetto di legge, dopo la votazione degli emendamenti, sia costituito da *un solo articolo*, non si procede alla votazione dell'articolo unico ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso (**art. 96, commi 1 e 6, del Regolamento interno**).

Quindi si apre la *fase delle dichiarazioni di voto*, all'interno della quale un solo consigliere per gruppo ha facoltà di parlare, una sola volta, per spiegare il proprio voto. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto difforme rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome dello stesso gruppo, hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola (**art. 79, commi 1 e 2, del Regolamento interno**).

Prima della votazione finale del progetto di legge, i relatori o la Giunta possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle *correzioni di forma* e sugli *interventi di coordinamento* che appaiono necessari e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali l'Assemblea delibera; allorché

tali correzioni o interventi di coordinamento si presentino complessi e di notevole portata, il Presidente può rinviare la votazione sul testo nel suo complesso (**art. 97 del Regolamento interno**).

Infine, si procede alla **votazione finale sul progetto di legge** che ha luogo *a scrutinio palese con dispositivo elettronico*; si ricorre al *voto per appello nominale* se il dispositivo elettronico non funziona (**art. 98 del Regolamento interno**).

Dopo l'approvazione della legge, entro le successive 24 ore, su istanza dei singoli Gruppi assembleari o di 1/5 dei Consiglieri regionali, **può essere richiesto alla Consulta di garanzia statutaria il parere di conformità della legge allo Statuto**: la richiesta di parere deve indicare le disposizioni legislative o regolamentari che si ritengono contrarie alle norme statutarie, le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate e i motivi della richiesta; essa, inoltre, deve essere inoltrata alla Consulta tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, che ne dispone la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale entro i 5 giorni successivi.

Entro 15 giorni dalla richiesta, la Consulta adotta il proprio parere e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa; **l'Assemblea può decidere di recepire, o di non recepire, in tutto o in parte, il parere della Consulta**, dandone motivazione, però, in tali casi, con apposito **ordine del giorno** (**art. 55 del Regolamento interno**).

Fase integrativa dell'efficacia

Una volta che la legge è stata approvata, *nel termine di 10 giorni* il Presidente della Regione deve procedere alla sua **promulgazione**, che consiste nel dichiararne la *validità* e l'*efficacia*.

La **formula di promulgazione** è la seguente: “*L'Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il Presidente della Regione promulga*”; ad essa segue il testo della legge e a questo segue la formula “*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna*”.

Qualora l'Assemblea legislativa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiari l'**urgenza**, la legge è promulgata *nel termine stabilito dalla legge stessa* (**art. 52 dello Statuto regionale**).


La **pubblicazione delle leggi** avviene sul **Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT)** di cui alla **legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna)**, entro i 5 giorni successivi alla promulgazione (i **regolamenti**, invece, sono pubblicati anch'essi nel BURERT, ma in una sezione distinta dalle leggi e secondo una propria numerazione progressiva).

L'entrata in vigore avviene, invece, *il quindicesimo giorno successivo*, salvo che le leggi stesse stabiliscano *un termine diverso* (**art. 55 dello Statuto regionale**).

FAC-SIMILE DELLA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO DI UN PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI


Fase dell'iniziativa:




Fase preparatoria e referente:



Sede consultiva:





Fase decisionale:





Fase integrativa dell'efficacia:

Legenda:



I TEMPI DEL PROCESSO LEGISLATIVO





► La stesura e la presentazione di un progetto di legge regionale

Nella *stesura dell'articolato di un progetto di legge*, è, innanzitutto, necessario rispettare le **regole di tecnica legislativa** contenute nel *Manuale di drafting* predisposto dall'Osservatorio legislativo interregionale (con sede presso il settore legislativo del Consiglio regionale della Toscana), adottato, oltre che da numerose altre regioni, anche dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa della nostra Regione nel settembre 2002, conformemente a quanto previsto dall'**art. 46 del Regolamento interno**.

Trattasi di regole dirette a contribuire al *miglioramento della qualità dei testi di legge*.

Una volta predisposta la *relazione e l'articolato del progetto di legge*, ne va curato il **deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'Assemblea legislativa**. *Il documento viene inserito all'ordine del giorno e viene costituito il fascicolo elettronico*.

Successivamente, è prevista la *trasmissione del progetto di legge alla Presidenza dell'Assemblea*, al fine dell'*iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea stessa* e dell'*assegnazione alle competenti Commissioni assembleari*.

Viene, inoltre, chiesto al consigliere primo firmatario di inviare al Servizio Segreteria e affari legislativi il testo di legge in formato word per la *pubblicazione sul sito dell'Assemblea* e l'*inoltro al Bollettino Ufficiale regionale*.

Di regola, il progetto di legge va presentato unitamente ad una *lettera di accompagnamento* indirizzata alla Presidenza dell'Assemblea (vedasi il *fac-simile* di seguito riprodotto).

La *firma di tutti i proponenti* deve essere apposta soltanto sulla *pagina finale del progetto di legge*, mentre nelle *restanti pagine* e nella *lettera di accompagnamento* è sufficiente che sia apposta la *sigla di un solo Consigliere*.

Circa la *struttura dei progetti di legge regionale*, si individuano i seguenti *elementi essenziali*:

Titolo del progetto

Il *titolo* di norma deve essere breve e deve riguardare tutti gli argomenti principali trattati dall'atto.

Proponenti

Il progetto deve recare l'indicazione del/i *soggetto/i che esercitano l'iniziativa legislativa*.

Relazione

La *relazione* che accompagna il progetto di legge è diretta ad illustrare le finalità ed i contenuti essenziali del progetto stesso; essa non ha una struttura predefinita, e può riferirsi sia al progetto nel suo complesso che ai singoli articoli che lo compongono.

Struttura dell'articolato

Se il testo del progetto di legge è lungo e complesso va di norma diviso in *parti minori*, in ordine crescente, quali, ad esempio, *capo*, *titolo*, *parte* e *libro*.

La partizione di base del testo del progetto di legge è l'*articolo*: ciascun articolo, nell'*intestazione*, oltre al *numero in ordine progressivo*, reca una *rubrica*; esso, inoltre, si divide in *commi*, anch'essi contrassegnati da *numeri cardinali progressivi* e che possono, a loro volta, suddividersi in *periodi*.

Norma finanziaria

I progetti di legge che comportano oneri a carico del bilancio regionale debbono prevedere la *norma finanziaria* in cui vengono indicate le modalità di copertura nell'ambito del bilancio regionale stesso.

Entrata in vigore

Nel caso in cui l'Assemblea ritenga opportuno assegnare alla legge un *diverso termine di entrata in vigore rispetto a quello di quindici giorni dalla pubblicazione della legge* (previsto dall'**art. 55 dello Statuto regionale**), ciò, di regola, va evidenziato nell'*articolo conclusivo* del progetto di legge.

Allegati

Per non appesantire il testo dell'articolato, si ricorre all'uso di *allegati* in presenza di *tabelle*, *elenchi*, *prospetti*, *cartografie*, ecc.; gli allegati vanno intestati con la denominazione "*Allegato*" e vanno contrassegnati con una lettera maiuscola (ad esempio, *Allegato A, B, C*, ecc.).

FAC-SIMILE DELLA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO DI UN PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

Luogo e Data

Alla Presidenza dell'Assemblea legislativa

Si deposita, al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, l'allegato progetto di legge regionale "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6" a firma dei Consiglieri

.....

.....

(Firma dei Presentatori)

(Seguono la relazione e l'articolato del progetto di legge)

► Modalità e strumenti per la qualità della legislazione

Da diversi anni l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna è attenta al tema del *miglioramento della qualità della normazione*.

Il **Regolamento interno**, nel dare attuazione agli strumenti già individuati dagli **artt. 28 (comma 3) e 53 dello Statuto regionale**, dedica ad esso il **Titolo VI** (*Procedure, modalità e strumenti per la qualità della normazione e il controllo sull'attuazione delle leggi – Pareri di conformità e altre disposizioni*).

Al riguardo, va preliminarmente ricordato che, strettamente connessa con la qualità della normazione, è anche l'*attività ordinaria di consulenza e documentazione giuridica* quotidianamente svolta dalle competenti strutture dell'Assemblea legislativa, a supporto dei Consiglieri regionali che intendano esercitare l'iniziativa legislativa.

Tale consulenza riguarda:

- sia il *profilo strettamente giuridico delle proposte di legge* (ovvero la competenza legislativa regionale e la compatibilità della proposta con il diritto comunitario, nazionale e regionale);
- sia l'*aspetto formale del drafting legislativo* (ossia la verifica del rispetto delle regole di tecnica legislativa contenute nel Manuale di drafting predisposto dall'Osservatorio legislativo interregionale).

Tornando alle norme contenute nel **Regolamento interno**, per garantire la *qualità sostanziale dei testi normativi in fase preventiva* (*valutazione ex ante*), soprattutto per le proposte di legge più complesse, e su richiesta dei Presidenti di Commissione, si prevede che possano essere elaborati:

- **studi di fattibilità** di progetti di legge (ai sensi di quanto previsto dall'**art. 49**);
- **schede di analisi tecnico-normativa** per approfondimenti in fase istruttoria relativi al contesto tecnico e normativo in cui si inserisce il progetto di legge, e alla coerenza di esso sul piano normativo con tutti gli altri livelli di legislazione (ai sensi di quanto previsto dall'**art. 47**);
- **schede tecnico-finanziarie** che, di norma (**art. 48**), corredano i progetti di legge che comportano conseguenze economiche, quantificando le entrate ed indicando gli oneri relativi alle misure previste. Tali schede sono inoltre previste per i progetti di legge alle Camere.

Tra le iniziative concernenti il miglioramento della qualità della legislazione regionale, si colloca, ormai da sette anni, anche la stesura annuale del **Rapporto sulla legislazione regionale**.

Se, inizialmente, la predisposizione di quest'opera è stata suggerita dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati, nonché stimolata da analoghe attività di monitoraggio normativo intraprese da altre Regioni, a partire dal primo gennaio 2008, la **stesura annuale del Rapporto** costituisce oggi puntuale attuazione dell'**art. 45, comma 2, del Regolamento interno**, rientrando tra le modalità e strumenti per la qualità della normazione.

Il Rapporto raccoglie ed analizza i principali dati qualitativi e quantitativi inerenti l'**attività di produzione normativa complessiva** (leggi e regolamenti) svolta annualmente in Regione, e ne individua le principali tendenze evolutive, monitorando, in particolare:

- *il grado di attuazione degli istituti introdotti ex novo dallo Statuto, incidenti sul procedimento legislativo regionale;*
- *il grado di sviluppo delle iniziative e degli strumenti utilizzati dalla Regione stessa per il miglioramento della qualità legislativa.*

Gli **artt. 28 (comma 3) e 53 dello Statuto regionale**, oltre alla valutazione preventiva della qualità delle leggi, prevedono **modalità e strumenti per il monitoraggio e la valutazione degli impatti delle politiche**, introducendo la **funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche**, sempre al fine di migliorare la qualità delle decisioni pubbliche.

La valutazione delle politiche pubbliche come strumento di qualità della legislazione

La produzione di informazioni per disporre di maggiore conoscenza sul funzionamento e l'utilità degli interventi pubblici, con l'obiettivo di migliorarli, prende il nome di **valutazione delle politiche pubbliche**. Valutare significa, quindi, utilizzare metodologie e strumenti riconosciuti dalla comunità scientifica per raccogliere, elaborare e produrre informazioni utili al Legislatore per formarsi un'opinione su un intervento pubblico.

Ogni decisore pubblico ha il diritto/dovere di capire se, come e a quali condizioni una politica è stata realizzata e di verificare se e in che misura la soluzione adottata, per quanto ben attuata, sia stata in grado di incidere sul problema di partenza: l'obiettivo è supportare il Legislatore affinché possa assumere decisioni consapevoli, "allungando" lo sguardo oltre il momento dell'approvazione delle leggi.

La **valutazione di una politica pubblica** si realizza, quindi, con la produzione di informazioni per "conoscere la concreta attuazione delle leggi e capire se quelle politiche pubbliche siano state davvero efficaci nel risolvere problemi collettivi"; si tratta di un aspetto che dovrebbe interessare sia la maggioranza che le opposizioni, dovendosi attribuire, quindi, alla valutazione una connotazione "*bipartisan*".

Questa attività è prevista dallo **Statuto regionale (art. 28, comma 3, e art. 53)** e dal **Regolamento d'Aula (art. 50)** con la funzione di "**controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche**":

- il "**controllo sull'attuazione delle leggi**" consiste nel cercare di comprendere le modalità d'applicazione delle norme e di individuare i motivi di eventuali difformità rispetto al disegno originario;
- la "**valutazione degli effetti delle politiche**" è volta a capire se determinati interventi sono stati efficaci, cioè capaci di produrre gli effetti desiderati. Si va oltre il controllo dell'attuazione, perché valutare gli effetti significa chiedersi se una certa soluzione ha modificato la situazione nella direzione voluta. Non si tratta solo di capire se c'è stato un cambiamento, ma anche di comprendere in che misura tale cambiamento sia stato prodotto dalla politica.

Gli strumenti previsti dallo Statuto regionale e dal Regolamento d'Aula

Lo Statuto regionale e il Regolamento d'Aula hanno previsto la valutazione delle politiche fra le attività di competenza dell'Assemblea, istituzionalizzando le *clausole valutative* e le *missioni valutative* quali strumenti per esercitare la funzione di “controllo sull’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti” da parte, appunto, dell’Assemblea.

La *clausola valutativa* (art. 53, comma 2, dello Statuto e art. 50 del Regolamento) è un articolo di legge che attribuisce un mandato informativo ai soggetti incaricati dell’attuazione della legge stessa di raccogliere, elaborare e, infine, comunicare all’organo legislativo una serie di informazioni selezionate per conoscere tempi e modalità d’attuazione e valutare le conseguenze per i destinatari.

Le *attività di valutazione generate dalla clausola* accompagnano tipicamente l’intero ciclo di vita della legge e possono, quindi, riguardare diverse Legislature.

L’art. 50, comma 6, prevede un ulteriore strumento: la *missione valutativa*. Le Commissioni assembleari possono infatti decidere lo svolgimento di ricerche finalizzate ad approfondire l’attuazione e i risultati di specifici interventi di una legge. Nel rispetto del principio *bipartisan* che caratterizza la valutazione, le Commissioni individuano un commissario di maggioranza e uno di minoranza che dovranno relazionare sui risultati ottenuti.

Le *ricerche promosse con una missione valutativa* hanno una durata prestabilita nel tempo e si concludono all’interno della Legislatura nel corso della quale sono state avviate.

L'utilizzo degli strumenti per il controllo dell'attuazione e la valutazione delle leggi

L’esperienza su questi temi, iniziata nel 2002 con l’adesione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna a Progetto CAPIRe (Controllo sull’Attuazione delle Politiche e degli Interventi Regionali¹), si è consolidata nel corso del tempo e, in particolare, con la IX Legislatura iniziata nel 2010:

- nell’ambito dei compiti della VI Commissione “Statuto e Regolamento”, la cui Presidenza è stata affidata all’opposizione, insieme ad altre funzioni istituzionali, relative, tra l’altro, alla materia elettorale, alla democrazia partecipativa e alla semplificazione, è stata prevista la “*promozione delle attività di controllo e valutazione delle leggi, clausole valutative e missioni valutative*”;
- è stato attivato un canale istituzionale previsto dal Regolamento² a presidio del *rispetto delle tempistiche previste dalle clausole valutative*, in quanto il Presidente dell’Assemblea, con una formale lettera di richiesta alla Giunta, riepiloga le relazioni in scadenza nel corso dell’anno.

¹ CAPIRe è nato nel 2002 su iniziativa di quattro Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana). Attualmente è promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e vi aderiscono gran parte dei Consigli regionali. Alle attività di CAPIRe partecipano rappresentanti politici e tecnici designati dai Consigli che aderiscono al progetto, organizzati in un Comitato di indirizzo, un Comitato tecnico e da uno Staff di ricerca. Il Comitato di indirizzo è composto dal Coordinatore della Conferenza e da due Consiglieri regionali per ciascuna Assemblea, uno di maggioranza e uno di opposizione. Per informazioni <http://www.capire.org/>

² Questa richiesta è inserita nel “circuitto della rendicontazione della Giunta nei confronti dell’Assemblea” che prevede la tenuta in evidenza delle scadenze di tutti gli impegni assunti dalla Giunta con leggi, atti di programmazione, delibere, risoluzioni, ordini del giorno, ai sensi dell’art.103 del Regolamento dell’Assemblea legislativa.

Tabella 1: le clausole valutative presenti nelle leggi della Regione Emilia-Romagna (dati al 31/07/2014)

Anno	Numero	Argomento	Articolo
2001	24	Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo	55*
2003	2	Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali	51
2004	5	Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati	20
2004	11	Sviluppo regionale della società dell'informazione	24*
2005	17	Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro	47
2006	3	Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo	18
2006	6	Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna	11
2006	12	Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico	12
2007	2	Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7/1998 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica)	15
2007	15	Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione	28
2007	17	Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo	7
2008	3	Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna	9
2008	14	Norme in materia di politiche per le giovani generazioni	46
2009	11	Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6	3
2009	26	Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna	8
2010	3	Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali	18
2010	11	Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata	14
2011	3	Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile	17
2011	5	Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale	10
2011	23	Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente	14
2011	24	Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del piacentiano	37

2012	3	Riforma della l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale). Disposizioni in materia ambientale	29
2012	11	Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne	29
2012	13	Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del servizio sanitario regionale	8
2013	4	Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica	10
2013	5	Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate	9
2014	3	Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari	17
2014	6	Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere	43
2014	10	Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci. Abrogazione della l.r. 15/2009 (Interventi per il trasporto ferroviario delle merci)	9
2014	11	Disposizioni organizzative per l'erogazione di farmaci a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale	7
2014	12	Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale	26
2014	14	Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna	24
2014	16	Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna	7
2014	19	Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale	9
2014	20	Norme in materia di cinema e audiovisivo	13
2014	22	Disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo. Istituzione della Consulta ittica regionale	13

* clausole recentemente modificate con le leggi regionali n. 24/2013 e n.17/2013.

Complessivamente, dal 2001 al termine della IX Legislatura, le relazioni che rispondono a clausole valutative sono 35 e fanno riferimento a 19 leggi regionali. In particolare:

- 24 relazioni sono pervenute nella IX Legislatura (2010-2014) e si riferiscono a 18 clausole;
- nell'VIII Legislatura (2005-2010) le relazioni che rispondono a clausole valutative sono 9 e fanno riferimento a 7 clausole
- nella VII Legislatura (2000-2005) le relazioni che rispondono a clausole valutative sono 2 e si riferiscono a un'unica clausola, la prima approvata (prevista nella l.r. 24/2001).

Tabella 2: le relazioni in risposta a clausole valutative (dati al 31/07/2014)

Legge	Argomento	Num. Relaz.
24/2001	Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo	5
2/2003	Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali	1
5/2004	Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati	2
11/2004	Sviluppo regionale della società dell'informazione	2
17/2005	Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro	1
3/2006	Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo	2
6/2006	Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna	1
12/2006	Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico	1
2/2007	Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7/1998 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica)	1
15/2007	Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione	2
3/2008	Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna	7
14/2008	Norme in materia di politiche per le giovani generazioni	1
11/2009	Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6	1
15/2009	Interventi per il trasporto ferroviario delle merci	2
26/2009	Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna	2
11/2010	Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata	1

5/2011	Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale	1
23/2011	Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente	1
24/2011	Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stiro-ne e del piacentino	1

*Nella IX Legislatura è stata, inoltre, realizzata la prima missione valutativa in via sperimentale che ha riguardato l'analisi dell'attuazione e dei risultati di un intervento (i voucher conciliativi) previsto dalla **legge regionale n. 17 del 2005** “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”.*

La ricerca è stata svolta dallo staff di CAPIRe in collaborazione con il Servizio Legislativo. La missione si è conclusa con la *presentazione dei risultati dell'analisi nelle competenti Commissioni assembleari* e, successivamente, con l'*approvazione di una risoluzione* con la quale l'Assemblea impegna la Giunta a riproporre la politica dei voucher. Nella risoluzione si individuano inoltre alcuni suggerimenti per superare le criticità evidenziate, esempio del contributo della valutazione alla riprogrammazione delle politiche³.

3 Oggetto assembleare n.3730 del 2013

Sezione VII - La rappresentanza e la missione istituzionale dell'Assemblea legislativa

► Ambito di applicazione

Lo **Statuto regionale** e la **legge regionale n. 11 del 2013** (“*Testo unico sul funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell’Assemblea*”) contengono la disciplina concernente le **missioni dei Consiglieri regionali effettuate in rappresentanza dell’Assemblea legislativa regionale**, sia sotto il profilo autorizzativo che finanziario.

In particolare, lo **Statuto** prevede che:

- ogni Consigliere dispone, in particolare presso la sede dell’Assemblea, delle risorse e dei servizi necessari per l’esercizio delle proprie funzioni (**art. 30**);
- l’Ufficio di Presidenza cura l’organizzazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni assembleari, amministra il bilancio e dispone di servizi generali per le attività dell’Assemblea (**art. 35**).

La **legge regionale n. 11 del 2013** disciplina in modo organico le **trattenute sull’indennità di carica** (**art. 5, comma 5, lettera a**)), il **trattamento di missione ed i relativi rimborso spese** (**art. 9**), l’**uso di autovetture di servizio** (**art. 10**) e la **titolarità delle funzioni di rappresentanza** (**art. 28, comma 2**).

Si veda, al riguardo, anche la **delibera UP n. 5 del 22 gennaio 2014**, recante **disciplina per lo svolgimento delle missioni dei Consiglieri regionali**.

► Rappresentanza istituzionale

Compete al soggetto chiamato a rappresentare all’esterno l’ente, il quale è, altresì, rivestito temporaneamente del potere di manifestarne la volontà.

La **titolarità dell’attività di rappresentanza esterna** compete al **Presidente dell’Assemblea legislativa**.

L’attività può, in via ordinaria, essere esercitata anche:

- dai **Vice Presidenti dell’Assemblea**;
- dai **componenti dell’Ufficio di Presidenza**;
- dai **Presidenti delle Commissioni assembleari**.

Può, altresì, essere delegata *ai singoli Consiglieri designati dal Presidente dell'Assemblea legislativa* a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza (**art. 28, comma 2, legge regionale n. 11 del 2013**).

Il Presidente individua gli *eventi rilevanti rispetto ai quali riconoscere la rappresentanza dell'Assemblea*, partecipando in prima persona o delegando un Consigliere a rappresentarlo.

I Consiglieri possono segnalare al Presidente l'*opportunità della presenza dell'Assemblea a un determinato evento* (sia sul territorio comunale o nazionale, sia all'estero); qualora il Presidente ne convenga, lo stesso decide anche in ordine alla *modalità della rappresentanza*, potendo eventualmente delegare lo stesso Consigliere proponente.

La *rappresentanza di un Consigliere delegato a partecipare ad una manifestazione ufficiale* che si svolge nel Comune ove ha sede l'Assemblea legislativa o nel luogo di residenza o domicilio del Consigliere medesimo differenzia la *mera funzione di rappresentanza* dalla *missione istituzionale in rappresentanza dell'Assemblea*, la cui disciplina è contenuta nella **delibera UP n. 5 del 2014**.

► **Missione istituzionale in rappresentanza dell'Assemblea: criteri generali**

Le missioni avvengono nei limiti dei fondi stanziati annualmente allo scopo, secondo criteri di economicità finalizzati al rispetto dei limiti di spesa imposti dalla vigente normativa.

Costituisce *missione qualunque attività istituzionale, preventivamente autorizzata, svolta al di fuori della sede dell'Assemblea legislativa*, corrispondente al territorio del Comune di Bologna, o in luogo diverso dalla residenza o domicilio del Consigliere interessato.

Le missioni dei consiglieri sono effettuate in rappresentanza dell'Assemblea regionale, su delega del Presidente, e *possono riguardare*:

- *incontri ed attività collegati alla partecipazione ad una delegazione ufficiale;*
- *manifestazioni e cerimonie in cui debba essere rappresentata l'Assemblea;*
- *convegni, riunioni, iniziative a carattere istituzionale presso organismi regionali, nazionali o internazionali;*
- *incontri istituzionali ove la presenza di un rappresentante dell'Assemblea sia obbligatoria in quanto prevista dalla normativa regionale, statale o comunitaria;*
- *attività di organi associativi e/o convenzionati a cui l'Assemblea aderisca.*

Per le missioni, siano esse in rappresentanza dell'Assemblea o della Giunta, *valgono le seguenti regole*:

- *il conferimento dell'incarico di missione ai Consiglieri dà diritto al rimborso delle spese di missione entro i limiti e alle condizioni fissati dal disciplinare (delibera UP n. 5 del 2014);*
- *in caso di annullamento dell'iniziativa, di successive modifiche al programma della missione o di rinuncia alla stessa per obiettivo impedimento, il Consigliere è tenuto a dare tempestiva e motivata comunicazione al Presidente dell'Assemblea;*
- *della veridicità e completezza dei dati indicati sul modulo autorizzativo è responsabile il Consigliere che sottoscrive la richiesta di missione;*
- *in assenza di richieste di rimborso, il Consigliere non è tenuto a presentare al competente servizio alcuna documentazione.*

Il Consigliere:

- *a conclusione della missione, è tenuto a redigere per l'Ufficio di Presidenza una sintetica relazione sui contenuti dell'evento al quale ha partecipato; la mancata presentazione della relazione entro 30 giorni dalla data di compimento della missione è ostativa alla partecipazione alle successive trasferte;*
- *risulta assente giustificato alle sedute degli organi assembleari (art. 5, comma 5, lett. a), legge regionale n. 11 del 2013); stessa giustificazione è applicata alle attività di rappresentanza in pubbliche manifestazioni, delegate dal Presidente a singoli Consiglieri, rispetto agli ambiti territoriali individuati.*

► Missioni sul territorio nazionale

L'*autorizzazione allo svolgimento delle missioni sul territorio nazionale*, a nome e in rappresentanza dell'Assemblea, è accordata dal *Presidente dell'Assemblea*, prima che esse abbiano inizio; in caso di assenza di quest'ultimo, la missione è autorizzata da *uno dei due Vice Presidenti*.

La *composizione della delegazione* è la seguente:

- *un Consigliere;*
- *ulteriori Consiglieri, i quali possono partecipare senza diritto al rimborso delle spese.*

► Missioni istituzionali all'estero

I Consiglieri possono essere autorizzati a recarsi in missione al di fuori del territorio nazionale:

- *per l'adesione ad iniziative ed attività dell'Assemblea;*
- *per la partecipazione, in ragione dell'esercizio del mandato, ad incontri di organismi internazionali,*

rappresentanze nazionali o regionali all'estero, per la sottoscrizione di accordi, intese o attività simili, per eventi a carattere ufficiale rispetto ai quali l'Assemblea abbia interesse a testimoniare la propria presenza.

L'**autorizzazione ad effettuare trasferte istituzionali all'estero** è disposta, qualora sussista un interesse regionale allo svolgimento delle stesse, *con delibera dell'Ufficio di Presidenza* (che individua altresì i Consiglieri che vi parteciperanno).

Ad essa segue il **modulo** (o *applicativo*, in fase di definizione), sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, **previsto per gli adempimenti istruttori connessi alla liquidazione delle spese sostenute per svolgere la missione**.

Al fine di contenere la spesa pubblica, di norma **la delegazione è composta**:

- *da un massimo di due Consiglieri;*
- *da altri Consiglieri, oltre a quelli sopra indicati, senza, peraltro, diritto al rimborso delle spese.*

► Missioni su delega della Giunta

Il Consigliere, inviato in **missione su disposizione formale del Presidente della Giunta**, è *contestualmente delegato alla rappresentanza dell'Assemblea*, secondo i criteri e le modalità autorizzative previste, in materia, dalle disposizioni normative e dell'Ufficio di Presidenza (**art. 9, comma 1, legge regionale n. 11 del 2013; delibera UP n. 5 del 2014**).

La modulistica di riferimento, in attesa di uno specifico applicativo inerente la disciplina vigente in materia, è reperibile:

- **nella Intranet dell'Assemblea**, al seguente indirizzo:

https://internos.regione.emilia-romagna.it/persone-e-strutture/strutture/assemblea-legislativa/modulistica/modulistica_consiglieri/modulo-di-autorizzazione-missione-in-italia/at_download/file/richiesta-autorizzazione-missione-Italia.doc

- **presso il Gabinetto del Presidente**.

Sezione VIII - L'attività di informazione e di comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa

► Quadro normativo

Ai sensi dell'**art. 14** (*Trasparenza e informazione*) dello Statuto regionale:

L'attività della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione (comma 1).

La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti singoli o associati all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale informazione è assicurata:

- a) dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attività della Regione;*
- b) dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione ed in particolare di quelli radio-televisivi e della carta stampata;*
- c) dagli incontri diretti degli organi regionali con i residenti singoli o associati;*
- d) dalla facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione;*
- e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica (comma 2).*

Ai sensi del **comma 3** del successivo **art. 35** (*Funzioni dell'Ufficio di Presidenza*), **compete all'Ufficio di Presidenza promuovere le suddette attività d'informazione.**

Anche il **Regolamento interno** dedica al tema oggetto del presente capitolo svariate disposizioni, tra le quali si segnalano, in particolare, le seguenti:

- Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo per un periodo di tre mesi ed è tempestivamente distribuito ai Consiglieri, alle Commissioni, alla Giunta, al CAL e trasmesso agli organi di informazione. (art. 16)*
- La Commissione può disporre la redazione di comunicati, previo riscontro immediato del Presidente, riguardanti gli argomenti trattati.*

Ai lavori della Commissione possono partecipare uno o più addetti dell'Ufficio stampa dell'Assemblea al fine di pubblicizzarne i lavori, evidenziando in particolare le posizioni espresse dai commissari di maggioranza e delle opposizioni.

La Commissione può decidere, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, che i suoi lavori, o parte di essi, siano seguiti anche all'esterno mediante opportune forme di pubblicità delle sedute, quali riprese televisive a circuito chiuso, trasmissioni telematiche e radiotelevisive. (art. 27)

- *L'Assemblea legislativa promuove l'informazione, la conoscenza e la trasparenza delle procedure e degli atti regionali di sua competenza e opera per favorire la partecipazione dei cittadini e della collettività regionale all'attività istituzionale, al procedimento legislativo e alla definizione degli indirizzi politico-programmatici.*

A tali fini, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, in attuazione dello Statuto, delle leggi e degli atti d'indirizzo approvati dall'Assemblea, definisce le modalità di comunicazione e informazione ai cittadini e ai media delle attività dell'Assemblea e dei suoi organi; regola l'eventuale diffusione in diretta radiofonica, televisiva e telematica, dei lavori dell'Assemblea; opera per l'utilizzo ottimale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento alla visibilità e all'implementazione del sito web dell'Assemblea, mantenendo costante nel tempo, in un'ottica di condivisione comunicativa, un elevato livello qualitativo di accessibilità dell'informazione, anche nelle sue possibili modalità interattive, indicando gli uffici preposti a tale funzione.

In base a quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto, l'Ufficio di Presidenza opera anche per accrescere la trasparenza e l'informazione sull'attività dell'Assemblea la cui conoscenza, preventiva e successiva, possa contribuire a rendere possibile la partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale.

L'attività d'informazione, oltre che essere finalizzata alla conoscenza dell'attività istituzionale, costituisce un effettivo presupposto della partecipazione e deve, perciò, avere carattere di tempestività, di chiarezza, di completezza e di continuità. L'attività d'informazione comprende anche i contributi e le iniziative istituzionali dei Consiglieri.

La Conferenza dei Presidenti di gruppo valuta i caratteri dell'informazione, della partecipazione e le attività svolte a tal fine e indica modifiche e proposte su cui decide l'Ufficio di Presidenza.

Le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge o di regolamento e gli atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell'Assemblea sono immediatamente pubblicati sul Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione ai fini d'informazione e documentazione. (art. 40);

- *Periodicamente, gli Uffici di Presidenza dell'Assemblea e delle Commissioni illustrano alla stampa il consuntivo dell'attività svolta e ne danno un'adeguata diffusione.*

La diffusione di notizie sui lavori delle sedute assembleari è garantita dall'Ufficio stampa dell'Assemblea, ed è promossa tramite l'accredito di testate giornalistiche nazionali, regionali e locali. L'accesso agli spazi preposti e all'Aula di giornalisti, fotografi e cineoperatori è regolato dall'Ufficio di Presidenza.

La diffusione delle notizie sui lavori delle Commissioni è, di norma, garantita dall'Ufficio stampa dell'Assemblea tramite comunicati redatti da giornalisti presenti alle riunioni.

La Commissione decide in ordine all'eventuale partecipazione di giornalisti accreditati alle udienze conoscitive o ad incontri con persone esterne alla Regione.

L'Assemblea cura le proprie attività editoriali dando la massima diffusione a materiale di documentazione, studi, ricerche e statistiche che attengono a questioni di interesse regionale e cura ogni altra iniziativa atta ad informare circa l'attività dell'Assemblea, avvalendosi prioritariamente, al fine di ridurre l'utilizzo del supporto cartaceo e dei relativi costi, delle nuove tecnologie, di contenuti digitali e delle reti telematiche.

*Su tali questioni può promuovere **incontri, conferenze, seminari ed altri contatti** in particolare con altre Regioni italiane ed europee, oltre che con enti e comunità locali, con cittadini e formazioni sociali, con istituzioni scolastiche e università e con organismi pubblici operanti sul territorio regionale.*

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea individua le forme, i modi e i tempi per la realizzazione di tali iniziative anche attraverso il coinvolgimento delle Commissioni, del CAL e degli uffici dell'Assemblea. Può concordare con la Giunta la sua eventuale partecipazione. (art. 41)

- Le Commissioni garantiscono l'accesso alla documentazione di loro competenza e ad altri strumenti utili alla partecipazione e decidono sulle relative modalità.

*Le associazioni iscritte all'albo generale ricevono dalle Commissioni a cui hanno chiesto di essere abbinate **copia dell'ordine del giorno delle sedute** e possono chiedere **copia degli atti di loro interesse**, se non disponibili sul sito web della Regione. (art. 42)*

- Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

La diffusione delle sedute è realizzata attraverso la diretta telematica dal sito istituzionale dell'Assemblea. Altre forme di diffusione radiofonica, televisiva e telematica dei lavori dell'Assemblea sono decise dall'Ufficio di presidenza ed il Presidente informa i consiglieri. I fotografi ed i teleoperatori possono entrare in Aula solo se autorizzati dal Presidente. (art. 66)

*- L'Assemblea determina l'indirizzo politico generale della Regione con appositi atti assembleari: **leggi, atti di programmazione e amministrativi, delibere, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno**, i quali sono **pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione**. Risoluzioni e ordini del giorno approvati in collegamento ad altri atti, quali leggi, piani, programmi e delibere, sono pubblicati subito dopo l'atto cui si riferiscono. (art. 103)*

*- Le **interrogazioni** e le **interpellanze** sono **pubblicate in allegato al resoconto della seduta** in cui sono state annunciate. (artt. 112 e 115)*

*La legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39 ("Norme per l'attività di comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia-Romagna") costituisce la **disciplina generale vigente in materia di informazione e comunicazione istituzionale**.*

Ai sensi dell'**art. 1** (*Finalità*).

La Regione Emilia-Romagna promuove la più ampia informazione sulla attività propria, e degli Enti ed Aziende da essa istituiti, per assicurare una effettiva partecipazione della comunità regionale alla formazione ed attuazione delle sue scelte programmatiche, legislative e amministrative, nonché per creare un più stretto rapporto informativo fra i cittadini e le istituzioni, sia attraverso attività dirette di comunicazione istituzionale e di pubblica utilità, sia attraverso interventi di promozione, di qualificazione e valorizzazione di iniziative di comunicazione stampata e radiotelevisiva regionale e locali.

La Regione riconosce il valore sociale degli organi dell'informazione scritta e audiovisiva operanti in Emilia-Romagna, favorendone la qualificazione e l'adeguamento alle esigenze della comunità regionale.

Ai sensi dell'**art. 3** (*Rapporti con gli organi di informazione*):

La Regione assicura la più ampia collaborazione agli organi di informazione e alle agenzie di stampa; persegue la più ampia diffusione, nella società regionale, delle notizie sulla propria attività; garantisce l'accesso ad atti e documenti, secondo quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla disciplina regionale che ne attua i principi.

Ai medesimi principi si ispira l'attività di comunicazione degli Enti e delle Aziende istituiti dalla Regione; attività che si può svolgere in forma autonoma o in collaborazione con i Servizi regionali.

Ai sensi dell'**art. 5** (*Dotazione tecnica*):

Al fine di consentire un flusso tempestivo e continuativo di informazioni la Regione si dota di adeguata strumentazione tecnica stabilendo rapporti anche convenzionati con agenzie di stampa.

La Regione, in favore di organi di informazione locale che presentino esigenze di tempestività informativa, concorre alla dotazione di apparati tecnici di trasmissione e ricezione delle notizie diffuse dall'Amministrazione regionale.

Ai sensi dell'**art. 6** (*Comunicazione diretta*):

La Regione, per realizzare le finalità di cui all'art. 1, attua interventi di comunicazione diretta, ispirati a criteri di trasparenza, economicità e pluralismo, con la pubblicazione di editoria periodica e monografica, la realizzazione di campagne multimediali e, comunque, attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione più adatti al tipo di utente e di messaggio.

Ai sensi dell'**art. 7** (*Editoria*):

L'attività editoriale della Regione, periodica o monografica, persegue queste finalità:

a) pubblicare testi normativi, atti amministrativi, documenti di materiali comunque collegati all'attività

della Regione e degli Enti ed Aziende da essa istituiti;

b) promuovere l'approfondimento, il dibattito e il confronto delle idee sulle più importanti questioni istituzionali, politiche, economiche e sociali riguardanti l'Emilia-Romagna;

c) fornire informazioni di servizio e mettere a disposizione dei cittadini il contenuto di studi, ricerche, raccolte di dati, elaborazioni compiute o commissionate dalla Regione.

Per lo svolgimento di queste attività e con la finalità di una maggiore efficacia produttiva e distributiva, la Giunta può stipulare apposite convenzioni con aziende o società editoriali qualificate.

Ai sensi dell'**art. 10** (Comunicazioni di pubblica utilità):

E' considerata comunicazione di pubblica utilità qualsiasi atto di comunicazione istituzionale destinato a diffondere un messaggio di interesse pubblico e diretto all'esterno dell'Amministrazione, utilizzando le tecniche promozionali di informazione o comunque ogni azione afferente il campo della pubblicità.

Le iniziative di comunicazione di pubblica utilità sono dirette:

a) a far conoscere l'attività legislativa, amministrativa e di programmazione della Regione ed in particolare l'applicazione da parte della stessa delle leggi e degli altri atti di rilevanza sociale, dei programmi e dei piani di sviluppo, nonché delle direttive comunitarie e degli altri atti della UE;

b) a promuovere l'immagine dell'Emilia-Romagna;

c) a migliorare la conoscenza dei servizi pubblici prestati in ambito regionale e delle modalità di accesso ai medesimi;

d) a realizzare nell'ambito delle competenze regionali azioni di comunicazione sociale dirette alla crescita civile della società;

e) ad educare alla difesa della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e dei beni pubblici.

L'attività amministrativa, i servizi ed in generale le iniziative che sono effettuate dalle Province, dai Comuni e dagli Enti locali, in materie delegate dalla Regione, possono essere oggetto della comunicazione della Regione.

Ai sensi dell'**art. 11** (Pubblicità):

Nella attività di comunicazione avente carattere pubblicitario, la Regione, tenendo conto del Codice di autodisciplina pubblicitaria, si attiene a particolari criteri di correttezza, con riguardo alla chiara identificazione dell'autore del messaggio, alla sensibilità degli utenti, al rispetto delle opinioni altrui.

Per lo svolgimento di questa attività la Regione può avvalersi di strutture specializzate.

La **legge regionale 6 luglio 2009, n. 7** (“*Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna*”) disciplina il **BURERT (Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna)**, quale **nuovo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati**, restando ferme le altre forme di pubblicità e conoscenza degli atti altrimenti previste dall’ordinamento (**art. 1**).

Ai sensi dell’**art. 2 (Consultazione)**:

La consultazione del BURERT sul sito web della Regione è libera e gratuita.

Ai sensi dell’**art. 3 (Supplemento speciale del BURERT)**:

Ai fini di informazione e documentazione, le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge, i progetti di regolamento delegato dallo Stato e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell’Assemblea sono pubblicati nel supplemento speciale del BURERT.

Ai sensi dell’**art. 4 (Atti soggetti a pubblicazione)**:

Il BURERT si articola in tre parti.

Sono pubblicati nella prima parte del BURERT:

- a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione;*
- b) le leggi e i regolamenti regionali e i regolamenti interni dell’Assemblea;*
- c) le decisioni della Corte costituzionale sulle questioni in cui la Regione è parte; i ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre regioni su questioni di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale di cui la Regione è parte; le ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questione di legittimità costituzionale di leggi regionali;*
- d) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei risultati;*

Sono pubblicati nella seconda parte del BURERT:

- a) gli atti regionali che dispongono in generale sull’organizzazione e sul funzionamento della Regione;*
- b) gli atti regionali di indirizzo, aventi carattere di generalità, rivolti ad Amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti;*
- c) gli atti approvati dall’Assemblea legislativa non altrimenti previsti dal presente articolo;*
- d) gli atti regionali o di altri Enti o Amministrazioni la cui pubblicazione è prevista da legge o da regolamento o per esigenze di pubblica conoscenza.*

Sono pubblicati nella terza parte del BURERT gli avvisi e i bandi relativi a concorsi e gare.

Ai sensi dell'**art. 5** (*Ordinamento del BURERT*):

La pubblicazione del BURERT è curata dalle strutture organizzative della Presidenza della Giunta regionale.

Il BURERT è di norma pubblicato con cadenza settimanale e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Ai sensi dell'**art. 6** (*Valore del testo pubblicato e conservazione degli originali*):

I testi delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel BURERT si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione della copia conforme all'originale.

Ai sensi dell'**art. 7** (*Testi coordinati degli atti normativi*):

Al fine di facilitare la conoscenza della normativa vigente, qualora una legge o un regolamento subisca modifiche è redatto il testo coordinato, che è pubblicato, con mero carattere informativo, sulla banca dati collocata sul sito web dell'Assemblea legislativa.

Tale banca dati pubblica, con accesso libero e gratuito, il testo vigente, sia esso storico o coordinato, delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna. Dei testi coordinati sono accessibili i testi storici.

E' garantito il collegamento telematico tra i testi delle leggi e dei regolamenti, modificativi di provvedimenti normativi, pubblicati sul BURERT, e i testi, coordinati dalle modifiche, pubblicati sulla banca dati di cui sopra.

Della **legge regionale 30 marzo 2012, n. 1** “Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione”, come modificata dalla **legge regionale 18 luglio 2014, n. 15**, della **legge 6 novembre 2012, n. 190** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (cd. legge anticorruzione) e del **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (cd. decreto salva trasparenza), si è già detto nella Parte prima, Sezione IV, voce “Gli obblighi di trasparenza”.

► Il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa

*Il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale costituisce l'Ufficio stampa dell'Assemblea legislativa ed è collocato all'interno del **Gabinetto del Presidente**, di cui si è già detto in precedenza (Parte seconda, Sezione II, voce "Il Presidente").*

La sua attività è suddivisa secondo quattro aree tematiche:

Area informazione

- a) *predisposizione e gestione del **Piano annuale di comunicazione** e del **Piano editoriale dell'Assemblea**;*
- b) *rapporti con le **agenzie di informazione, la stampa, tv, radio** e, più in generale, i **mezzi di comunicazione**;*
- c) *predisposizione di **comunicati stampa**, redazione dei **testi per servizi multicanali**, gestione dei **profili dell'Assemblea attivati sui social network**;*
- d) *supporto informativo al **sistema regionale dei media** e coordinamento dell'**attività informativa rivolta alla collettività regionale**;*
- e) *promozione e coordinamento delle **attività di informazione e ufficio stampa per la Presidenza e gli organi dell'Assemblea** e organizzazione delle **conferenze stampa**;*
- f) *realizzazione della **rassegna stampa quotidiana** e delle **rassegne a tema**;*
- g) *coordinamento dell'**attività di informazione radiofonica e televisiva** (produzione della trasmissione televisiva e di quelle radiofoniche sull'attività dell'Assemblea).*

Area comunicazione istituzionale

- h) *supervisione dell'**immagine grafica dell'Assemblea** e cura dell'**immagine coordinata dell'Assemblea stessa** (logo dell'Ente e delle strutture interne o collegate), secondo quanto stabilito nel "Manuale dell'immagine coordinata dell'Assemblea";*
- i) *cura delle **attività di comunicazione istituzionale dell'Assemblea**, con particolare riferimento alla redazione del Piano di comunicazione e alla gestione del rapporto con i mass media;*
- j) *programmazione delle **iniziative dell'Assemblea e delle strutture/organismi interni o collegati** secondo un calendario programmato, sotto una regia unica e con l'utilizzo di un'immagine coordinata che rimandi in primo luogo all'Assemblea legislativa e in secondo alla struttura;*
- k) *attivazione di **iniziative promozionali e campagne editoriali**;*
- l) *realizzazione delle **campagne di comunicazione istituzionale**.*

Area web-multimedia e comunicazione integrata

- m) *gestione degli spazi informativi e giornalistici del portale dell'Assemblea e dei sottositi (inserimento testi, video, foto, file audio, dirette streaming Aula, Commissioni, eventi); responsabilità della pubblicazione dei contenuti su portale e sottositi;*
- n) *progettazione del portale dell'Assemblea e dei sottositi in relazione alle esigenze legate all'efficacia dell'informazione e della comunicazione istituzionale sull'attività dell'Assemblea, delle strutture interne e degli organismi collegati;*
- o) *progettazione campagne di comunicazione istituzionale;*
- p) *gestione e sviluppo servizi multimediali e multicanale: WebTv, WebRadio, sms, digitale terrestre, social network, altro;*
- q) *realizzazione prodotti multimediali: video, audio, foto, dirette streaming, ecc..*

Area amministrativa e segreteria di redazione

- r) *gestione delle procedure e degli atti amministrativi relativi alle attività di competenza del Servizio;*
- s) *redazione atti: bandi, contratti, convenzioni, determine, ecc.;*
- t) *segreteria di redazione.*

► **Comunicati e resoconti**

La principale attività dell'Assemblea legislativa è rappresentata dai **lavori d'Aula e delle Commissioni**; sedute che vengono seguite regolarmente dall'Ufficio stampa, secondo criteri giornalistici.

I **comunicati** vengono scritti e inviati, infatti, in tempo pressoché reale ai mezzi di informazione, come avviene in una agenzia di stampa. Soprattutto durante le sedute assembleari, valutata la portata giornalistica dell'approvazione di una legge, di un atto di indirizzo, ma anche la risposta a un atto ispettivo o l'esito di una discussione politica, viene data subito la "notizia" in un primo **comunicato contenente i dati essenziali** (sintesi del provvedimento, esito del voto e dei pareri dei gruppi), mentre le **schede di approfondimento** e il **dibattito in Aula**, completo, vengono scritti successivamente. Si evita così di dare notizie tardi nella giornata, cercando di rispettare i tempi di giornali, tv e radio.

Dal punto di vista quantitativo, vengono realizzati e inviati ai mezzi di informazione **oltre 2.200 comunicati l'anno**.

► Il portale

Il *portale dell'Assemblea legislativa* (www.assemblea.emr.it) è lo strumento attraverso cui passa gran parte del lavoro sulla comunicazione, sempre più orientato alla *multimedialità*.

L'Ufficio stampa cura i contenuti giornalistici e informativi del portale e dei sottositi tematici. La redazione scrive e pubblica le notizie in tutti gli *spazi 'news'*: lo fa direttamente per quanto riguarda la home page mentre nel caso dei sottositi accoglie le segnalazioni e gli input che arrivano dai singoli servizi, svolgendo un lavoro di valutazione giornalistica e di editing dei contenuti prima di procedere alla pubblicazione.

Ricade sotto la diretta gestione dell'Ufficio stampa *'Quotidiano ER'*, la sezione esclusivamente giornalistica del portale, un vero e proprio *giornale on line* autonomo la cui testata è stata regolarmente registrata al Tribunale di Bologna.

Ogni giorno, *sul portale dell'Assemblea* avviene la *pubblicazione di*:

- *tutti i comunicati stampa;*
- *news pensate e lavorate esclusivamente per il portale;*
- *gallerie fotografiche;*
- *dossier/iniziative speciali;*
- *videoservizi/videointerviste;*
- *le singole puntate delle trasmissioni radio-televisive sull'attività dell'Assemblea (Assemblea ON-ER, Forum Regione, Regione News).*

C'è, poi, la *sezione 'Trasparenza'*, formata dalle *pagine "Assemblea legislativa, funzionamento e spese"* e *"Indennità, Gruppi, Organici"*, entrambe accessibili direttamente dalla home page e realizzate ex novo dall'Ufficio stampa per rendere più chiari e immediati i dati contenuti nella *sezione 'Amministrazione trasparente'*, che ogni ente pubblico deve prevedere sul proprio sito per legge. In esse, consultate dai giornalisti e dagli operatori della comunicazione, molto attenti ai temi dei costi della politica, si trova tutto: dai numeri sull'attività dell'Assemblea legislativa agli organici, dai bandi/concorsi alle retribuzioni dei dirigenti, dai budget assegnati ai Gruppi alle indennità dei consiglieri, e molto altro ancora.

Il *portale dell'Assemblea legislativa*, considerata la sua home page e tutti i sottositi, fa registrare *buoni risultati d'accesso*: durante la settimana viene *visitato ogni giorno mediamente da circa 3.500 utenti singoli*, con decine di migliaia di pagine viste.

► Dirette streaming

E', ormai, abitudine consolidata la *realizzazione della diretta streaming delle sedute consiliari sul portale dell'Assemblea*,

L'Ufficio stampa cura e realizza anche la *diretta delle sedute di Commissione*, quando viene richiesto dall'Ufficio di Presidenza e dai presidenti delle Commissioni.

Sempre l'Ufficio stampa realizza anche la *diretta streaming di eventi sia interni all'Assemblea sia esterni ad essa*: convegni, seminari, conferenze stampa, ecc.

Sul portale dell'Assemblea è possibile accedere agli *archivi con i video girati*:

- delle sedute consiliari (www.ertv.it/html/live.html);
- degli eventi (www.ertv.it/html/eventi.html)

► Le trasmissioni televisive e radiofoniche

Fatta eccezione per i periodi elettorali, nei quali è vietata la comunicazione istituzionale, va regolarmente in onda nelle principali televisioni locali dell'Emilia-Romagna la *trasmissione "Assemblea ON-ER"*, appuntamento settimanale di 10-12 minuti dedicato all'attività dell'Assemblea legislativa e curato dall'Ufficio stampa.

Si tratta di un *format che prevede approfondimenti, servizi, news, rubriche*, anche se nel corso dell'anno sono state realizzate alcune *puntate monografiche*. Si tratta di un *ciclo annuale di trasmissioni*, eventualmente rinnovato per l'anno successivo. La scelta delle emittenti è basata principalmente sulla struttura giornalistica, la copertura territoriale e i dati di ascolto certificati e punta a garantire la visione della trasmissione in ogni provincia dell'Emilia-Romagna. La presenza dei Consiglieri regionali alle puntate avviene secondo modalità che garantiscono uguali spazi ai Gruppi assembleari.

Queste le *televisioni che mandano in onda 'Assemblea ON-ER'* nell'attuale ciclo di trasmissioni, con il *bacino territoriale servito*:

- *7Gold (regionale)*
- *Telesanterno (regionale)*
- *Telecentro (regionale)*
- *Nuovarete (regionale)*
- *Rete8Vga (regionale)*
- *Telestense (Fe)*
- *TeleReggio (Re-Mo)*

- *Trc-TeleModena (Mo-Re)*
- *Teleducato (Pr)*
- *TvParma (Pr)*
- *Teleducato (Pc)*
- *Telelibertà (Pc)*
- *TeleRomagna (Fc-Ra-Rn)*
- *Video Modena Telestar (Mo)*
- *E'tv (regionale)*
- *Tele1 (Fo-Ce)*

Lo stesso avviene per quanto riguarda le *trasmissioni radiofoniche*, anch'esse settimanali, prodotte e messe in onda a cura dell'Ufficio stampa: "*Forum Regione*" e "*Regione news*". La diffusione avviene attraverso un gruppo di 9 emittenti, anche in questo caso, come per le tv, scelte per garantire la copertura di tutto il territorio regionale. Nell'attuale ciclo, tali *emittenti* sono:

- *Radio Città del capo (Bo)*
- *Radio Italia Anni '60 (regionale, tutte le province)*
- *Radio 106 (Re, Pr, Mo)*
- *Radio Reggio (Re)*
- *Radio Centrale (Fc-Rn)*
- *Radio Sound (Pc)*
- *Radio Sabbia (Bo, Fe, Ra, Fc, Rn)*
- *Radio Parma (Pc, Pr, Re)*
- *Radio Sound Codigoro (Pc, Pr, Re)*

► Conferenze stampa

Il Servizio è coinvolto direttamente nell'*organizzazione di conferenze stampa aventi ad oggetto l'attività dell'Assemblea legislativa*. Dalla preparazione del materiale per i giornalisti alla scelta della data più idonea, dalla mailing list delle testate da invitare alla logistica, il Servizio gestisce l'evento dal punto di vista della copertura informativa, del mantenimento dei contatti con i cronisti e della verifica dell'efficacia dell'iniziativa, in base al riscontro sui mezzi di informazione.

► Rassegne stampa

Ogni giorno, entro le 9.30 (entro la mattinata del sabato e della domenica), le *rassegne stampa* sono *disponibili online sul sito dell'Assemblea nella rete intranet interna*, riservata ai consiglieri regionali, ai dipendenti, ai collaboratori: sia quella *cartacea* sia quella *video* (frutto del monitoraggio quotidiano di tutte le principali televisioni e radio nazionali e locali).

La *rassegna stampa tradizionale* permette di raggruppare e rendere fruibili tutti gli articoli usciti sui quotidiani locali dell'Emilia-Romagna e sui giornali nazionali e relativi all'Assemblea legislativa, ai singoli Consiglieri, ai Gruppi consiliari e agli organismi collegati (dalla Conferenza delle autonomie locali al Corecom).

► Studio Multimediale

L'evoluzione della comunicazione durante gli ultimi decenni ha determinato un profondo mutamento negli stili comunicativi delle organizzazioni pubbliche. La *comunicazione multimediale* è così entrata a fare parte delle attività svolte quotidianamente anche dall'Assemblea legislativa.

Il Servizio Informazione ha creato un proprio studio multimediale, per produrre e diffondere contenuti audio e video in completa autonomia, dalle riprese al montaggio.

► Il portale internet: porta d'accesso ai servizi e lavori dell'AL

La **legge regionale 30 marzo 2012 n. 1** “*Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione*” ha riconosciuto che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e, per questo motivo, ha fissato come obiettivo di dotarsi di *strumenti di trasparenza per la comunicazione della propria attività*.

Per questa ragione, sono stati riorganizzati completamente tutti gli strumenti e i servizi internet dell'Assemblea con l'*obiettivo di migliorare l'accesso ai servizi e alle informazioni*.

L'insieme dei servizi internet è stato riorganizzato attorno ad un *nuovo portale conforme ai seguenti principi*:

- *accessibilità*
- *usabilità*
- *multimedialità*
- *trasversalità*
- *trasparenza*

Proprio per garantire una migliore fruizione dei servizi dell'Assemblea, *l'insieme dei servizi internet è stato riorganizzato in aree tematiche omogenee che trovano il loro punto centrale nel portale dell'Assemblea (www.assemblea.emr.it)*, vera e propria porta d'accesso alle notizie, ai lavori, ai servizi e al patrimonio informativo dell'Assemblea e delle sue articolazioni interne.

► Il portale internet dell'Assemblea

Il *portale*, vera e propria porta d'accesso a tutti i servizi internet dell'Assemblea, è *organizzato in sezioni tematiche, sottositi e banche dati tematiche*.

Le tre porte d'accesso

- **Primo piano**: rappresenta la *home page dell'Assemblea*. Primo piano consente di accedere alle ultime notizie dell'Assemblea e a tutti i collegamenti ai principali contenuti, ai servizi, alle banche dati e a tutti i siti tematici. Da primo piano sono, inoltre, sempre *in evidenza il Presidente, l'Ufficio di presidenza, i Consiglieri, le Commissioni, gli Organi di garanzia, le leggi regionali*;
- **Assemblea legislativa**: è la *porta d'accesso a tutte le informazioni sulla struttura organizzativa, sugli uffici, sui Gruppi consiliari e sulle Commissioni*;
- **Attività legislativa**: è la *porta d'accesso a tutte le informazioni sui lavori in corso in Assemblea e nelle Commissioni nonché alle leggi*, organizzate per voci tematiche.

► Le sezioni tematiche dell'Assemblea

Dalla home page dell'Assemblea sono raggiungibili *i siti e le aree tematiche dell'Assemblea*, tra cui:

- **Quotidiano E-R** (www.assemblea.emr.it/quotidianoer)

E' il giornale web dell'Assemblea legislativa, gestito dall'Ufficio stampa, con notizie, interviste, comunicati, dossier, video;

- **Amministrazione Trasparente** (www.assemblea.emr.it/trasparenza)

E' il sito tematico della trasparenza dell'Assemblea. Organizzato secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 33 del 2013, mette a disposizione le informazioni e le banche dati previste dalla legge. Inoltre: incarichi e retribuzioni di consiglieri, eletti di secondo grado, dirigenti e dipendenti, gruppi consiliari e loro costi, incarichi di consulenza e collaborazione, appalti affidati, contributi erogati, società partecipate, bilanci ed altre informazioni;

- [Istituti di Garanzia](http://www.assemblea.emr.it/garanti) (www.assemblea.emr.it/garanti)

Dedicato all'attività del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Garante regionale per le persone private della libertà personale e del Difensore civico regionale. Sono a disposizione dell'utente servizi interattivi per presentare istanze, materiali di approfondimento e la normativa regionale, nazionale ed europea in materia, oltre a news e materiali multimediali;

- [Corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom) (www.assemblea.emr.it/corecom)

E' il sito tematico interamente dedicato al Comitato regionale per le comunicazioni e si rivolge a cittadini, imprese, associazioni e operatori delle comunicazioni presenti sul territorio regionale. In esso si trova:

- il quadro aggiornato delle attività e delle competenze del Corecom;
- la promozione e le modalità di accesso alle attività di servizio del Corecom, struttura regionale a contatto diretto con il pubblico in merito all'attività di conciliazione fra cittadini-consumatori e aziende delle telecomunicazioni;

- [Biblioteca dell'Assemblea legislativa](http://www.assemblea.emr.it/biblioteca) (www.assemblea.emr.it/biblioteca)

Vi si trovano titoli, repertori di documentazione, approfondimenti tematici e bibliografici, newsletter e pubblicazioni, video, cataloghi e servizi interattivi reperibili nella Biblioteca dell'Assemblea legislativa.

E' possibile:

- *consultare il Catalogo bibliografico* (e verificare cosa c'è sull'argomento e dell'autore di interesse in una o in tutte le biblioteche del polo bibliotecario bolognese) e *usufruire dei servizi on-line* (l'utente registrato può creare bibliografie, prenotare libri per il prestito, inoltrare proposte d'acquisto e richiedere informazioni);
- *accedere ai filmati della Videoteca in rete e ai contenuti della Biblioteca digitale MLOL:* quotidiani, ebook, video;
- *utilizzare il servizio "Chiedilo al bibliotecario"*, gestito da bibliotecari esperti nel reperire informazioni e fonti;
- *iscriversi alla newsletter Monitor*, che segnala con periodicità quindicinale novità editoriali, documentazione giuridica di interesse regionale e fornisce informazioni sull'attività della Biblioteca e della Videoteca;

- [Europe Direct](http://www.assemblea.emr.it/europedirect) (www.assemblea.emr.it/europedirect)

Gestito dal Centro Europe Direct, *ha come obiettivo l'informazione e l'orientamento sulle attività, le politiche e i programmi dell'Unione europea* per avvicinare ad essa i cittadini e favorirne la partecipazione al relativo processo di integrazione.

La *newsletter Monitor Europa* fornisce notizie su tali tematiche;

- [Pace e Diritti](http://www.assemblea.emr.it/paceediritti) (www.assemblea.emr.it/paceediritti)

E' dedicato alla promozione della pace e dei diritti umani e offre spazio ad associazioni, enti pubblici, università italiane e privati cittadini del territorio emiliano-romagnolo che promuovono attività riconducibili alla ricerca della pace durevole e al rispetto dei diritti umani: attraverso il sito, tali soggetti possono costituire una rete di scambio, confronto e collaborazione.

La **newsletter Pace News** contiene una selezione delle ultime news pubblicate e consente l'accesso alle principali sezioni del portale; raccoglie, inoltre, interviste e articoli su temi di attualità e focus su progetti in corso all'interno della nostra regione;

- [Percorsi di Cittadinanza](http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza) (www.assemblea.emr.it/cittadinanza)

È dedicato al tema dei diritti, della storia, della memoria e della cittadinanza attiva. In esso trovano spazio le iniziative e i progetti promossi dall'Assemblea legislativa.

La **newsletter Percorsi di cittadinanza** fornisce notizie su tali tematiche.

All'interno del sito trova collocazione il **progetto "conCittadini"**, cui è dedicata la **newsletter Concittadini**, rivolto alle scuole, agli enti locali, alle associazioni e istituzioni del territorio emiliano-romagnolo, il quale propone alle realtà giovanili organizzate e strutturate, nonché agli adulti interessati, di aderire a forme di incontro e scambio con le istituzioni locali e regionali;

- [Fusioni di Comuni](http://www.assemblea.emr.it/fusione-di-comuni) (www.assemblea.emr.it/fusione-di-comuni)

E' la sezione del portale che mette a disposizione sia le informazioni sui processi di fusione dei comuni in Emilia Romagna, che l'evoluzione dei processi avviati e conclusi.

► Le banche dati internet dell'Assemblea

Dal portale dell'Assemblea sono raggiungibili e consultabili **le principali banche dati**, che costituiscono il patrimonio informativo dell'Assemblea a disposizione di tutti i cittadini. In particolare:

- [Demetra](http://demetra.regione.emilia-romagna.it) (<http://demetra.regione.emilia-romagna.it>)

E' la principale banca dati sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna, sulla attività amministrativa e su tutte le attività dell'Assemblea e dei consiglieri. E' organizzata per **aree tematiche**, che raccolgono tutti gli atti e i procedimenti per la loro formazione. In particolare:

- **Normativa**
 - *Leggi regionali*, sia nel loro testo originale sia in quello coordinato (vigente), con possibilità, per ognuna di esse, di visualizzazione della storia relativa alle modifiche via via apportate;
 - *Regolamenti regionali*;
 - *Regolamenti interni dell'Assemblea legislativa.*

- **Altri atti**
 - *Progetti di legge* nel testo presentato (e, ove possibile, in quello licenziato dalle Commissioni);
 - *Delibere assembleari*;
 - *Atti ispettivi presentati* (interrogazioni e interpellanze);
 - *Atti di indirizzo politico* (mozioni, risoluzioni e odg) nel testo presentato e approvato.
- **Lavori**
 - *Sedute d'Aula* (documenti di convocazione, processi verbali e resoconti integrali);
 - *Sedute di Commissione* (documenti di convocazione e relativi verbali).

– **ERTV** (www.ertv.it)

E' la banca dati multimediale in cui sono messi a disposizione tutti i videoservizi, le dirette streaming in differita e i file audio sull'attività dell'Assemblea legislativa.

Demetra offre diverse modalità di ricerca relative ai più diversi argomenti, offrendo così all'utente la possibilità di una veloce consultazione di tutta l'attività dell'Assemblea legislativa. Le principali ***chiavi di ricerca*** riguardano l'anno, il numero di oggetto che identifica i lavori assembleari, il testo dei documenti, la tipologia di proposta, la Commissione o le Commissioni coinvolte.

Inoltre, relativamente ad ogni documento presente in Demetra, è possibile effettuare ***navigazioni ipertestuali***, che consentono di evidenziare i diversi stadi di sviluppo di ogni procedimento legislativo o amministrativo (per esempio, dal progetto di legge presentato a quello licenziato o alla legge, dalla convocazione dell'Aula al testo dell'oggetto che verrà discusso, ecc.).

– **Banca Dati Elettorale (BDE)** (<http://consultaelezioni.regione.emilia-romagna.it/elezioni>)

Contiene tutti i dati ufficiali sulle elezioni che si sono svolte in Emilia-Romagna dal 1946 a oggi. Tutte le informazioni sono state fornite dalla Direzione centrale dei Servizi elettorali del Ministero dell'Interno o tratte da raccolte elettorali fornite dalla Prefettura di Bologna.

Oltre alla consultazione dei risultati elettorali, nella BDE sono stati introdotte ***funzioni che permettono di eseguire confronti, nel medesimo territorio di riferimento, tra coppie di elezioni.*** In particolare: ***“confronto affluenza tra due elezioni”*** e ***“confronto risultati tra due elezioni”***. In entrambi i casi, ***i risultati dei confronti elettorali sono forniti sotto forma di mappe tematiche di riferimento***, che visualizzano, sulla cartografia comunale della Regione Emilia-Romagna, gli scostamenti risultanti.

► Il portale e i social network

Dal portale è inoltre possibile raggiungere *i principali social network* sui quali è presente l'Assemblea: *Youtube, Facebook, Vimeo, Twitter, Flickr*.

Il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale cura la *presenza dell'Assemblea legislativa su Facebook e Twitter*:

- pagina **Facebook** (<https://www.facebook.com/assemblealegislativa>)
- profilo **Twitter** (@AssembleaER)

Entrambi i canali vengono utilizzati *per far conoscere l'attività istituzionale dell'Assemblea*, postando o twittando comunicati, video e foto.

Più nel dettaglio, si sta rivelando efficace **Twitter**, social network ormai utilizzato come piattaforma per un'informazione in tempo reale: in pochi mesi sono stati superati i 1.100 *followers* (coloro che seguono l'Assemblea su Twitter) e, a tutt'oggi, sono stati 'pubblicati' oltre 6.700 messaggi (*Tweet/‘cinguettii’*) su quanto fatto in Assemblea. Di frequente, gli utenti interagiscono commentando ciò che in essa viene deciso, chiedendo atti (leggi o documenti approvati) e rilanciando ai propri 'amici' iniziative della stessa; scambi e interazioni che vengono seguiti in tempo reale, cercando sempre di dare una risposta.

Da sottolineare quella che ormai è diventata una consuetudine: la *diretta Twitter delle sedute d'Aula*, curata dall'Ufficio stampa.

► Internos: informazioni interne e servizi informatici a portata di 3 click

<https://internos.regione-emilia-romagna.it>

<https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it>

<https://posta.regione.emilia-romagna.it>

Sono *i tre link più cliccati in Assemblea*: si tratta delle *porte d'accesso* a tutti i servizi informatici, alla propria posta elettronica e alle informazioni di utilità quotidiana in Assemblea e, più in generale, in Regione.

Con un solo *username/password*, sincronizzati con quelli del proprio PC, ogni Consigliere e ogni operatore dell'Assemblea ha a portata di mano ogni servizio utile per il suo lavoro quotidiano.

Posta elettronica, accesso ai propri file, modulistica, notizie su cosa avviene in Assemblea e, più in generale, in Regione, il cercapersone, le strutture organizzative di tutta la Regione sono le prime impressioni.

Ma da questi link è possibile eseguire ormai ***tutte le applicazioni di utilità per il proprio lavoro***: firmare un documento in digitale, consultare o alimentare un fascicolo istruttorio di un processo legislativo e seguire il suo iter interno, consultare cedolini, cartellini presenze, avanzare richieste e autorizzare ferie e permessi, protocollare un documento, inoltrare un ticket di assistenza informatica, consultare rassegne stampa, scrivere, approvare e consultare delibere e determine amministrative e molto altro.

Ormai ***tutte le applicazioni e ogni servizio informatico***, nella IX legislatura, sono stati ***trasferiti sul web interno***. Applicazioni e informazioni sono oggi raggiungibili sia sul posto di lavoro che in mobilità.

Sezione IX - L'Assemblea legislativa e l'Unione europea – Attività di rilievo internazionale e interregionale

Le diagrammazioni che seguono intendono descrivere, in modo schematico:

- 1) *le procedure con cui la Regione Emilia-Romagna, attraverso i suoi organi di governo, partecipa alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea;*
- 2) *il procedimento diretto alla stipulazione di accordi con Stati esteri e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato e con altre Regioni.*

1) A partire dalla riforma costituzionale del 2001, *le Regioni possono partecipare*, nelle materie di propria competenza, *alla formazione degli atti (legislativi e non) e delle politiche dell'UE (cd. fase ascendente)* e, una volta concluso l'iter legislativo di approvazione, *hanno l'obbligo di dare attuazione a livello regionale a queste stesse norme (cd. fase discendente)*, a seconda dei casi, con legge, regolamento o atto amministrativo, della Giunta o dell'Assemblea.

Alle segnalate innovazioni costituzionali, la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione con l'**art. 12 dello Statuto regionale**, che stabilisce che, *con legge regionale, sono determinati:*

- *le modalità di informazione preventiva e successiva e le forme per l'esercizio del potere di indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione delle decisioni europee;*
- *l'obbligo per la Regione di dare attuazione al diritto dell'UE*, approvando la *legge comunitaria regionale* o, a seconda dei casi, tramite *legge regionale di settore, regolamento* o, ancora, adottando *atti amministrativi* per l'attuazione o l'esecuzione degli obblighi comunitari.

In attuazione di quanto previsto dallo Statuto, quindi, *la Regione si è dotata nel 2008 di una propria legge regionale di procedura (legge n. 16 del 2008)* che individua dettagliatamente *le modalità e gli strumenti con cui l'Assemblea e la Giunta si rapportano ed esercitano le rispettive funzioni*, nel quadro delle procedure stabilite con legge dallo Stato (**legge 4 febbraio 2012, n. 234** (“*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*”) e **legge 5 giugno 2003, n. 131** (“*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”).

Inoltre, il **Regolamento d'Aula** prevede una specifica disposizione, l'**art. 38**, che regola le *procedure per la partecipazione dell'Assemblea alla fase ascendente e discendente*.

L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale hanno svolto negli anni un'intensa e costante attività di partecipazione ai processi decisionali europei anche grazie all'*attivazione di gruppi di lavoro tecnici dedicati* che supportano il decisore politico in tutte le fasi delle diverse procedure.

In questo quadro, *l'Assemblea legislativa*:

- ❖ *collabora con la Giunta nell'individuazione delle priorità della Regione per la fase ascendente e discendente nel corso della Sessione europea annuale* prevista nella **legge regionale 16/2008** (*esercizio del potere di indirizzo*);
- ❖ *collabora con la Giunta alla definizione delle posizioni della Regione sui singoli atti UE considerati prioritari nel corso della Sessione europea (osservazioni di merito) ed esercita un ruolo "proprio" con riferimento alla verifica del rispetto della sussidiarietà e proporzionalità nelle proposte di atti legislativi dell'UE*;
- ❖ *controlla l'attività della Giunta regionale in fase ascendente* (negoziati seguiti dalla Giunta nelle diverse sedi istituzionali coinvolte nei processi decisionali europei) *e discendente* (verifica dell'attuazione, da parte della Giunta, degli indirizzi formulati dall'Assemblea);
- ❖ in quanto titolare del potere legislativo, *adotta le leggi regionali di adeguamento, compresa la legge comunitaria regionale* (e non solo);
- ❖ In quanto organo di rappresentanza, *garantisce la partecipazione degli stakeholder* (EELL, imprese, categorie) *e dei cittadini alle procedure regionali di partecipazione ai processi decisionali europei* (ad esempio, attraverso le consultazioni sul programma di lavoro della Commissione europea preliminari alla sessione europea e sulle singole iniziative UE), garantendo la trasparenza e la circolazione delle informazioni sulle attività svolte.

I consiglieri regionali, dunque, sono chiamati a partecipare alle attività che coinvolgono l'Assemblea legislativa, con particolare attenzione all'***esercizio del potere di indirizzo*** nell'ambito dei lavori della Sessione europea (*approvazione della Risoluzione che contiene gli indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea*) e alla ***partecipazione alla fase ascendente*** (*formulazione delle osservazioni di merito e verifica di sussidiarietà e proporzionalità*) con riferimento agli atti UE selezionati, considerati di particolare interesse.

Si segnala, a questo proposito, che ***le Commissioni assembleari assumono un ruolo centrale*** essendo chiamate ad esprimere il proprio parere sia sui documenti assegnati in occasione della Sessione europea (si tratta del programma di lavoro della Commissione europea, della Relazione di conformità dell'ordinamento regionale e del Rapporto conoscitivo della Giunta regionale per la sessione europea dell'Assemblea legislativa), sia sui singoli atti europei (proposte di regolamenti, direttive, decisioni o comunicazioni), mano a mano che vengono predisposti dalla Commissione europea e trasmessi alla Regione dal Governo nazionale.

Gran parte delle attività dei consiglieri in questo settore, quindi, si svolge nel contesto dei lavori delle diverse Commissioni assembleari.

In particolare, con riferimento alla ***formulazione di osservazioni di merito*** e alla ***verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità nelle proposte di atti legislativi europei***, la

procedura prevede: l'*approvazione del parere delle Commissioni assembleari competenti nel merito*, cui i consiglieri commissari partecipano attivamente sulla base del dibattito che si svolge in Commissione, supportato dal lavoro tecnico degli uffici e dal confronto con la Giunta regionale. Il coinvolgimento attivo dei consiglieri prosegue a seguito della *trasmissione del parere alla Commissione Bilancio, Affari generali e istituzionali, competente in materia di affari europei, che agisce, caso unico, con potere deliberante e, quindi, per conto dell'Aula, approvando la Risoluzione di indirizzo che sancisce la posizione della Regione Emilia-Romagna*, successivamente trasmessa al Governo e al Parlamento nazionali, alle Istituzioni europee e alle altre regioni e organizzazioni interessate.

Si evidenzia il *ruolo svolto dai consiglieri regionali anche nel contesto delle attività istruttorie di approfondimento delle diverse tematiche oggetto dei lavori in Commissione e in aula* che negli anni è stato molto intensificato e "integrato" con l'organizzazione di iniziative che hanno visto il coinvolgimento nelle diverse procedure di soggetti esterni, tecnici e politici, in grado di fornire qualificati e utili contributi alle attività (ad esempio, lo svolgimento di audizioni con i parlamentari europei; di incontri di approfondimento con professori universitari e alti funzionari delle istituzioni, nonché il coinvolgimento di figure di alto profilo istituzionale anche nel contesto dei lavori dell'Aula relativi alla Sessione europea).

Altrettanto importante è il *ruolo di collegamento con il territorio e la società civile che i consiglieri regionali possono svolgere*, veicolando le diverse istanze nelle procedure che, attraverso le attività delle Commissioni assembleari e dell'aula, consentono la partecipazione ai processi decisionali europei e la definizione della posizione della Regione sui temi di maggior interesse che riguardano i rapporti con l'Unione europea e l'impatto sul territorio emiliano-romagnolo delle sue politiche.

Con riferimento specifico alla *fase discendente*, invece, si evidenzia che la *legge comunitaria regionale*, in base all'**art. 8 della legge regionale n. 16 del 2008**, è predisposta dalla Giunta ed è uno dei possibili strumenti attraverso cui la Regione persegue l'*obiettivo del periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo*:

- ❖ tenuto conto dei *risultati della verifica di conformità* dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, effettuata periodicamente dalla Giunta e trasmessa all'Assemblea legislativa in occasione della Sessione europea annuale;
- ❖ sulla base degli eventuali *ulteriori obblighi di adeguamento*, che possono emergere dal Rapporto conoscitivo annuale predisposto dalla Giunta regionale in occasione della Sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa;
- ❖ tenuto conto degli *indirizzi sulla fase discendente*, formulati dall'Assemblea legislativa nel corso della Sessione europea annuale.

2) Con la riforma costituzionale del 2001, inoltre, sono stati definiti i “confini” dell’***esercizio del potere estero delle Regioni***, anche in questo caso nelle materie di propria competenza e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Stato (**legge 5 giugno 2003, n. 131** (“*Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”). Di conseguenza ***le Regioni possono:***

- ❖ ***concludere accordi con Stati esteri e intese con Enti territoriali interni ad altri Stati;***
- ❖ ***eseguire gli accordi internazionali stipulati dallo Stato.***

A queste innovazioni costituzionali ha dato seguito lo **Statuto regionale**, che conferisce all’Assemblea legislativa un ***ruolo di rilievo anche con riferimento alle attività internazionali*** (art. 13) ***ed interregionali*** (art. 25), la quale, in particolare:


- ❖ ***ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese territoriali con enti interni ad altri Stati***, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della regione;
- ❖ sulla base delle modalità stabilite con legge regionale, ***ha diritto di partecipare alla formazione delle intese e ad essere informata***, preventivamente e successivamente, dalla Giunta ***sull’avvio e sullo svolgimento dei negoziati.***

In attuazione di quanto previsto dallo Statuto, quindi, la Regione, con la citata **legge regionale n. 16 del 2008**, ha disciplinato le modalità e le procedure con cui, tramite i suoi organi di governo (Assemblea legislativa e Giunta regionale), partecipa alle ***attività di rilievo internazionale*** e ai ***rapporti interregionali.***

In base a quanto previsto dalla **legge regionale n. 16 del 2008**, dunque, ***l’Assemblea legislativa:***


- ❖ ***può svolgere Sessioni internazionali*** dedicate al tema delle attività internazionali della Regione, al termine delle quali ***può formulare indirizzi alla Giunta regionale*** sullo svolgimento delle attività;
- ❖ ***deve essere informata in modo completo e tempestivo dalla Giunta regionale*** sui contenuti delle intese e degli accordi che intende stipulare; sull’andamento dei negoziati e delle procedure previste e necessarie alla ratifica degli stessi; sulle modalità scelte dalla Giunta regionale per dare attuazione a quanto previsto negli accordi e nelle intese e sulla loro possibile incidenza su leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;
- ❖ ***partecipa con la Giunta regionale alla procedura di ratifica degli accordi e delle intese anche formulando specifici indirizzi e fornendo alla Giunta criteri direttivi.***

Sessione comunitaria e partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario - artt. 5, 6, 7 e 8 LR 16/2008 ed art. 38 regolamento interno dell'Assemblea legislativa




Procedura di conclusione degli accordi - art. 18 LR 16/2008

(Accordo: qualsiasi atto avente come Parti la Regione ed il Governo di uno o più Stati, a prescindere dal titolo che esso reca, esecutivo od applicativo di accordi già in vigore, avente natura tecnico-amministrativa o natura programmatica e finalizzato a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione)




Procedura di conclusione di intese con altre Regioni - art. 21 LR 16/2008

(La disciplina si applica alle intese finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni. Essa si applica altresì per la conclusione di accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile)



Procedura di conclusione di intese con enti interni ad altro Stato - art. 17 LR 16/2008

(Intesa: qualsiasi documento, a prescindere dal titolo che reca, avente come Parti la Regione ed uno o più enti omologhi stranieri, che sia diretto a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione, nonché le sue attività promozionali o di mero rilievo internazionale)



Sezione X - La struttura organizzativa della Direzione generale dell'Assemblea legislativa

L'Assemblea legislativa è composta da **strutture** (settori di competenza), le quali sono di due tipi:

- **strutture ordinarie**;
- **strutture speciali**.

L'Assemblea legislativa si caratterizza, infatti, per due ampi **aggregati organizzativi**:

- **gestionale-amministrativo**: riferito al governo delle risorse (finanziarie, umane, strumentali) e al supporto tecnico all'attività legislativa, necessari alla corretta funzionalità degli Organi assembleari, si articola nella *Direzione generale* e in *servizi*, tutti posti sotto la responsabilità di figure dirigenziali (**strutture ordinarie**);
- **politico**: è caratterizzato da **strutture autonome** (segreterie dei Gruppi, delle Commissioni, staff di Presidenza) che operano a supporto dell'attività politica dei Gruppi assembleari e degli Organi monocratici, nello svolgimento delle funzioni loro assegnate dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento interno (**strutture speciali**).

Nell'esercizio delle proprie funzioni di gestione, la **Direzione generale dell'Assemblea legislativa** ha il compito di garantire il rispetto del principio di collaborazione tra direzione politica e direzione amministrativa al fine di perseguire l'obiettivo fondamentale comune del buon andamento dell'amministrazione e del più efficiente svolgimento dell'azione amministrativa, valutando le situazioni concrete in cui risulti opportuno coinvolgere l'Organo politico per valutazioni di particolare delicatezza.

Si compone delle seguenti **strutture**:

Servizio Coordinamento Commissioni assembleari

Il Servizio supporta l'attività delle Commissioni assembleari per garantirne la piena funzionalità.

Servizio Segreteria e affari legislativi

Il Servizio presta assistenza tecnico-giuridica alle diverse fasi che compongono l'iter assembleare. Supporta il processo legislativo e fornisce consulenza giuridica alle strutture della Direzione generale e ai consiglieri regionali.

Servizio Istituti di garanzia

Il Servizio svolge funzioni tecniche e amministrative di supporto alle figure di garanzia quali Difensore civico, Garante regionale per l'Infanzia e Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Svolge attività di incentivazione della partecipazione attiva di cittadini, studenti e gruppi sociali alle varie fasi del procedimento legislativo e, in stretta relazione con l'attività di tutela del Difensore e dei Garanti, promuove la diffusione della cultura dei diritti.

Servizio Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)

Il Servizio Corecom rappresenta la struttura amministrativa di supporto, individuata all'interno dell'organizzazione dell'Assemblea legislativa regionale, di cui si avvale il Comitato per l'esercizio delle sue funzioni.

Servizio Sistemi informativi - informatici e innovazione

Il Servizio ha come obiettivi sia la gestione quotidiana delle tecnologie informatiche e dei prodotti software utilizzati per lo svolgimento delle attività specifiche dell'Assemblea legislativa, sia l'introduzione di nuove tecnologie ed applicazioni volte a rendere maggiormente efficienti e trasparenti le procedure e l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale

Il Servizio svolge funzioni trasversali, rivolte ad assicurare il buon funzionamento della struttura organizzativa dell'Assemblea legislativa attraverso la gestione amministrativa e la pianificazione dello sviluppo strategico delle risorse umane, la gestione della logistica, delle infrastrutture e delle risorse economiche e finanziarie.

Servizio Documentazione, Europa, cittadinanza attiva

L'attività del Servizio comprende il coordinamento della Biblioteca, della Videoteca nonché la gestione dei rapporti con scuole, istituzioni e associazioni sui temi della promozione della cittadinanza attiva, della memoria e della partecipazione democratica a livello locale e nazionale ed europeo, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale

Si veda, al riguardo, quanto già esposto nella Sezione II “*Il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa*” del Capitolo 6 “*Attività di informazione e di comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa*”.

(Si segnala che il nuovo organigramma dell'Assemblea legislativa è contenuto nella delibera UP n. 71 del 2014)



Parte terza

Il CAL e gli Organi di garanzia

Ai sensi dell'art. 121, comma 1, della Costituzione, sono *organi di vertice necessari della Regione*:

- *il Consiglio regionale*;

- *la Giunta*;

- *il Presidente*.

Va considerato *organo necessario, ma non di vertice (ossia di governo), della Regione* anche il *CAL (Consiglio delle Autonomie locali)*, la cui introduzione si deve alla **legge costituzionale n. 3 del 2001**, la quale ha aggiunto all'art. 123 della Costituzione il **comma 4**, ai sensi del quale: *In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali*.

Resta ferma la possibilità per gli statuti e le leggi regionali di prevedere *organi ulteriori, non necessari, quindi, ma solo eventuali* (ad es., organi di garanzia statutaria, difensore civico, ecc.), a condizione, tuttavia, che essi non invadano la sfera di competenze che la Costituzione assegna ai primi (organi necessari).

Sezione I - Il Consiglio delle Autonomie locali (CAL)

Il *Consiglio delle Autonomie locali (CAL)* non è un organo misto regionale e locale avente finalità concertative (sul modello delle conferenze), trattandosi, invece, di un *organo regionale esclusivamente rappresentativo degli enti locali*.

Il succitato **art. 123, comma 4, della Costituzione** stabilisce che esso:

- *eserciti funzioni consultive* (il che, tuttavia, non vale ad escludere che lo statuto possa attribuirgli anche funzioni di altro tipo). Vi rientra quella prevista dall'**art. 8, comma 3, della legge n. 131 del 2003**, ai sensi del quale: *Qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito;*
- *sia disciplinato dallo statuto* (il quale, per la disciplina di dettaglio, può rinviare alla legge ordinaria).

Inoltre, l'**art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003** riconosce al CAL il *potere di proporre l'impugnazione* (da parte del Presidente, previa deliberazione della Giunta) *delle leggi in via di azione innanzi alla Corte costituzionale*.

Lo **Statuto regionale** disciplina il *Consiglio delle Autonomie locali* all'**art. 23**, ai sensi del quale:

Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali (comma 1).

Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi (comma 2).

Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in particolare:

- a) *lo Statuto e le relative modificazioni;*
- b) *le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;*
- c) *piani e programmi che coinvolgono l'attività degli enti locali;*
- d) *la disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario e le linee della legge di bilancio;*
- e) *il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina (comma 3).*

L'approvazione di progetti di legge in difformità del parere del Consiglio delle Autonomie locali è accompagnato dall'approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso (comma 4).

I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b) ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il Consiglio delle Autonomie locali. In questi casi, l'Assemblea legislativa delibera a maggioranza assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere contrario (comma 5).

Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalità e i termini nei quali il Consiglio delle Autonomie locali adotta i propri pareri (comma 6).

Il Consiglio può segnalare all'Assemblea e al Presidente della Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134 della Costituzione (comma 7).

Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni degli Enti locali (comma 8).

La legge regionale determina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

- a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e del territorio;*
- b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello dell'Assemblea;*
- c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali (comma 9).*

Inoltre, ai sensi del successivo art. 72 (Controllo di gestione e Corte dei Conti):

omissis (comma 1).

omissis (comma 2).

L'Assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere forme di collaborazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. La richiesta può essere formulata anche d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali (comma 3).

La sezione di controllo della Corte dei Conti può essere integrata, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, da due componenti designati rispettivamente dall'Assemblea e dal Consiglio delle Autonomie locali (comma 4).

Anche il **Regolamento interno dell'Assemblea legislativa**, agli **artt. 56-58**, si occupa del **Consiglio delle Autonomie locali**.

Art. 56

Consiglio delle Autonomie locali (CAL) – Pareri

Il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 23 dello statuto e dalla sua legge istitutiva, partecipa ai processi decisionali della Regione su argomenti attinenti al sistema delle autonomie locali con proposte e pareri secondo le modalità previste dal presente articolo, dalla legge istitutiva e dal regolamento del CAL (comma 1).

Il Presidente dell'Assemblea trasmette al CAL, per conoscenza, le proposte di atti iscritte all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, con l'indicazione della assegnazione alle competenti Commissioni, il nominativo dei relatori dei progetti di legge, nonché le deliberazioni adottate dall'Assemblea e le convocazioni delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni (comma 2).

Il CAL esprime il proprio parere su richiesta della Commissione referente entro venti giorni dalla richiesta stessa e lo invia al Presidente dell'Assemblea e alla Commissione competente anche per via telematica. La Commissione referente, su richiesta motivata del CAL, può concedere una proroga del termine non superiore ad ulteriori dieci giorni (comma 3).

I progetti di legge e le proposte di delibera di iniziativa della Giunta e i progetti di legge di iniziativa dei consiglieri possono essere sottoposti, dagli stessi soggetti, al CAL per acquisirne il parere prima della presentazione all'Assemblea. Tutti i pareri espressi sono allegati al testo presentato al Presidente dell'Assemblea. La richiesta di parere al CAL, da chiunque formulata, è comunicata al Presidente dell'Assemblea. Gli atti di cui al presente comma non possono essere presentati all'Assemblea per l'avvio del relativo procedimento prima di venti giorni dalla richiesta di parere o di quaranta, se il CAL richiede il raddoppio dei tempi e il proponente lo consente (comma 4).

Gli atti di programmazione e gli accordi di competenza della Regione sono sottoposti all'Assemblea corredati del parere del CAL (comma 5).

Se la legge regionale prevede un atto della Giunta su cui deve essere sentita la Commissione competente, l'atto è inviato all'Assemblea corredato, se previsto, del parere del CAL (comma 6).

Il comma 3 non si applica agli atti che, sulla base dei commi precedenti, sono presentati al Presidente dell'Assemblea avendo già ottenuto il parere del CAL (comma 7).

Nel corso dell'esame in Commissione, il Presidente della Commissione referente valuta, d'intesa con il relatore o con l'Ufficio di presidenza della Commissione o su decisione della Commissione, la convocazione di incontri con il CAL, anche su richiesta del CAL stesso (comma 8).

Nel caso di modifiche alle proposte di atti intervenute nel corso dell'esame in Commissione referente, la Commissione stessa può deliberare, su iniziativa di tanti commissari che rappresentano un

decimo dei voti assegnati, di richiedere un nuovo parere al CAL. Il CAL esprime il proprio parere entro dieci giorni dalla richiesta (comma 9).

Il parere del CAL viene esaminato entro il termine dei lavori in Commissione. La Commissione referente, in una apposita sezione della propria relazione o comunque nel parere all'Assemblea, si pronuncia circa l'assunzione o meno, totale o parziale, del parere del CAL, che viene allegato. Il Presidente della Commissione referente dà al CAL comunicazione di tale pronuncia e trasmette allo stesso CAL il testo licenziato per l'esame in Aula. Nel caso previsto dall'articolo 23, comma 4, dello statuto, la Commissione referente, anche sulla base dei pareri delle Commissioni consultive, incarica il relatore del progetto di legge di presentare all'Assemblea, unitamente alla relazione, un ordine del giorno che esprime le motivazioni del mancato accoglimento (comma 10).

Art. 57

Attuazione dell'articolo 72, comma 3, dello statuto – CAL e Corte dei conti

Le richieste di forme di collaborazione e di pareri alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di cui all'articolo 72, comma 3, dello statuto, da sottoporre all'esame dell'Assemblea, provengono direttamente dalla Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali. Qualora si configuri un interesse diretto da parte degli enti locali, il Presidente dell'Assemblea, d'intesa con il Presidente della Commissione bilancio, affari generali e istituzionali, può trasmettere tali atti al CAL ai fini di ottenerne l'intesa (comma 1).

L'eventuale intesa formulata da parte del CAL deve pervenire alla Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali entro il termine stabilito, in ogni caso lasciando al CAL almeno dieci giorni di tempo per la pronuncia (comma 2).

Conclusi i lavori in Commissione, l'Assemblea richiede le forme di collaborazione e i pareri alla Corte dei conti di cui al comma 1 votando una risoluzione, che dà anche atto della eventuale intesa con il CAL (comma 3).

Art. 58

Riunioni congiunte del CAL e dell'Assemblea legislativa

L'Assemblea e il CAL si possono riunire in seduta congiunta per l'esame dello stato delle autonomie locali della regione. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea d'intesa con il Presidente del CAL, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo (comma 1).

La seduta è presieduta dal Presidente dell'Assemblea ed è regolata dal presente regolamento in quanto applicabile (comma 2).

Infine, la **legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13** (“*Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali*”) regola, tra l’altro, la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento del CAL, nonché le modalità di svolgimento dei compiti ad esso assegnati. Questa, in sintesi, la disciplina prevista:

Oggetto

È istituito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza delle autonomie locali della regione e di consultazione e coordinamento fra queste e *la Regione Emilia-Romagna*.

Composizione

Il Consiglio delle autonomie locali è composto da componenti di diritto e componenti elettivi.

Sono componenti di diritto:

a) i presidenti delle Province;

b) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

Sono componenti elettivi ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la metà appartenenti a Comuni montani.

Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti

Ai fini dell’elezione dei componenti del CAL, il Presidente della Regione convoca l’assemblea dei sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti.

L’assemblea dei sindaci, presieduta dal Presidente dell’Assemblea legislativa, elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nel Consiglio.

L’elezione avviene sulla base di una lista di candidati.

Il Presidente dell’Assemblea legislativa dichiara eletti i ventidue candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, la metà dei quali appartenenti a Comuni montani.

Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti del CAL e lo trasmette al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro trenta giorni.

Organizzazione

Il CAL nella sua prima seduta elegge nel suo seno il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l’attività, secondo le previsioni del regolamento interno.

Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di Presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell’organizzazione dei lavori.

Il Consiglio si articola in Commissioni permanenti per materia, le cui potestà ed attività sono disciplinate dal regolamento interno.

Il CAL è convocato dal suo Presidente.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica.

Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I componenti del CAL possono delegare un assessore della propria Giunta alla partecipazione alle sedute del CAL e delle Commissioni.

Durata in carica

I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia.

Il CAL viene rinnovato per la quota di componenti elettivi (i rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti) entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dei Comuni della regione.

Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani.

Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, l'organo opera validamente composto dai restanti componenti in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi.

Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi.

Se nella durata del mandato cessa dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.

Se cessa dalla carica un componente di diritto subentra allo stesso il nuovo sindaco o presidente di Provincia.

Pareri

Il CAL esprime pareri su richiesta dell'Assemblea legislativa, nonché alla Giunta regionale su richiesta di questa.

Riunioni congiunte degli organi

Il rapporto sullo stato delle autonomie di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è presentato all'Assemblea legislativa e al CAL.

In tale occasione, o per la discussione di problematiche relative alle autonomie locali, l'Assemblea legislativa e il CAL possono riunirsi in seduta congiunta.

Su questioni di rilevante interesse comune della Regione e delle autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione e dibattito, anche su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente dell'Assemblea legislativa, che possono intervenire.

Altre attività

Il CAL può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie, formulare proposte in materia da inviare all'Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e può richiedere specifici incontri.

Struttura operativa

Il CAL si avvale di una struttura operativa alle dirette dipendenze funzionali del Presidente, composta da personale della Regione.

Sezione II - Gli Organi di garanzia

Ciò che accomuna gli **Organi di garanzia della Regione**, oltre al fatto di essere *solo eventuali* e, quindi, *non necessari*, è anche quello di *non essere organi di governo*. *Non esercitano, infatti, poteri autoritativi, ma si limitano, al contrario, limitandosi a svolgere compiti di monitoraggio, di controllo, di garanzia, nonché attività consultive, propositive, di informazione, di studio, di rappresentanza di interessi.*

Le **ragioni che giustificano l'istituzione di tali organi** sono rappresentate:

- dalle *più ampie competenze legislative ed amministrative assegnate alla Regione* a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione;
- dalla necessità di attivare *nuovi canali di dialogo fra istituzioni e società.*

Il nostro ordinamento regionale contempla i seguenti Organi di garanzia:

- *la Consulta di garanzia statutaria;*
- *la Commissione per le pari opportunità fra donne e uomini* (per la cui trattazione si rimanda alla Parte seconda, Sezione II, voce “Le Commissioni assembleari”);
- *il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL);*
- *il Difensore civico regionale;*
- *il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;*
- *il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;*
- *il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).*

► La Consulta di garanzia statutaria

Lo **Statuto regionale** disciplina la **Consulta di garanzia statutaria** all'**art. 69**, ai sensi del quale:

La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente della Regione:

- a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto;*
- b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;*
- c) esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Il parere di conformità allo Statuto è richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa;*
- d) a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione;*
- e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla legge (comma 1).*

I pareri della Consulta, salvi gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al parere espresso (comma 2).

La Consulta è composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie. La legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo. La Consulta è nominata nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'Assemblea (comma 3).

L'Ufficio di componente la Consulta è incompatibile con quello di componente dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, di Parlamento nazionale o europeo (comma 4).

La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione (comma 5).

La Consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento che disciplina, tra l'altro, la partecipazione alle sedute, le modalità di convocazione e funzionamento, nonché la propria organizzazione interna (comma 6).

La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane in carica per trenta mesi (comma 7).

Anche il **Regolamento interno dell'Assemblea legislativa**, all'**art. 55**, si occupa della **Consulta di garanzia statutaria**:

Art. 55

Pareri della Consulta di garanzia statutaria

La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri di conformità allo statuto su istanza dei singoli gruppi assembleari o di un quinto dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera c), dello statuto e della legge regionale istitutiva (comma 1).

La richiesta di parere deve essere strutturata in modo da indicare le disposizioni delle deliberazioni legislative o regolamentari che si ritengono contrarie alle norme statutarie, le disposizioni dello statuto che si ritengono violate e i motivi della richiesta di parere (comma 2).

La richiesta di parere, strutturata secondo le disposizioni del comma 2, deve essere inoltrata alla Consulta tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, che provvede anche alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro i cinque giorni successivi (comma 3).

Entro quindici giorni dalla richiesta, la Consulta adotta il proprio parere e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa (comma 4).

Infine, la **legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23** ("Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria") regola, tra l'altro, la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento della **Consulta di garanzia statutaria**, nonché le modalità di svolgimento dei compiti ad essa assegnati. Questa, in sintesi, la disciplina prevista:

Costituzione e composizione

La Consulta di garanzia statutaria è un organo autonomo e indipendente della Regione Emilia-Romagna.

Possono essere nominati componenti della Consulta:

- a) magistrati in quiescenza o fuori ruolo;*
- b) docenti universitari in materie giuridico-amministrative;*
- c) avvocati iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni;*
- d) figure professionali che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo.*

Compiti e funzioni

La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi;*
- b) dichiara le modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi;*
- c) esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali;*
- d) adotta i provvedimenti di propria competenza ed esprime i pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum.*

A richiesta di almeno un quinto dei consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, oppure su richiesta della Giunta regionale, la Consulta esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo Statuto regionale, anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione.

I pareri della Consulta sono trasmessi al Presidente della Giunta e al Presidente dell'Assemblea legislativa per le determinazioni di rispettiva competenza e non determinano alcun obbligo, salvo gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, se non quello di motivare il dissenso rispetto al parere espresso.

Elezioni

La Consulta è nominata dall'Assemblea legislativa nel corso di ogni legislatura, non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dalla data d'insediamento.

Nello stesso termine, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali iscrive all'ordine del giorno l'elezione dei componenti la Consulta.

I componenti della Consulta restano in carica per un solo mandato.

Presidente

La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente con le modalità previste per l'elezione del Presidente dell'Assemblea legislativa.

Incompatibilità

Ai componenti la Consulta si applicano le stesse norme d'incompatibilità previste per l'elezione a consigliere regionale.

Autonomia organizzativa e regolamentare

La Consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare.

Ogni anno, prima della predisposizione del bilancio dell'Assemblea legislativa, la Consulta definisce con l'Ufficio di presidenza il fabbisogno finanziario e le risorse umane necessarie per il proprio funzionamento.

Funzionamento e poteri istruttori

La Consulta funziona con l'intervento di almeno tre componenti.

Le decisioni della Consulta sono deliberate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Alla Consulta sono attribuiti gli stessi poteri riconosciuti alle Commissioni assembleari d'inchiesta.

Parere di conformità allo Statuto

Il parere di conformità allo Statuto dei progetti di legge e dei regolamenti può essere richiesto alla Consulta, tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, dai singoli gruppi consiliari o da un quinto dei consiglieri regionali.

La richiesta di parere può essere presentata solo dopo l'approvazione finale in Aula dell'intero provvedimento, ed entro ventiquattro ore, prima della sua promulgazione. L'istanza sospende la procedura legislativa e deve essere formulata in modo da indicare:

- a) le disposizioni del progetto di legge o di regolamento che si ritengono contrarie alle norme statutarie;*
- b) le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate;*
- c) i motivi della richiesta di parere.*

La Consulta si dovrà esprimere entro quindici giorni dalla richiesta e dovrà trasmettere il proprio parere al Presidente dell'Assemblea che lo comunica immediatamente a tutti i consiglieri regionali.

Se il parere della Consulta accoglie in tutto o in parte i rilievi formulati, il Presidente dispone anche per l'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea dell'oggetto su cui è stato richiesto il parere. Diversamente, il Presidente procede direttamente secondo le modalità ordinarie (trasmissione al Presidente della Regione per la promulgazione; segue la pubblicazione e l'entrata in vigore).

L'Assemblea, presa visione del parere, può decidere di non recepire o di recepire, in tutto o in parte, il parere della Consulta, apportando le eventuali modifiche al testo del provvedimento oggetto di rilievi, motivando nel primo caso la propria decisione con apposito ordine del giorno.

Il testo del provvedimento finale, sottoposto al parere della Consulta, sia che venga modificato, sia che non venga modificato dall'Aula, entra in vigore, dopo essere stato promulgato e pubblicato.

Decisioni della Consulta

Quando è chiamata ad esprimere parere di conformità, la Consulta può:

- a) dichiarare la non conformità allo Statuto delle disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;*
- b) dichiarare la non conformità allo Statuto solo di alcune disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;*
- c) indicare le eventuali modifiche necessarie per rimuovere le cause d'incompatibilità con lo Statuto.*

La Consulta trasmette le decisioni, per le determinazioni di rispettiva competenza, ai Presidenti dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale.

Pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum

La Consulta è chiamata ad esprimere pareri in materia d'iniziativa legislativa popolare e di referendum.

In materia di iniziativa legislativa popolare, la Consulta decide sull'ammissibilità della proposta.

In materia di referendum abrogativo, la Consulta è chiamata:

- a) a esprimere il giudizio di ammissibilità del quesito referendario secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso;*
- b) a verificare la rispondenza al quesito referendario dei provvedimenti di modifica successivi alla presentazione della richiesta di referendum, rendendo superfluo l'espletamento del referendum;*
- c) a dare atto della parzialità dell'intervento modificativo e a riformulare i quesiti referendari.*

In materia di referendum consultivo, la Consulta è chiamata ad esprimersi sull'ammissibilità del quesito, secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso.

La Consulta, esperite le procedure di rito per la sottoscrizione dei referendum consultivi e abrogativi, verifica la correttezza e il numero delle firme raccolte e determina i tempi di indizione degli stessi referendum.

Conflitti di competenza

Il parere sui conflitti di competenza può essere richiesto alla Consulta dall'Assemblea legislativa, dal Consiglio delle Autonomie locali e dalla Giunta regionale.

Per l'Assemblea legislativa e il Consiglio delle Autonomie locali la richiesta di parere è avanzata dal Presidente, qualora ne facciano richiesta rispettivamente almeno un quinto dei consiglieri regionali o un quinto dei componenti il Consiglio.

Per la Giunta regionale la richiesta di parere è avanzata dal Presidente, previa deliberazione della Giunta stessa.

La richiesta di parere può avere ad oggetto atti o comportamenti adottati da uno degli organi previsti dallo Statuto, che il richiedente ritenga lesivo delle proprie attribuzioni.

L'Assemblea legislativa ed il Consiglio delle Autonomie locali possono avanzare richiesta di parere avverso la Giunta regionale anche per gli atti compiuti da un singolo assessore.

La richiesta di parere deve contenere:

- a) l'indicazione dell'atto o del comportamento contestato;*
- b) le norme dello Statuto che disciplinano l'attribuzione che si assume violata;*
- c) i motivi del ricorso.*

La richiesta di parere è trasmessa immediatamente e contestualmente da parte del richiedente, sia al Presidente della Consulta, sia all'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato.

L'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato, trasmette al Presidente della Consulta e al richiedente le proprie osservazioni in merito ai contenuti del ricorso.

La Consulta convoca innanzi a sé i soggetti in conflitto, al fine di ottenere ulteriori elementi di giudizio.

La decisione sulla richiesta di parere è adottata dalla Consulta entro trenta giorni dall'audizione dei soggetti in conflitto e trasmessa alle parti interessate.

Competenze in materia di sfiducia e prorogatio

Nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa e di decadenza della Giunta regionale, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa immediatamente il Presidente della Consulta.

La Consulta, dopo aver ascoltato il Presidente dell'Assemblea e il Presidente della Giunta, individua gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili che possono essere compiuti fino all'elezione della nuova Assemblea.

I pareri espressi dalla Consulta sono trasmessi al Presidente della nuova Assemblea legislativa, prima che essa adotti gli atti di ratifica.

► Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)

Si tratta di un organo che rappresenta l'**omologo regionale di quello previsto a livello statale** dall'**art. 99 della Costituzione** (*Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)*).

Lo **Statuto regionale** disciplina il **Consiglio regionale dell'economia e del lavoro** all'**art. 59**, ai sensi del quale:

E' istituito, presso l'Assemblea legislativa, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale (comma 1).

La legge regionale determina le funzioni e l'organizzazione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. La legge dispone, altresì, la sua composizione riferendosi alle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e ambientali (comma 2).

Anche il **Regolamento interno dell'Assemblea legislativa**, all'**art. 59**, si occupa del **Consiglio regionale dell'economia e del lavoro**:

Rapporti con il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)

Il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, curano i rapporti con il CREL secondo i principi e la disciplina contenuti nella legge regionale prevista dall'articolo 59 dello statuto."

► Il Difensore civico regionale

Si tratta di un organo le cui funzioni principali sono rappresentate:

- dal *controllo sul rispetto, da parte della pubblica amministrazione, dei principi di imparzialità e di buon andamento* di cui all'**art. 97, comma 1, della Costituzione**;
- dalla *tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini* (singoli od associati) *nei casi di cattiva amministrazione*.

Lo **Statuto regionale** disciplina il **Difensore civico** all'**art. 70**, ai sensi del quale:

Il Difensore civico è organo autonomo e indipendente della Regione, a cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria ed organizzativa (comma 1).

Esso è posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini nonché delle formazioni sociali che esprimono interessi collettivi e diffusi. Svolge funzioni di promozione e stimolo della pubblica amministrazione (comma 2).

Il Difensore civico è nominato dall'Assemblea legislativa. La legge regionale determina modalità di nomina che garantiscano l'autonomia e l'indipendenza dell'organo (comma 3).

Il Difensore civico può segnalare alle Commissioni assembleari competenti situazioni di difficoltà e disagio dei cittadini, nell'applicazione di norme regionali, avanzando proposte per rimuoverne le cause. Le Commissioni competenti devono pronunciarsi sulle proposte avanzate entro trenta giorni (comma 4).

La legge determina, altresì, compiti, requisiti e modalità d'intervento del Difensore civico (comma 5).

*E' la legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 ("Norme sul Difensore civico regionale") ad occuparsi del **Difensore civico**, introducendo, in sintesi, la seguente disciplina:*

Ruolo istituzionale del Difensore civico

Il Difensore civico regionale ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità.

La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di autonomia, libertà, indipendenza.

Funzioni del Difensore civico

Il Difensore civico interviene per la tutela di chiunque abbia un diretto interesse e per la tutela di interessi collettivi e diffusi, in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti da parte di uffici o servizi:

- a) dell'Amministrazione regionale;*
- b) degli enti, istituti, consorzi, agenzie e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;*
- c) delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere;*
- d) dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali;*
- e) degli Enti locali in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni.*

Attivazione dell'intervento

Il Difensore civico interviene:

- a) a richiesta di singoli interessati, enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità, o le disfunzioni; qualora sia prevista per legge risposta ad una istanza, l'istante può richiedere l'intervento del Difensore civico dopo aver invitato, da almeno trenta giorni, l'amministrazione a provvedere;*
- b) d'ufficio.*

Le istanze al Difensore civico possono essere presentate mediante comunicazione scritta o raccolte a verbale presso i suoi uffici.

La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non esclude nonché limita la facoltà di reclamo al Difensore civico.

Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni o i soggetti di cui sopra, per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

Procedimento

Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della fondatezza del reclamo presentato.

Il Difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, richiede agli uffici competenti delle amministrazioni o dei soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.

Il Difensore civico, qualora ne ravvisi l'opportunità, può convocare congiuntamente il presentatore dell'istanza e il responsabile del procedimento per tentare un'azione di mediazione.

Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi alla pubblica amministrazione od ai soggetti interessati. L'amministrazione o il soggetto interessato devono illustrare adeguatamente i motivi per i quali ritengano di non recepire, in tutto o in parte, le valutazioni del Difensore civico.

Il Difensore civico dà notizia agli interessati dell'andamento e dell'esito del suo intervento.

Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.

Modalità dell'azione

Il Difensore civico opera segnalando agli uffici e organi competenti le irregolarità, le carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi verificatisi, sollecitandone la collaborazione per l'adozione dei necessari provvedimenti e, comunque, per una positiva definizione delle questioni sollevate.

Requisiti per l'elezione

Il Difensore civico è scelto tra persone di riconosciuta professionalità che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e che siano in possesso di adeguata esperienza in relazione alle funzioni ed ai compiti da svolgere per avere in precedenza ricoperto funzioni o incarichi di responsabilità e rilievo nel settore giuridico o istituzionale o economico o sociale per un periodo di almeno cinque anni.

Elezione

L'elezione del Difensore civico è effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.

È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione; ove non li ottenga viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il provvedimento di elezione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ineleggibilità e incompatibilità

Non sono eleggibili a Difensore civico:

a) i membri del Governo, i Presidenti e i componenti degli organi esecutivi di Regione e Provincia, i

Sindaci e gli assessori comunali, i direttori delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere;

b) i componenti del Parlamento nazionale od europeo, i consiglieri regionali, provinciali, comunali;

c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

e) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

L'incarico di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto.

Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza

Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto.

Il Difensore civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali almeno tre mesi prima.

Il Difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi, che deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio del Difensore civico, quando sopravvengono le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità previste, se l'interessato non le elimina entro venti giorni.

Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione.

Relazioni e pubblicità delle attività

Il Difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte.

Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione entro due mesi dalla presentazione; tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie. Il Difensore civico può riassumere in Aula la relazione.

Nei casi di particolare importanza, il Difensore civico può inviare in ogni momento relazioni apposite ai Presidenti del Consiglio e della Giunta.

La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Convenzioni con gli Enti locali

La domanda di convenzione deve essere rivolta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che la esamina ed approva il relativo atto, d'intesa con il Difensore civico.

Coordinamento con i Difensori civici comunali e provinciali

Il Difensore civico regionale convoca periodiche riunioni con i Difensori civici provinciali e comunali al fine di:

- a) coordinare la propria attività con quella dei Difensori civici locali;*
- b) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale.*

Rapporti con i Garanti regionali ed il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)

Il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze; collaborano altresì con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.

Programmazione delle attività del Difensore civico

Entro il 15 settembre di ogni anno, il Difensore civico presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

L'Ufficio di Presidenza esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da porre a disposizione del Difensore civico.

Sede

Il Difensore civico ha sede presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della presente legge (subito sotto riportato).

FOCUS 1 – *L'attività del Difensore civico regionale*

Gianluca Gardini è l'attuale Difensore civico della Regione Emilia-Romagna.

L'ATTIVITA' DI TUTELA DEL CITTADINO

La legge regionale n. 25 del 2003 assegna al Difensore civico il compito di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità.

Il Difensore civico interviene, su istanza di parte, per la tutela dei cittadini, in riferimento a provvedimenti o comportamenti amministrativi omessi, ritardati o comunque irregolarmente compiuti da parte di uffici o servizi della Regione Emilia-Romagna e degli enti dalla stessa dipendenti, quali, ad esempio, le Ausl.

La difesa civica si pone, quindi, l'obiettivo di correggere le eventuali disfunzioni, inefficienze e iniquità dell'agire delle pubbliche amministrazioni, indicando loro la condotta amministrativa legittima o più appropriata al caso di specie; nelle situazioni più complesse, la difesa civica promuove incontri di mediazione fra le parti, mettendo in campo tecniche e procedure che possano favorire la formazione di un accordo transattivo.

A fronte di situazioni particolarmente gravi, il Difensore civico può attivarsi anche di ufficio.

La legge n. 127 del 1997 estende la competenza del Difensore civico regionale agli organi periferici dello Stato aventi sede nel territorio regionale, quali, ad esempio, le Prefetture. Sono, comunque, escluse dalle sue competenze le questioni relative alla giustizia, all'ordine pubblico e al pubblico impiego.

Il Difensore civico stipula convenzioni con gli enti locali, al fine di estendere il servizio di difesa civica anche a questi enti. Interviene anche nei confronti delle aziende che erogano servizi pubblici (Hera, Tper, Enel).

Come già detto, il Difensore civico non dispone di poteri autoritativi, ma opera segnalando agli uffici e agli organi competenti le irregolarità, le carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi verificatisi; ne sollecita la collaborazione e l'adozione dei necessari provvedimenti, con l'obiettivo di ottenere una positiva definizione delle questioni sollevate.

IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DI DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI

La legge n. 241 del 1990 assegna al Difensore civico un ruolo di particolare rilievo, chiamandolo ad intervenire sul diniego di accesso agli atti opposto da comuni, province e Regione, per garantire che l'agire della pubblica amministrazione sia orientato alla massima trasparenza.

CARATTERISTICHE DELLA DIFESA CIVICA

Il ricorso al Difensore civico è totalmente gratuito per il cittadino e non necessita di particolari formalità.

L'azione della difesa civica può rivelarsi, altresì, amica ed alleata della pubblica amministrazione, in quanto è in grado di sgravare la stessa dalla gestione dei conflitti con i cittadini e può prevenire l'insorgere di lunghi ed onerosi contenziosi giudiziari, determinando un cospicuo e tangibile risparmio anche per le pubbliche amministrazioni, in termini di spese legali e di utilizzo di risorse umane per la gestione del contenzioso.

La difesa civica favorisce, inoltre, il ristabilirsi di un clima di fiducia fra cittadino e pubblica amministrazione, legittimando maggiormente l'amministrazione agli occhi del cittadino-utente.

Il Difensore civico favorisce, inoltre, la diffusione della cultura della mediazione e suggerisce alla pubblica amministrazione l'adozione di best practices per prevenire l'insorgere dei conflitti.

L'ATTIVITA' CONSULTIVA E DI INDIRIZZO DEL CITTADINO

La difesa civica conosce anche una fase consultiva e di indirizzo, nella quale fornisce pareri ai cittadini o agli uffici pubblici.

Qualora la questione non rientri nella sua competenza, essa è in grado di indirizzare il cittadino, anche tramite il personale del Servizio Istituti di Garanzia, ad altri organi di tutela (Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, Garante del Contribuente, Commissione per l'accesso, Garante di Ateneo, Corecom).

MODALITA' DI ELEZIONE E DURATA IN CARICA


Il Difensore civico è scelto tra persone di riconosciuta professionalità che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a Consigliere regionale e che siano in possesso di adeguata esperienza nel settore giuridico o istituzionale o economico o sociale.

Rimane in carica cinque anni e non può essere rieletto.

L'ACCORDO QUADRO CON ANCI EMILIA-ROMAGNA

La legge 26 marzo 2010, n. 42 ha disposto la soppressione della figura del Difensore civico comunale, prevedendo la possibilità di attribuirne le funzioni, attraverso apposita convenzione, al Difensore civico provinciale che assume il nome di Difensore civico territoriale.

Per effetto di tale disposizione, dal gennaio 2010 ad oggi la quasi totalità dei Difensori civici comunali presenti sul territorio regionale ha cessato le proprie funzioni, determinando la scomparsa di una rete di tutela e di protezione del cittadino attiva già da qualche decennio.



La gran parte dei comuni e delle province non ha, infatti, utilizzato la facoltà concessa dalla legge di attribuire la funzione al Difensore provinciale e la prevista riorganizzazione/soppressione delle province lascia presumere che difficilmente le amministrazioni locali si attiveranno in tal senso.

Per questo motivo, e anche in considerazione del fatto che i cittadini si rivolgono in misura sempre maggiore alla difesa civica regionale in relazione a contenziosi con i comuni del territorio, il Difensore civico regionale nel marzo scorso ha sottoscritto un accordo quadro con ANCI Emilia-Romagna per attivare progetti che favoriscano la conoscenza della difesa civica fra gli enti locali della Regione e la diffusione di convenzioni fra enti locali e Difensore civico regionale per l'affidamento a quest'ultimo del servizio di difesa civica.

Nell'oggetto dell'accordo quadro rientra altresì la promozione, anche mediante appositi momenti formativi rivolti ai dipendenti degli enti locali, la condivisione di prassi amministrative capaci di prevenire l'insorgere dei conflitti e diffusione della cultura della mediazione quale strumento privilegiato per la composizione delle controversie, con particolare riferimento alla materia dei servizi gestiti dagli enti pubblici.

► Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Vari statuti hanno previsto l'istituzione di organi aventi finalità di *tutela e monitoraggio di specifiche condizioni personali e sociali*, i quali rappresentano una sorta di difensori civici di settore.

Il nostro statuto ha previsto quella del **Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza**, organo di controllo e di garanzia finalizzato a garantire la ***piena attuazione degli interessi sia individuali che collettivi dei minori***.

Lo **Statuto regionale** disciplina il **Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza** all'**art. 71**, ai sensi del quale:

La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede presso l'Assemblea legislativa, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori (comma 1).

La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni e le modalità organizzative e funzionali, garantendone l'indipendenza ed il raccordo istituzionale con analoghi organismi nazionali ed internazionali (comma 2).

*Si tratta della **legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9** ("Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza"), la quale prevede, in sintesi, la seguente disciplina:*

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini e ai ragazzi presenti sul territorio regionale.

Il Garante gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.

Funzioni

Il Garante promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione.

Tutela degli interessi diffusi

Tutela degli interessi e dei diritti individuali

Il Garante agisce d'ufficio o su segnalazione.

Il Garante ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche Amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Nomina, requisiti ed incompatibilità

Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in campo minorile ed in materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia.

Non sono eleggibili:

a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

b bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto.

Elezione

Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.

È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Durata del mandato, rinuncia e decadenza

Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto.

Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.

Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali almeno tre mesi prima.

Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità previste, se l'interessato non le elimini entro venti giorni dall'elezione.

Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Relazioni e pubblicità

Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sulla propria attività, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte.

Nei casi di particolare importanza, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti.

L'Assemblea legislativa esamina e discute la relazione del Garante entro due mesi dalla presentazione. Il Garante può riassumere in Aula le relazioni.

La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sede e struttura

Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 ("Norme sul Difensore civico regionale").

Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori.

FOCUS 2 - L'attività del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna è **Luigi Fadiga**.

L'Assemblea legislativa regionale lo ha nominato Garante nel corso della seduta del 22 novembre 2011; resterà in carica fino al mese di novembre 2016.

In conformità con la legge istitutiva (legge regionale n. 9 del 2005, modificata dalla legge regionale n. 13 del 2011), l'azione del Garante copre un arco molto ampio di settori relativi ai diritti fondamentali che la Convenzione delle N.U. sui diritti del fanciullo riconosce all'infanzia e all'adolescenza. Il Garante interviene in tutti questi ambiti allo scopo di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.

Le recenti profonde modifiche normative nel campo del diritto dei minori e della famiglia (ad es., legge n. 219 del 2012 e d.lgs. n. 154 del 2013) rendono le attività e il ruolo del Garante molto importanti in questa fase transitoria. In tale quadro, particolare importanza assume la collaborazione del Garante con l'Assemblea legislativa e con la Commissione V (*Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport*).

L'attività del Garante può essere ricondotta a tre fondamentali macro-aree: quella della promozione e dell'esercizio dei diritti, quella della tutela e quella della protezione e rappresentanza.

PROMOZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

Ai sensi della legge istitutiva, spetta al Garante promuovere e diffondere la conoscenza e l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e vigilare sull'applicazione nel territorio regionale della citata Convenzione, assumendo ogni iniziativa volta ad assicurarne la concreta realizzazione.

Centrale è, dunque, nell'azione del Garante, la collaborazione con gli attori a diverso titolo coinvolti nella cura e protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

A questo scopo, il Garante organizza incontri periodici con i servizi socio-sanitari del territorio, con la magistratura minorile e con gli altri soggetti che hanno competenza in materia di minori.

Promuove, anche in collaborazione con i competenti assessorati regionali e con altri soggetti pubblici e privati, la realizzazione di iniziative formative e informative, di studi e ricerche sui temi relativi al diritto minorile e di famiglia, della protezione e tutela dei diritti dei minori.

Sostiene lo sviluppo e la realizzazione di progetti e strumenti dedicati nelle scuole, nell'extra-scuola e nel territorio.

TUTELA DEI DIRITTI

In questo ambito, l'azione del Garante si sviluppa sul piano dei rapporti con i servizi socio-assistenziali del territorio e della loro interazione con il sistema di tutela offerta dalla giustizia minorile, operando per migliorare la comunicazione e per favorire una migliore conoscenza dei rispettivi ruoli e competenze.

Presso il Garante, è da tempo operativo un Tavolo di lavoro permanente, composto dalle autorità giudiziarie minorili, dal responsabile del Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza di Giunta e dal responsabile dei servizi socio-sanitari territoriali.

L'ufficio realizza inoltre interventi volti a favorire la diffusione della cultura della tutela e della curatela, sostenendo la formazione specifica di operatori, volontari ed esperti.

PROTEZIONE E RAPPRESENTANZA DEI DIRITTI

Il Garante rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali. A livello nazionale, partecipa con pareri e proposte ai lavori della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e delle Commissioni consultive istituite dall'Autorità garante nazionale su temi specifici.

Sul piano della protezione, l'azione del Garante si svolge a livello di ascolto, di ricezione e presa in carico delle segnalazioni su violazioni o rischi di violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Il Garante accoglie le segnalazioni provenienti anche da persone di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, promuovendo ogni efficace azione per una loro tempestiva risoluzione e fornendo informazioni sulle modalità di tutela ed esercizio di tali diritti.

Interviene anche d'ufficio nei confronti delle amministrazioni competenti per raccomandare l'adozione di interventi di aiuto e sostegno e per sollecitarne l'intervento in caso di condotte omissive.

Può chiedere la modifica di provvedimenti amministrativi ritenuti pregiudizievoli e richiamare le amministrazioni competenti a considerare come preminente il superiore interesse del fanciullo.

Il Garante esprime inoltre pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi regionali, valutandone l'impatto sui bambini e i ragazzi.

► Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale

Il nostro Statuto non contempla tale figura, istituita e disciplinata, invece, dalla **legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3** (“*Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna*”), la quale, in sintesi, dispone al riguardo:

Finalità

La Regione Emilia-Romagna concorre a tutelare, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, i diritti e la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli Istituti di pena presenti sul territorio regionale, ammesse a misure alternative alla detenzione o sottoposte a procedimento penale.

Gli interventi regionali perseguono le seguenti finalità:

- a) assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone;*
- b) favorire il recupero ed il reinserimento nella società delle persone assoggettate alle misure limitative e privative della libertà personale.*

Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale

È istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali.

Il Garante promuove iniziative per la diffusione di una cultura dei diritti dei detenuti, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati. Opera altresì in collaborazione e collegamento con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati interessati, nonché con gli istituti di garanzia presenti a livello comunale.

Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni.

Si applicano al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere eletto il nuovo Garante.

Per quel che concerne la disciplina delle relazioni sull'attività del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, nonché della sede e della programmazione delle attività del medesimo, si applicano le disposizioni previste per il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

FOCUS 3 - L'attività del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale

Desi Bruno è l'attuale Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà della Regione Emilia-Romagna.

ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA SULLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE – RAPPORTI CON LA POPOLAZIONE DETENUTA – RAPPORTI ISTITUZIONALI

La legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 istituisce il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà con il compito di garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali.

Allo scopo di verificare le condizioni di vita delle persone detenute e di garantirne il rispetto della dignità e dei diritti, con particolare riguardo ad eventuali trattamenti inumani e degradanti e alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di privazione della libertà personale, la Garante svolge periodicamente visite ispettive agli istituti penitenziari (compreso l'ospedale psichiatrico giudiziario presente in Regione) e all'Istituto penale dei minori. Questi sopralluoghi includono anche le camere di sicurezza di Questure, Caserme CC e GdF, nonché i reparti ospedalieri dove si attuano i trattamenti sanitari obbligatori.

Fra le prerogative del Garante, vi è quella di visitare gli istituti penitenziari senza necessità di preventiva autorizzazione e di effettuare colloqui riservati con le persone detenute anche al fine di compiere atti giuridici (artt. 18 e 67 della legge n. 354 del 1975 (*Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), come modificata dal d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14).

La Garante, in ragione delle prerogative istituzionali, effettua colloqui individuali e collettivi (con rappresentanze di detenuti e/o internati), a seguito di espressa richiesta di intervento in tal senso o di propria iniziativa, anche a seguito di segnalazioni di familiari del detenuto, operatori penitenziari, volontari, educatori ed altre figure professionali. Le richieste di intervento all'ufficio del Garante risultano ogni anno in deciso aumento.

Con riferimento ai Centri di identificazione ed espulsione (CIE), si specifica che allo stato non esistono luoghi di privazione della libertà personale così caratterizzati, insistenti sul territorio regionale: nel 2013 è avvenuta la chiusura dei due CIE esistenti in Regione, quello di Bologna, chiuso nel marzo del 2013 per lavori di ristrutturazione, e quello di Modena, chiuso in via definitiva con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'attività istituzionale si sostanzia, poi, nella segnalazione delle riscontrate violazioni dei diritti, criticità di ordine strutturale e/o disservizi agli organi competenti, nonché nelle raccomandazioni e negli inviti formulati alle competenti autorità, anche in una dimensione di mediazione finalizzata alla prevenzione dei conflitti all'interno dei luoghi di detenzione, dove spesso la presenza di una figura con compiti anche di controllo e vigilanza costituisce "a priori" una forma di protezione e tutela. Lo strumento della "moral suasion" caratterizza l'intervento del Garante, come nella miglior tradizione europea, che conosce da tempo analoghe figure di tutela.

La Garante interloquisce e/o si confronta con il Ministero della Giustizia e l'Amministrazione penitenziaria nelle sue varie articolazioni, a livello centrale e periferico (dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provveditorato regionale; direzioni degli istituti; commissari e agenti di polizia penitenziaria; educatori e responsabili delle aree educative), con i magistrati di sorveglianza competenti per territorio e con gli assessorati regionali, in particolare quello alle Politiche per la Salute e alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore.

Sono pressoché quotidiani e di rilievo i contatti che l'ufficio del Garante ha con i familiari dei detenuti e i rappresentanti dell'associazionismo, nell'ottica di un continuo aggiornamento circa le vicende detentive delle persone prese in carico.

Sempre di rilievo i contatti con tutti i parlamentari eletti nella regione Emilia-Romagna, spesso destinatari di sollecitazioni e comunicazioni di fronte a particolari criticità.

Il Parlamento italiano ha provveduto con la legge n. 195 del 2012 ad autorizzare la ratifica e ad adottare l'ordine di esecuzione al *Protocollo opzionale sulla tortura*. La suddetta legge, di ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, stipulato a New York il 18 dicembre 2002, ha determinato, quale effetto, che dal 20 novembre 2012 il testo del Protocollo costituisca norma vigente.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del Protocollo, per "privazione della libertà" s'intende "ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo".

Tra le altre norme, il Protocollo prevede un sistema di visite periodiche nei luoghi in cui si trovano persone private della libertà personale, effettuate da organismi indipendenti internazionali e nazionali, con la previsione che ogni Stato Parte a livello nazionale istituisca, designi o gestisca uno o più organi con poteri di visita incaricati di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti entro un anno dalla ratifica, riconoscendo all'art. 17 che possono essere qualificati quali meccanismi nazionali di prevenzione anche organismi istituiti a livello locale, purché rispondano ai requisiti richiesti dal Protocollo.

Questo è un punto ineludibile, che connota i garanti già istituiti a livello locale per la funzione di vigilanza che devono svolgere sui luoghi di detenzione, compresi i CIE laddove presenti.

Non si può, inoltre, prescindere da alcuni dati di modifica normativa già avvenuta, con riferimento particolare alla istituzione della figura del Garante nazionale dei Detenuti, istituito, assolvendo agli

obblighi di carattere internazionale sopra citati, con il decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, naturale coronamento e riconoscimento del percorso intrapreso in via di sperimentazione a livello territoriale con i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale a livello comunale, provinciale e regionale, che rappresenta la vera novità degli ultimi anni in materia penitenziaria. La figura nazionale di garanzia sui luoghi di privazione della libertà personale, nell'attuale previsione legislativa, è incardinata presso il Ministero di Giustizia, costituito da un collegio di tre membri.

Il Garante nazionale, quando sarà nominato, si coordinerà con i Garanti territoriali già istituiti e svolgerà funzioni di vigilanza su tutti i luoghi dove si trovano persone private della libertà personale, senza autorizzazione, ivi compresi i CIE, Centri di identificazione ed espulsione. Potrà consultare, con il consenso dell'interessato, i fascicoli personali, e richiedere informazioni alle amministrazioni interessate, nonché richiedere al magistrato di sorveglianza un ordine di esibizione in caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione, nonché formulare raccomandazioni in caso di accertate violazioni alle norme dell'ordinamento.

Sempre con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, è stata introdotta un'ulteriore novità legislativa con riferimento alle prerogative del Garante: è stato modificato l'art. 35 della l. n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) inserendo anche i Garanti territoriali tra i destinatari dei reclami "generici" dei detenuti.

Risultano in essere il raccordo e la collaborazione fattiva con gli altri garanti territoriali presenti in Regione, nonché con la Conferenza nazionale dei Garanti regionali, di cui l'ufficio fa parte, ed il Coordinamento dei garanti territoriali, organismi che consentono il coordinamento e la pianificazione di iniziative di rilievo nazionale legate al tema dell'esecuzione e della governance della pena.

INIZIATIVE RIVOLTE ALL'INFORMAZIONE E ALLA TUTELA – SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DEI DIRITTI UMANI E DELLA PENA

Fra le altre prerogative del Garante, c'è la promozione di iniziative per la diffusione di una cultura dei diritti dei detenuti, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, anche finalizzate ad un'opera di informazione sulla normativa e sulle opportunità in materia di lavoro, diritto alla salute e accesso alle misure alternative.

L'ufficio del Garante ha un flusso comunicativo costante con i rappresentanti delle realtà politico-istituzionali e dell'associazionismo, che si occupano di carcere nello specifico territorio (enti locali, associazionismo, volontariato sociale, avvocatura, cappellani del carcere, esponenti politici), e ciò ha agevolato la costituzione di una rete di rapporti utili tanto al monitoraggio delle condizioni di detenzione negli istituti di riferimento, quanto alla valorizzazione delle realtà stesse.

Fra le altre iniziative, l'ufficio del Garante ha realizzato (in 6 lingue: italiano, albanese, arabo, francese, inglese e spagnolo) il Vademecum "*Carcere e dintorni – prontuario della normativa di riferimento*", un compendio contenente norme, regole e disposizioni di vita penitenziaria, che vuole essere uno strumento utile alla conoscenza della normativa di riferimento per le persone ristrette,

ma anche per gli operatori del settore, di cui ne è stata favorita la diffusione all'interno degli istituti penitenziari regionali per il tramite delle Direzioni, ed anche attraverso il volontariato penitenziario regionale. In questo senso, continua l'opera di diffusione, anche aggiornando il compendio alla luce delle novità legislative che intervengono.

Attraverso iniziative pubbliche, in collaborazione, tra gli altri, anche con l'Università e con la Conferenza regionale del volontariato giustizia, e il sostegno a progetti specifici, la Garante contribuisce all'implementazione della conoscenza relativa alle condizioni dell'attuale sistema carcerario ed alle eventuali soluzioni che ne producano miglioramento, collaborando a creare nei cittadini una cultura dei diritti che consideri il ricorso al carcere come *extrema ratio*, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sui temi del rispetto dei diritti umani e dell'umanizzazione della pena e quella di raccordo fra il "dentro" e il "fuori", stimolando il territorio a farsi carico della popolazione detenuta e riconoscere alla stessa pieno diritto di cittadinanza.

Nell'ambito del corso di diritto penitenziario della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, la Garante ha tenuto in questi anni un seminario, articolato in più lezioni, proprio sulle figure di garanzia nei luoghi di privazione della libertà personale.

Si segnala, infine, la pubblicazione, con cadenza mensile, della newsletter del Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna, "Notizie dal Garante", con un importante e sempre crescente numero di iscritti.

► Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)

Si tratta dell'**Organo** che l'**art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249** (*“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*) prevede sia **istituito, con legge, nelle singole regioni**, in considerazione:

- dell'*importanza via via acquisita dal fenomeno della comunicazione all’interno della nostra società*;
- della *conseguente esigenza, da parte delle regioni, di monitorare le molteplici attività svolte al riguardo da vari soggetti sul territorio da esse governato*.

Il nostro Statuto non contempla neppure tale organo, istituito e disciplinato, invece, dalla **legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1** (*“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”*), la quale, in sintesi, dispone al riguardo:

Oggetto

In attuazione della Legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, è istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) della Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Natura

Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell’organizzazione regionale, è organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, funzioni di consulenza, di supporto nei confronti della Regione, e di gestione per conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti nel campo della comunicazione.

Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Composizione e procedimento

Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal presidente e da due componenti.

Il Presidente e i componenti devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, ovvero competenza o esperienza amministrativa, di direzione o di controllo; debbono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti dalla legislazione regionale.

A garanzia dell'indipendenza del Comitato, sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, il Presidente e i componenti non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste.

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio regionale con votazione a maggioranza dei due terzi; qualora non si raggiunga tale quorum si procede alla nomina con maggioranza semplice.

La nomina del Presidente del CORECOM precede quella degli altri componenti.

Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale; il voto è espresso esclusivamente sulle persone proposte dai Consiglieri regionali.

Ogni deliberazione consiliare di nomina o elezione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Durata in carica

Il Presidente e gli altri componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili.

Incompatibilità

Le cariche di presidente e di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del parlamento nazionale;*
- b) componente del governo nazionale;*
- c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;*
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;*
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;*
- f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e movimenti politici;*
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione;*
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;*
- i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.*

Sussiste in ogni caso incompatibilità con la funzione di:

- a) magistrato;*
- b) avvocato presso l'Avvocatura dello Stato;*
- c) membro delle Forze armate o di Polizia in servizio.*

La carica di presidente o di componente del Corecom non è cumulabile con altre cariche attribuite a seguito di nomine di competenza regionale.

Comunicazioni

Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Funzioni del Presidente

Il Presidente del Comitato:

- a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;*
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute e le presiede;*
- c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.*

Regolamento interno

Il Comitato adotta il regolamento interno che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato.

Funzioni proprie

Il Comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale.

In tale ambito, il Comitato svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- a) esprime parere alle Commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionale disciplinanti la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;*
- b) esprime ogni altro parere in materia di comunicazioni;*
- c) cura la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;*
- d) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale.*

Il Comitato inoltre svolge funzioni di analisi e di studio sul sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale, a supporto delle attività della Giunta, del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio nel campo della informazione e della comunicazione.

Il Comitato è organo consultivo della Regione per tutte le iniziative, comprese quelle legislative, attinenti le politiche regionali dell'informazione e la comunicazione regionale di pubblica utilità.

Funzioni delegate

Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità.

Sono delegabili al Comitato, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità.

In particolare, possono essere delegate al Comitato, tra le altre, le seguenti funzioni:

funzioni consultive;

funzioni di gestione in materia di:

- a) tenuta del registro degli operatori di comunicazione;*
- b) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;*

funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

- a) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;*
- b) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori;*

funzioni istruttorie, in materia di:

- a) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati.*

Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

Nei casi di inadempimento o ritardo del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi; della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Programmazione delle attività del Comitato

Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario; la parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente.

Dotazione organica

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, individua all'interno dell'organizzazione consiliare la struttura di supporto al Comitato; tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare.

Giovanna Cosenza (Presidente), **Marina Caporale** (Vicepresidente) e **Mauro Raparelli** (componente) compongono l'attuale Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna.

COS'È IL CORECOM

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna (Corecom) tutela la comunità regionale; offre servizi ai cittadini, alle imprese, alle associazioni, agli operatori delle comunicazioni, al sistema dei media locali; controlla e regola il sistema delle comunicazioni sul territorio della nostra Regione.

Il Corecom, istituito con legge regionale n. 1 nel 2001, è un organo della Regione ed è incaricato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) a svolgere in Emilia-Romagna funzioni di governo, garanzia e controllo del sistema regionale delle comunicazioni e dal Ministero dello Sviluppo Economico a seguire procedimenti amministrativi nel campo delle comunicazioni.

Il Corecom è composto da un Presidente e da due componenti, eletti dall'Assemblea legislativa, scelti fra persone in possesso di specifiche competenze o esperienze nel settore della comunicazione o nel campo amministrativo, di direzione o di controllo.

L'attuale Comitato è in carica dal 2 luglio 2013.

Il supporto tecnico e amministrativo al Comitato è svolto dal Servizio Corecom, che ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale.

COSA FA IL CORECOM

Funzioni di garanzia

Il Corecom svolge funzioni di garanzia per i cittadini e le imprese del territorio regionale, con l'obiettivo di tutelare diritti e di promuovere opportunità:

- favorisce i tentativi di accordo nelle controversie tra i gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti;
- regola la partecipazione di associazioni ed organizzazioni alle trasmissioni televisive di RAI 3 Emilia-Romagna;
- tutela il diritto di rettifica di notizie errate, incomplete o fuorvianti diffuse dalle tv locali.

Il principale ambito di intervento del Corecom Emilia-Romagna nel suo ruolo di organo di garanzia per i cittadini e le imprese è rappresentato dall'**attività di risoluzione delle controversie tra operatori delle telecomunicazioni** (telecomunicazioni, internet, pay-tv) ed utenti, che comprende i procedimenti di conciliazione della controversia (c.d. primo grado), di decisione della stessa (c.d.

secondo grado), di riattivazione dei servizi di telecomunicazioni, in caso di sospensione dei servizi durante una controversia.

La risoluzione delle controversie (primo e secondo grado) è un servizio gratuito, di facile accesso e che garantisce in tempi rapidi la conclusione della controversia.

Nel 2013, il Corecom ha ricevuto 4.757 richieste di conciliazione (aumento di poco inferiore al 3% rispetto al 2012) e 764 richieste di definizione della controversia. I procedimenti conclusi sono stati: 4.805 per le conciliazioni, di cui oltre il 72% con esito positivo di accordo fra le parti; 413 per le definizioni.

L'**attività di conciliazione** (primo grado) nel 2013 ha consentito di “restituire” ai cittadini somme per oltre 2 milioni 366 mila euro (di cui 1.118.804,00 euro per indennizzi e 1.247.279,00 euro per storno di somme non dovute), con un importo medio per utente di 492,42 euro, fino a un caso massimo di 20.000,00 euro. Agli operatori telefonici sono stati invece riconosciuti indennizzi per 308.344,00 euro, con una punta massima di 32.000,00 euro.

L'**attività di definizione delle controversie** (secondo grado) nel 2013 ha raggiunto un valore complessivo a favore degli utenti di euro 401.032,00 (di cui 206.957,00 per indennizzi e 194.075,00 per storno di somme non dovute), con un importo medio per utente di 1.610,57 euro, fino a un caso massimo di 9.110,00 euro. I rimborsi riconosciuti dagli utenti agli operatori sono stati complessivamente di euro 22.557,00.

Nel 2013 vi è stata la presentazione di 613 richieste di riattivazione di servizi di telecomunicazioni, con un aumento dei provvedimenti temporanei adottati dal Corecom (da 164 nel 2012 a 199 nel 2013) legati quasi esclusivamente al problema della mancata portabilità del numero.

Nel quadro di alcune azioni di innovazione organizzativa e di semplificazione amministrativa, il Corecom ha attivato dal 2009 accordi di collaborazione con alcune amministrazioni locali (Comune di Cesena, Comune di Rimini) e con alcuni operatori di telecomunicazioni (Tiscali, Wind Telecomunicazioni, BT Italia, H3G, Poste Mobile) per lo svolgimento delle **udienze di conciliazione in audio o videoconferenza**.

Gli accordi sono stati avviati con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione, sulla base della constatazione che l'attività di conciliazione si caratterizza per una forte disomogeneità territoriale, con una marcata prevalenza delle istanze riguardanti le utenze della provincia di Bologna, più vicine alla sede Corecom, e valori via via decrescenti al crescere della distanza dal capoluogo. Gli esiti della sperimentazione sembrano essere positivi, in quanto si registra una crescita delle istanze provenienti dalle aree territoriali dove sono operativi gli accordi.

E' attualmente in fase di sviluppo un progetto per la realizzazione di servizi interattivi e applicazioni web per favorire l'accesso alle attività di conciliazione e semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini (consultazione online dello stato di avanzamento della pratica, ecc.).

Un'altra delle funzioni di garanzia svolte dal Corecom riguarda la regolazione della partecipazione di soggetti collettivi organizzati (enti ed associazioni politiche e culturali, movimenti, partiti politici, ecc.) alle **trasmissioni televisive di RAI 3 Emilia-Romagna**. Le trasmissioni consistono in programmi della durata massima di 3 minuti e mezzo – realizzati integralmente o parzialmente con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita della RAI regionale – diffusi da RAI 3 Emilia-Romagna ogni martedì, dalle 10 alle 10,30.

Funzioni di controllo

Il Corecom svolge funzioni di controllo sul sistema regionale della comunicazione:

- vigila sull'osservanza delle norme che tutelano i minori e i telespettatori nel settore radiotelevisivo locale e verifica la corretta pubblicazione e diffusione dei sondaggi;
- verifica il rispetto, da parte degli operatori della comunicazione, della parità di accesso ai mezzi di informazione nel periodo elettorale e ordinario;
- predispone la graduatoria delle emittenti televisive locali che possono accedere ai contributi erogati ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La trasmissione di programmi da parte delle emittenti radiofoniche e televisive è regolata da norme che garantiscono alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento, come il diritto all'informazione, il pluralismo sociale e politico, la tutela degli utenti e dei minori. Il Corecom ha il compito di verificare il rispetto di questi principi nel sistema radiotelevisivo locale e di tutelare i cittadini da possibili abusi. A questo fine, **il Corecom controlla la programmazione televisiva delle emittenti locali** rilevando, anche con l'aiuto dei cittadini, l'eventuale messa in onda di programmi in contrasto con le regole poste a tutela dei telespettatori.

Una particolare espressione delle funzioni di controllo sul sistema regionale della comunicazione attribuite al Corecom riguarda le attività consultive e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione locale (la c.d. "*par condicio*"), sia durante le campagne elettorali che nei periodi non interessati da campagna elettorale. Il Corecom vigila sulla programmazione diffusa dalle emittenti radiotelevisive locali per garantire equilibrio e imparzialità alla comunicazione e verificare il rispetto dei principi generali del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione.

Il Corecom svolge attività istruttoria per la gestione dei contributi che lo Stato eroga ogni anno alle emittenti televisive locali per favorire l'ammodernamento degli impianti di trasmissione e il loro adeguamento al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Il contributo è determinato sulla base di parametri riguardanti il fatturato e il personale e sul rispetto dei Codici di autoregolamentazione in materia di comunicazione radiotelevisiva ("Codice in materia di televendite", "Codice TV e Minori", "Codice Media e Sport"). Il Corecom ha il compito di raccogliere le domande di partecipazione, di svolgere l'istruttoria per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione al bando, di predisporre la graduatoria per la ripartizione del contributo tra le emittenti ammesse. La liquidazione del contributo è di competenza del Ministero.

Contributi statali alle emittenti televisive locali					
Anni 2010/2014					
	Anno				
	2010	2011	2012	2013	2014
	(bando 26/5/2010)	(bando 17/6/2011)	(bando 15/10/2012)	(bando 24/06/2013)	(bando 07/08/2014)
Numero emittenti che hanno presentato istanza per l'ottenimento dei contributi	27	28	25	24	25
Numero emittenti ammesse in graduatoria	26	28	25	24	Dato non conosciuto al momento di andare in stampa
Contributo per l'Emilia-Romagna	€ 6.251.428,72 (*)	€ 5.878.649,16	€ 3.697.278,25	Non ancora emanato il decreto di riparto	Non ancora emanato il decreto di riparto

(*) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elevato la somma dei contributi a seguito di una serie di decreti integrativi, l'ultimo dei quali emanato in data 22 luglio 2014.

Funzioni di consulenza

Il Corecom è organo di consulenza della Regione nelle materie riguardanti la comunicazione:

- svolge attività di analisi e di studio sul sistema dell'informazione e della comunicazione;
- promuove l'educazione ai media;
- gestisce specifiche banche dati sui media locali.

Il Corecom svolge funzioni di consulenza e di proposta in materia di ordinamento delle comunicazioni per l'Assemblea legislativa regionale e la Giunta ed è organo consultivo della Regione per tutte le iniziative, comprese quelle legislative, attinenti le politiche regionali dell'informazione e la comunicazione regionale di pubblica utilità. I pareri del Corecom possono riguardare:

- i progetti di legge regionale inerenti il settore delle comunicazioni;
- lo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze radiotelevisive, la localizzazione degli impianti di trasmissione e i bacini di utenza;
- i progetti di rete televisiva senza risorse pubblicitarie;
- i piani di programmi predisposti dalla RAI regionale;
- le forme di collaborazione fra RAI 3 Emilia-Romagna e le realtà culturali e informative della Regione;
- i contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con le imprese radiotelevisive private.

Nel quadro delle attività di analisi del sistema regionale dell'informazione, **il Corecom realizza ricerche** sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato dell'informazione, sull'evoluzione e sull'innovazione delle tecnologie legate alla comunicazione e all'informazione. Le ricerche sono pubblicate nella collana "I Quaderni del Corecom", disponibile presso il Servizio Corecom e la Biblioteca dell'Assemblea legislativa e online sul sito del Corecom. I "Quaderni" pubblicati nel 2013 e nel 2014 sono:

1. Indagine sulla copertura del TGR Rai Emilia-Romagna (Quaderni del Corecom n. 1/2013);
2. Stili di vita online e offline degli adolescenti in Emilia-Romagna (Quaderni del Corecom n. 2/2013);
3. I nuovi modelli di informazione tra etica, tecnologia e regole (Quaderni del Corecom n. 3/2013);
4. Stili di vita online e offline degli adolescenti in Emilia-Romagna. Breve guida alla ricerca (Quaderni del Corecom n. 1/2014);
5. La pubblicità istituzionale dei soggetti pubblici (Quaderni del Corecom n. 2/2014).

L'**educazione ai media** rappresenta uno strumento importante per favorire l'utilizzo responsabile dei mezzi di comunicazione, la conoscenza dei linguaggi mediali, la capacità di analisi e di interpretazione critica dei contenuti e dei messaggi trasmessi. La legge regionale n. 14 del 2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" impegna la Regione Emilia-Romagna a promuovere l'educazione ai media e a sostenere iniziative di ricerca e progetti di formazione destinati alle giovani generazioni. Il Corecom organizza e coordina laboratori e incontri di educazione ai media, rivolti a bambini, ragazzi ed adulti e promuove progetti di ricerca sui comportamenti comunicativi e sull'uso dei media. In collaborazione con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, realizza iniziative per la diffusione della conoscenza dei codici di autodisciplina che regolano il sistema dei media (Codice "Tv e Minori", "Codice "Media e Sport", "Carta di Treviso").

In questo ambito il Corecom Emilia-Romagna realizza:

- ✓ attività di educazione ai media rivolte a bambini, ragazzi e adulti;
- ✓ progetti di ricerca sui contenuti e sull'uso dei media.

1. Stili di vita online e offline degli adolescenti in Emilia-Romagna – La ricerca

Realizzata dal Corecom e dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria, la ricerca nasce dalla volontà di analizzare gli stili di vita degli adolescenti, tenendo in considerazione la stretta relazione tra la dimensione online e offline, con un approccio multidisciplinare.

I comportamenti oggetto di indagine hanno riguardato, in particolare, l'uso dei media, i comportamenti a rischio per la salute, il benessere psicologico, il cyberbullismo.

La ricerca realizzata nel 2013 ha riguardato un campione rappresentativo di adolescenti del territorio regionale, attraverso il coinvolgimento di scuole secondarie di I e II grado in tutte le province.

Il report della ricerca, pubblicato a giugno 2013, è disponibile online sul sito del Corecom Emilia-

Romagna (www.assemblea.emr.it/corecom). A breve è prevista la pubblicazione dei risultati del completamento della ricerca che ha coinvolto nel 2014 il sistema IeFP

2. Stili di vita online e offline – Guida alla ricerca

A marzo 2014, cogliendo lo stimolo offerto dalla V Commissione assembleare, è stata pubblicata una breve guida, anch'essa disponibile online sul sito del Corecom, che riporta non solo una sintesi dei dati, ma anche elementi di analisi e spunti di riflessione per la prevenzione dei comportamenti a rischio.

3. Stili di vita online e offline – Incontri con genitori e insegnanti

Al fine di promuovere la guida e di divulgare i risultati della ricerca, tra aprile e ottobre 2014 sono stati realizzati 9 incontri pubblici, rivolti in particolare a genitori, educatori, insegnanti, in tutte le province del territorio regionale.

4. Relazioni per crescere – Interventi di educazione ai media nelle scuole secondarie di I grado

I dati della ricerca hanno evidenziato la necessità di supportare gli adolescenti soprattutto nel delicato passaggio tra le secondarie di primo grado e quelle di secondo.

Alla luce dei risultati, il Corecom Emilia-Romagna ha attivato per l'anno scolastico 2014-2015 un progetto di educazione ai media, "Relazioni per crescere. Percorsi per l'uso consapevole dei media e la prevenzione del cyberbullismo".

Il progetto è rivolto a classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio regionale.

Sono previsti 4 incontri per ciascuna delle classi coinvolte, realizzati dal Corecom Emilia-Romagna e da psicologi del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna all'interno del Servizio Psicologico SERES.

5. Il catalogo *L'assemblea legislativa per le scuole*

Il progetto "Relazioni per crescere" è stato inserito nell'edizione 2014-2015 del catalogo *L'assemblea legislativa per le scuole*, una pubblicazione, sia cartacea che online, che raccoglie le attività offerte dai vari Servizi dell'Assemblea legislativa alle scuole del territorio.

Il catalogo viene inviato all'inizio dell'anno scolastico agli istituti regionali di ogni ordine e grado. È disponibile anche una versione online che, attraverso l'uso di filtri (titolo, area tematica, target, tipologia), permette di reperire facilmente le attività, i servizi e le iniziative.

Dal 2011, il Corecom Emilia-Romagna partecipa al catalogo mettendo a disposizione servizi e prodotti editoriali (ricerche, pubblicazioni relative all'educazione ai media).

Tra le iniziative del Corecom presenti nel catalogo, vi è il progetto "A scuola coi media", che è stato riproposto anche per l'anno scolastico 2014-2015.

Il Corecom cura la tenuta e l'aggiornamento di alcune banche dati tematiche sul sistema regionale della comunicazione:

- la banca dati delle radio e delle tv locali attive sul territorio della regione;
- il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), che raccoglie i dati di tutti gli operatori di comunicazione presenti in Emilia-Romagna (1269 al 21 ottobre 2014, tra emittenti radiotelevisive, concessionarie di pubblicità, agenzie di stampa, editori, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ecc.);
- la banca dati degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, contenente le informazioni tecniche sui siti e le postazioni di radio-diffusione presenti sul territorio regionale (proprietà, disposizione dei pannelli, concessione governativa, orientamento e tipologia delle antenne).

Le banche dati sono uno strumento di conoscenza del mercato locale dell'informazione e della comunicazione, che può fornire dati al decisore pubblico per conoscere lo stato del settore e alimentare un confronto trasparente sulle politiche pubbliche di sviluppo nelle telecomunicazioni e nell'informazione.

Nel 2011, a conclusione dello switch-off al digitale terrestre in Emilia-Romagna, **il Corecom ha promosso un tavolo tecnico per migliorare la qualità tecnica di ricezione del segnale radiotelevisivo**, in particolare di RAI.

Agli incontri, coordinati dal Corecom, prendono parte come invitati fissi la Direzione Rai Digitale Terrestre, la Direzione Rai Strategie Tecnologiche e Qualità tecnica, i referenti regionali e nazionali di Rai WAY, l'Assessorato regionale Reti ed Infrastrutture materiali ed immateriali ed il direttore di Lepida SPA, mentre enti locali, Arpa ed Ispettorato territoriale del MISE partecipano solo su specifiche problematiche.

Il Tavolo ha il compito di monitorare la copertura e la qualità del segnale radiotelevisivo Rai, con l'obiettivo di assicurare il miglior livello della qualità tecnica dei programmi e di garantire un costante rapporto con i cittadini, recependone esigenze ed istanze.

Tra i risultati raggiunti vi è la trasmissione dal Monte Venda (PD) sul canale LCN 123 del TGR dell'Emilia-Romagna, la risoluzione delle interferenze in Romagna causate dall'anomala propagazione estiva dagli impianti friulani, la difesa del canale 24 che rischiava di essere ceduto nel percorso "ex beauty-contest", il superamento di interferenze tra Rai e alcune emittenti private lombarde nella zona di Parma e Piacenza, la definizione di alcune problematiche circoscritte a comuni della zona appenninica.

Il lavoro del tavolo è stato, inoltre, supportato da un'**attività di studio e ricerca** che ha prodotto tre importanti relazioni sullo **stato di ricezione dei canali Rai in E-R** sia attraverso l'analisi e la simulazione delle reti di diffusione sia con indagini e rilevazioni sul campo.

I tavoli tecnici convocati sono stati rispettivamente 1 nel 2011, 4 nel 2012, 2 nel 2013 e 1 nel 2014. A questi vanno aggiunti, nel periodo 2010-2011, 10 incontri svolti congiuntamente con la task-force regionale che ha seguito lo switch-off al digitale terrestre.



Parte quarta

Gli strumenti di partecipazione

Con il termine *strumenti di partecipazione* si intende fare riferimento a qualunque istituto giuridico che consenta agli elettori di partecipare direttamente al processo decisionale pubblico, tramite meccanismi diversi da quelli della rappresentanza politica.

Il nostro **Statuto regionale**, cui l'**art. 123, comma 1, della Costituzione**, assegna il compito di regolare l'*esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione*, dedica al *tema della partecipazione* il **Titolo II** (*Persone, collettività e partecipazione*).

Le **leggi regionali 22 novembre 1999, n. 34** (*Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica*), **25 ottobre 2000, n. 29** (*Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'art. 123 della Costituzione*) e **9 febbraio 2010, n. 3** (*Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali*) provvedono a dettagliarne i contenuti.

Quella da ultimo citata (**art. 1, comma 2**), in realtà, si pone in attuazione anche di altre disposizioni dello Statuto regionale, ulteriori rispetto a quelle ricomprese nel succitato Titolo II, tra le quali, in particolare:

- art. 2, comma 1, lett. a):

La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi:

a) l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione, attuando efficaci politiche di giustizia sociale, distributiva, fiscale e di programmazione territoriale.

- art. 4, comma 1, lett. d):

La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana e dell'Unione europea, opera per:


d) promuovere la coesione sociale mediante forme di confronto preventivo di concertazione, di programmazione negoziata e di partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia economica e sociale.

- art. 7, comma 1, lett. a) e b):

La Regione valorizza le forme di associazione e di autotutela dei cittadini e, a tal fine, opera per:

a) favorire forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali e locali, garantendo adeguate modalità di informazione e di consultazione;

b) garantire alle associazioni ed organizzazioni della Regione pari opportunità nel rappresentare i vari interessi durante il procedimento normativo.



Anche il **Regolamento interno** si occupa di *partecipazione delle persone e della collettività alle decisioni dell'Assemblea legislativa*, dedicando all'argomento il **Titolo V** e il **Capo V del Titolo XI**.

Di seguito, anche con l'ausilio di alcune diagrammazioni di flusso, è riportata la *disciplina essenziale degli istituti di democrazia diretta previsti dal nostro ordinamento regionale*, contenuta nello Statuto, nel Regolamento interno, nonché nelle leggi succitate.

Sezione I - La partecipazione nello Statuto e nelle leggi regionali attuative

Il nostro **Statuto regionale**, si diceva, dedica al *tema della partecipazione* il **Titolo II** (*Persone, collettività e partecipazione*) (**artt. 14-22**).

Ai sensi del **comma 1 dell'art. 14** (*Trasparenza e informazione*):

L'attività della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione.

Ai sensi dell'**art. 15** (*Diritti di partecipazione*):

*La Regione, nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente titolo, ivi compreso il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare (**comma 1**).*

*La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed assicura alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale, mediante appropriati meccanismi di consultazione (**comma 2**).*

*Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali (**comma 3**).*

*Le leggi regionali definiscono i limiti e le norme di attuazione degli istituti di democrazia diretta contemplati nel presente titolo (**comma 4**).*

Ai sensi dell'**art. 16** (*Petizioni*):

*Chiunque può rivolgere petizioni all'Assemblea legislativa per esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale (**comma 1**).*

*Province, Comuni ed altri Enti Locali, nonché enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentatività almeno provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta dandone contestualmente comunicazione all'Assemblea e allegandola agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima (**comma 2**).*

Ai sensi dell'art. 17 (*Istruttoria pubblica*):

Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica (comma 1).

L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie (comma 2).

L'Assemblea legislativa indice l'istruttoria, anche su richiesta di non meno di cinquemila persone, individuando il soggetto responsabile del procedimento (comma 3).

Si veda, al riguardo, il **Titolo V bis** (*Istruttoria pubblica*) della **legge regionale 22 novembre 1999, n. 34**, di cui è riportato, di seguito, il relativo diagramma.

Ai sensi dell'art. 18 (*Iniziativa legislativa popolare*):

L'iniziativa legislativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge popolare (comma 1).

Sono promotori del progetto di legge popolare:

- a) almeno cinquemila elettori;*
- b) ciascun Consiglio provinciale;*
- c) uno o più Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti (comma 2).*

La Consulta di garanzia statutaria verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa. I soggetti di cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici della Regione per la stesura dei progetti nonché richiedere dati ed informazioni (comma 3).

L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, né può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea legislativa (comma 4).

Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge popolare senza che l'Assemblea si sia pronunciata, lo stesso è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile. L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi (comma 5).

I soggetti di cui al comma 2 possono altresì sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. L'Assemblea deve procedere all'esame della questione entro i successivi sei mesi (comma 6).

Si veda, al riguardo, il **Titolo I (Iniziativa popolare) della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34**, di cui è riportato, di seguito, il relativo diagramma.

Ai sensi dell'**art. 19 (Assemblea legislativa e modalità di consultazione)**:

La Regione opera con atti e norme per rendere effettivo il diritto alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali, perseguendo la parità di condizioni nella rappresentanza dei vari interessi, anche contribuendo a rimuovere le cause che di fatto ostacolano tale diritto (comma 1).

L'Assemblea legislativa disciplina i criteri e le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'albo generale, articolato per singole Commissioni assembleari, di tutte le associazioni che richiedano di partecipare all'attività regionale di cui al comma 1 e le cui finalità siano improntate a scopi d'interesse generale (comma 2).

L'Assemblea, al fine di garantire un dialogo permanente con le associazioni sulle politiche e gli indirizzi del proprio lavoro, definisce un protocollo di consultazione delle associazioni di cui al comma 2. Il protocollo costituisce parte integrante del Regolamento dell'Assemblea (comma 3).

Ogni Commissione, sulla base del protocollo di consultazione, decide sulle modalità di informazione alle associazioni interessate e di recepimento delle loro osservazioni e proposte, oltre che dell'eventuale convocazione di udienze conoscitive (si veda, al riguardo, il successivo art. 39) (comma 4).

Ai sensi dell'**art. 20 (Referendum abrogativo)**:

Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale, è indetto quando lo richiedano almeno:

- a) quarantamila elettori della Regione;*
- b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione;*
- c) due Consigli provinciali (comma 1).*

Il referendum abrogativo non può essere proposto per:

- a) lo Statuto;*
- b) i regolamenti interni degli Organi regionali;*
- c) le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria;*
- d) le leggi tributarie e di bilancio;*
- e) le leggi elettorali;*
- f) le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie;*
- g) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane;*
- h) i regolamenti attuativi delle suddette leggi (comma 2).*

Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate (comma 3).

Dopo la presentazione della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina preesistente. Qualora intervengano tali provvedimenti di modifica, la Consulta di garanzia statutaria verifica se l'intervento medesimo risponda appieno al quesito referendario, rendendo quindi superfluo l'espletamento del referendum, oppure, dando atto della parzialità dell'intervento, riformula i quesiti referendari (comma 4).

La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (comma 5).

La legge regionale regola il giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo, che è espresso dalla Consulta di garanzia statutaria, tenendo conto dei limiti di cui al comma 2 e stabilendo i criteri di omogeneità e univocità del quesito (comma 6).

Si veda, al riguardo, il **Titolo II (Referendum abrogativo) della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34**, di cui è riportato, di seguito, il relativo diagramma.

Ai sensi dell'**art. 21 (Referendum consultivo)**:

Il referendum consultivo per l'espressione di una valutazione della comunità regionale, su materie o leggi di competenza della Regione, è indetto se richiesto almeno da:

- a) ottantamila residenti nei Comuni della nostra Regione;*
- b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione;*
- c) quattro Consigli provinciali (comma 1).*

Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 20. Inoltre non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti. La Consulta di garanzia statutaria si esprime sull'ammissibilità del quesito secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, regolati dalla legge regionale (comma 2).

Omissis (comma 3)

La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. Le altre forme di referendum riguardanti modifiche territoriali si svolgono ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione (comma 4).

Si veda, al riguardo, il **Titolo III (Referendum consultivo) della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34**, di cui è riportato, di seguito, il relativo diagramma.

Ai sensi dell'art. 22 (Referendum confermativo statutario):

Omissis (comma 1)

È sottoposto a referendum l'intero testo approvato dall'Assemblea legislativa regionale, sul quale si esprime un unico voto. Quando si tratti di modifiche relative a più argomenti, il referendum è articolato in più quesiti per temi omogenei. La Consulta di garanzia statutaria provvede, nei modi e tempi stabiliti dalla legge, a formulare i relativi quesiti (comma 2).

Si veda, al riguardo, la **legge regionale 25 ottobre 2000, n. 29** (Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione), che prevede, in sintesi, la seguente disciplina:

- le leggi di revisione allo Statuto regionale, comprese quelle con le quali si delibera un nuovo Statuto, sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, con due identiche deliberazioni legislative successive adottate ad intervallo non minore di due mesi;
- il Presidente del Consiglio regionale trasmette il testo della legge approvata al Presidente della Regione, attestando l'intervenuta doppia deliberazione sull'identico testo;
- il Presidente della Regione provvede alla immediata pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'intestazione: "Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'articolo 123 della Costituzione". Dopo il testo della legge è inserito l'avvertimento che entro tre mesi un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare, a norma dell'articolo 123 della Costituzione. La legge è inserita sul Bollettino Ufficiale della Regione distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione;
- il Bollettino Ufficiale contenente la pubblicazione è immediatamente trasmesso al Governo;
- dalla data della pubblicazione decorrono i tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste;
- il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge di revisione statutaria concernente (titolo della legge), approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno ... e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero ... del ... ?";
- al fine di esercitare l'iniziativa referendaria, almeno tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori, depositano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
 - a) il testo del quesito referendario su fogli recanti in calce le loro firme autenticate;
 - b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori stessi nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- la Consulta di garanzia statutaria verifica la legittimità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti;

- se la richiesta di referendum è ritenuta illegittima, la Consulta dichiara improcedibile la richiesta stessa e il procedimento è concluso;
- se la richiesta di referendum è ritenuta legittima, la Consulta ne dà comunicazione immediata al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione, che provvede a pubblicare la decisione della Consulta sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- entro tre mesi dalla pubblicazione, i fogli vidimati contenenti le firme di un cinquantesimo degli elettori della Regione sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- il responsabile del procedimento verifica se le firme sono corrispondenti ad un cinquantesimo degli elettori della Regione, se risultano raccolte entro il termine, se sono autenticate, se sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva;
- il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati. Il verbale è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione, che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- se il responsabile del procedimento dichiara l'irregolarità della richiesta di referendum, la legge di revisione statutaria, sempre che sia trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione ed il Governo non abbia promosso la questione di legittimità costituzionale della legge stessa, è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data .. è stata dichiarata irregolare dal responsabile del procedimento, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data .. ; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna";
- se il verbale del responsabile del procedimento dichiara la regolarità della richiesta di referendum, il Presidente della Regione provvede, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum;
- qualora la richiesta di referendum sia presentata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale; non è necessaria alcuna altra documentazione. La richiesta è depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- la Consulta di garanzia statutaria verifica la legittimità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti;
- se la richiesta di referendum è ritenuta illegittima, la Consulta dichiara improcedibile la richiesta stessa e il procedimento è concluso;
- se la richiesta di referendum è ritenuta legittima, la Consulta ne dà comunicazione immediata al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione, che provvede a pubblicare la decisione della Consulta sul Bollettino Ufficiale della Regione e, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, a indire il referendum;

- hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione;
- nel caso in cui le risposte “No” costituiscano la maggioranza dei voti validi, o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta “Sì”, la legge di revisione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato sul Bollettino Ufficiale della Regione. La legge di revisione statutaria non approvata dal referendum decade;
- nel caso in cui le risposte “Sì” costituiscano la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Regione procede alla promulgazione della legge di revisione statutaria con la formula seguente: “Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data .. ha dato risultato favorevole; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna”;
- se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo, il Presidente della Regione, decorsi i tre mesi, provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente: “Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Regione promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna”;
- nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria, il termine di tre mesi è interrotto e comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale. Sino alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste;
- nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria e sia stata nel frattempo presentata richiesta di referendum, le attività e le operazioni eventualmente compiute prima dell'interruzione conservano validità solo in caso di rigetto del ricorso da parte della Corte Costituzionale;
- il Presidente della Regione dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- nel caso in cui la legge di revisione statutaria venga parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte. Qualora il Consiglio deliberi di apportare modifiche non derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale o formale, la deliberazione legislativa di modifica si considera nuova legge, ed è quindi approvata e pubblicata secondo il procedimento di cui sopra; le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità;
- anche entro i tre mesi dalla pubblicazione, il Consiglio regionale può abrogare o modificare la

deliberazione legislativa concernente la legge di revisione statutaria. Nel caso di abrogazione parziale o modifica, la delibera legislativa si considera come nuova legge di revisione statutaria, ed è quindi approvata e pubblicata secondo il procedimento di cui sopra; le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità.

Lo Statuto regionale non potrebbe, invece, prevedere un **referendum costitutivo** (con il quale il corpo elettorale approva la legge al posto dell'Assemblea legislativa), data la spettanza della funzione legislativa, in via esclusiva, all'Assemblea legislativa.

Sezione II - La partecipazione nel Regolamento interno

Uno dei principi fondamentali che l'**art. 31, comma 1, lett. b, dello Statuto regionale** (*Principi del Regolamento interno*) prevede sia attuato dal Regolamento interno è quello della “*valorizzazione del procedimento legislativo, del ruolo dei relatori e delle Commissioni assembleari, nella fase istruttoria e referente, per favorire la partecipazione dei singoli cittadini e della società civile alla formazione delle scelte politiche, dal momento dell’iniziativa*”.

Come detto, il **Regolamento interno** dedica al tema della *partecipazione delle persone e della collettività alle decisioni dell’Assemblea legislativa* il Titolo V e il Capo V del Titolo XI.

“TITOLO V

Strumenti e procedimenti per la partecipazione delle persone e della collettività alle decisioni dell’Assemblea legislativa

Art. 40

(Informazione e promozione della partecipazione)

L’Assemblea legislativa (...) opera per favorire la partecipazione dei cittadini e della collettività regionale all’attività istituzionale, al procedimento legislativo e alla definizione degli indirizzi politico-programmatici (comma 1).

Omissis (comma 2)

Omissis (comma 3)

(...) l’Ufficio di presidenza opera e sovrintende all’attivazione delle modalità e degli istituti di partecipazione previsti e all’attuazione dei compiti che competono agli organi e agli uffici regionali (comma 4).

Omissis (comma 5)

La Conferenza dei presidenti di gruppo valuta i caratteri (...) della partecipazione e le attività svolte a tal fine e indica modifiche e proposte su cui decide l’Ufficio di presidenza (comma 6).

Omissis (comma 7).

Art. 42

(Modalità di consultazione delle Commissioni assembleari)

Ai sensi e per le finalità dell’articolo 19 dello statuto, l’Assemblea, tramite le sue Commissioni, favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni al procedimento legislativo nelle forme

stabilite dal regolamento, dagli atti e dalle norme vigenti, nonché dal protocollo previsto dall'articolo 19, comma 3, dello statuto, approvato dall'Assemblea e parte integrante del presente regolamento **(comma 1)**.

Entro centoventi giorni dall'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di presidenza compila l'albo generale delle associazioni, previsto dall'articolo 19, comma 2, dello statuto. A tal fine pubblicizza la costituzione dell'albo e i tempi di presentazione delle richieste da parte delle associazioni, specificando i criteri previsti per l'iscrizione. L'albo, suddiviso per Commissioni, viene aggiornato periodicamente **(comma 2)**.

Enti, organismi e associazioni possono far pervenire osservazioni, proposte e richieste di essere ascoltati su temi attinenti alle competenze della Regione, che sono esaminate dalle relative Commissioni **(comma 3)**.

Sulla base dell'articolo 39, comma 1, dello statuto, le Commissioni stabiliscono i modi ed i tempi della consultazione, attraverso la previsione di apposite udienze conoscitive, audizioni o incontri specifici **(comma 4)**.

Gli incontri e le consultazioni di cui ai commi 1 e 3 si tengono, di norma, presso la sede dell'Assemblea; possono svolgersi presso sedi diverse sul territorio, previa informazione al Presidente dell'Assemblea **(comma 5)**.

In casi particolari o in preparazione delle attività di consultazione, l'Ufficio di presidenza della Commissione può incaricare il Presidente o altri suoi componenti al fine di attivare incontri con cittadini, associazioni ed enti locali, che ne facciano richiesta o su iniziativa dello stesso Ufficio di presidenza. Se si tratta di progetti di legge, tale iniziativa compete al relatore, che ne informa preventivamente l'Ufficio di presidenza della Commissione. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, informa la Commissione degli incontri previsti o avvenuti **(comma 6)**.

Per argomenti di particolare rilievo, su richiesta di tanti commissari che rappresentano almeno un decimo dei voti assegnati o di almeno cinque associazioni iscritte all'albo generale, le Commissioni in sede referente possono indire consultazioni telematiche, che si svolgono nelle modalità e nei termini previsti dal protocollo di consultazione **(comma 7)**.

Le Commissioni garantiscono l'accesso alla documentazione di loro competenza e ad altri strumenti utili alla partecipazione e decidono sulle relative modalità. Decidono inoltre sulle modalità di trasmissione di eventuali osservazioni e proposte prevedendo, di norma, l'uso degli strumenti informatici **(comma 8)**.

L'invito per le consultazioni, unitamente al testo o all'oggetto della proposta cui la consultazione si riferisce, è spedito con anticipo sufficiente al fine di consentire agli invitati di esaminare l'argomento, e comunque almeno dieci giorni prima di quello in cui la Commissione si riunisce per procedere alla consultazione, salvo casi di particolare urgenza da valutarsi dall'Ufficio di presidenza della Commissione. I verbali relativi sono resi disponibili sul sito della Commissione e inviati ai partecipanti privi di dotazione informatica che ne facciano richiesta **(comma 9)**.

Le associazioni iscritte all'albo generale ricevono dalle Commissioni a cui hanno chiesto di essere abbinata copia dell'ordine del giorno delle sedute e possono chiedere copia degli atti di loro interesse, se non disponibili sul sito web della Regione (comma 10).

Art. 43

(Udienze conoscitive delle Commissioni assembleari)

Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, dello statuto, le Commissioni possono procedere a pubbliche udienze conoscitive per leggi, regolamenti, proposte di legge alle Camere, piani annuali e poliennali e atti amministrativi rilevanti (comma 1).

Omissis (comma 2)

Le udienze conoscitive si aprono con una breve illustrazione dell'argomento in esame fatta dal Presidente della Commissione. Il relatore, la Giunta o il consigliere proponente illustrano il progetto di legge oggetto di consultazione e replicano agli intervenuti per un tempo complessivo, di norma, non superiore ai trenta minuti. Se il progetto di legge non è di iniziativa della Giunta, la stessa ha facoltà di esporre le proprie considerazioni, per non più di quindici minuti, in apertura dell'udienza, dopo le illustrazioni. Seguono gli interventi degli invitati e le domande loro rivolte, in forma concisa, da parte dei consiglieri o degli assessori (comma 3).

Gli interventi degli invitati non devono, di norma, superare i quindici minuti ciascuno; gli invitati hanno la facoltà di consegnare alla Commissione interventi, relazioni scritte, osservazioni e proposte (comma 4).

Omissis (comma 5).

Art. 44

(Audizioni delle Commissioni assembleari)

Le Commissioni, in relazione a singoli progetti di legge, di regolamento, proposte di legge alle Camere e a provvedimenti amministrativi in esame o, comunque, su questioni di particolare interesse, possono procedere ad audizioni, invitando i rappresentanti di enti ed associazioni o persone competenti nella materia o nell'argomento. Gli invitati possono consegnare alla Commissione interventi, relazioni scritte, osservazioni e proposte. I commissari possono rivolgere domande atte ad approfondire gli argomenti oggetto dell'audizione (comma 1).

Omissis (comma 2)

Omissis (comma 3) ”

“TITOLO XI

Prerogative dei consiglieri regionali e altre disposizioni

CAPO V

Istituti di democrazia diretta – Procedure

Art. 120

(Progetti di legge d’iniziativa popolare pendenti alla fine della legislatura)

All’inizio di ogni legislatura il Presidente dell’Assemblea dispone che siano iscritti all’ordine del giorno generale ed inviati all’esame delle competenti Commissioni i progetti di legge d’iniziativa popolare pendenti alla fine della precedente legislatura (comma 1).

Art. 121

(Petizioni)

L’Ufficio di presidenza, previo esame di ammissibilità, in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, dello statuto, trasmette alla Commissione competente per materia le petizioni e ne invia copia alla Giunta ed a tutti i consiglieri (comma 1).

L’esame in Commissione si conclude, entro sei mesi, con una relazione comunicata all’Assemblea, ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all’ordine del giorno della Commissione stessa riguardante analogo oggetto (comma 2).

Il Presidente dell’Assemblea dà comunicazione al primo firmatario dell’esito della petizione. Se, dopo tale comunicazione, la petizione è reiterata, l’Ufficio di presidenza può decidere di archivarla (comma 3).

Art. 122

(Interrogazioni dei soggetti esterni all’Assemblea)

Le interrogazioni dei soggetti esterni, espressamente rivolte all’Assemblea a norma dell’articolo 16, comma 2, dello statuto, sono presentate al Presidente dell’Assemblea che affida la redazione della risposta alla Commissione assembleare competente per materia, indicando il termine entro il quale la risposta stessa deve essere comunicata all’Assemblea (comma 1).

Il Presidente dell’Assemblea comunica agli interroganti le determinazioni assunte (comma 2).”

Sezione III - La partecipazione nella legge regionale

9 febbraio 2010, n. 3

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (*Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali*):

- la **partecipazione** consiste nell'inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive ed è, pertanto, inscindibilmente connessa con la **semplificazione dei procedimenti pubblici** al fine del raggiungimento di un'elevata qualità amministrativa e della realizzazione del principio di non aggravamento dei procedimenti;
- coerentemente, sono messi a disposizione delle istituzioni regionali e locali **risorse, strumenti e competenze per attivare processi di democrazia partecipativa**, attraverso metodi che assicurano pari opportunità ai cittadini e alle loro organizzazioni.

Obiettivi della legge (art. 2) sono, tra gli altri, i seguenti:

- *incrementare la qualità democratica delle scelte delle Assemblee elettive e delle Giunte*, a livello regionale e locale, nel governo delle loro realtà territoriali e per quanto di loro competenza;
- *ridurre i tempi e i costi amministrativi dei procedimenti decisionali*, attivando modalità operative condivise per ridurre possibili ostacoli e ritardi;
- *attuare il principio costituzionale della sussidiarietà* che afferma l'importanza dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell'ambito e nelle forme stabilite dalla legge;
- *favorire l'evoluzione della comunicazione pubblica* (oltre la mera comunicazione istituzionale), anche per una piena affermazione del diritto alla trasparenza e alla cittadinanza attiva: a tal fine, la Regione e gli enti locali operano per garantire, tra l'altro, un'adeguata informazione preventiva ai cittadini, in particolare sulle ipotesi riguardanti la loro comunità.

Ai sensi dell'art. 3, il **diritto di partecipare ai procedimenti in oggetto** è riconosciuto:

- *a tutte le persone, le associazioni e le imprese* che siano destinatarie, singolarmente o collettivamente, delle scelte contenute in un atto regionale o locale di pianificazione strategica, generale o settoriale, o di atti progettuali e di attuazione in ogni campo di competenza regionale, sia diretta che concorrente;
- nel caso in cui la Regione e gli enti locali debbano esprimere *pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali*.

Ai sensi dell'**art. 4**, cittadini singoli o associati:

- *possono inoltrare istanze e petizioni agli organi della Regione o degli enti locali competenti*, per la conoscenza e l'informazione sulle scelte che riguardano i relativi territori o questioni di particolare rilevanza sociale o culturale di loro interesse;
- *possono richiedere l'apertura della discussione* su determinate questioni con l'avvio di un processo partecipativo; tali iniziative dei cittadini costituiscono un fattore premiante nella valutazione delle domande per ottenere il sostegno regionale alla partecipazione.

Qualora l'ente locale risponda negativamente o non risponda alle richieste partecipative dei cittadini entro trenta giorni, questi ultimi possono richiedere l'intervento di mediazione del tecnico di garanzia in materia di partecipazione.

Ai sensi dell'**art. 5**, sono **soggetti proponenti l'avvio dei processi partecipativi sostenuti dalla Regione**:

- *la Giunta regionale o l'Assemblea legislativa*, la quale, nell'atto in cui assume tale decisione, indica la Commissione delegata a seguire il procedimento partecipativo;
- *gli enti locali*, anche in forma associata, e loro circoscrizioni;
- *altri soggetti pubblici e privati*, purché abbiano ottenuto l'adesione formale di almeno uno dei soggetti elencati (denominato ente responsabile) che sia titolare della decisione amministrativa pubblica collegata al processo.

Tali soggetti si impegnano a *sospendere* ogni atto amministrativo che possa anticipare o pregiudicare l'esito del processo proposto.

L'**art. 6** disciplina la **Sessione annuale per la partecipazione**, di cui già si è detto trattando delle **Sessioni tematiche dell'Assemblea**.

L'**art. 7** istituisce il **Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie locali**, con sede presso l'Assemblea legislativa, cui compete l'esame e lo studio delle migliori pratiche partecipative attuate in Italia ed all'estero e l'elaborazione di raccomandazioni tecniche non vincolanti relative ai processi partecipativi.

L'**art. 8** istituisce, invece, la figura del **Tecnico di garanzia in materia di partecipazione**. Si tratta di un dirigente dell'Assemblea legislativa, designato dal Presidente dell'Assemblea legislativa, il quale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- *esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità* ai fini della concessione dei contributi regionali;
- *svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico*;
- *elabora orientamenti e linee guida* per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;
- *valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale*.

Ai sensi dell'art. 9, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea legislativa, stabilisce annualmente i **requisiti dei progetti di partecipazione da ammettere al contributo regionale**, nonché i **criteri per la valutazione delle domande e le relative priorità**.

Le **domande per il contributo finanziario** sono presentate alla competente struttura della Giunta regionale, che concede i contributi ai progetti di partecipazione *la cui qualità sia stata previamente certificata dal tecnico di garanzia (art. 13)*.

Ai sensi dell'art. 10, per **processo partecipativo** si intende un *percorso di discussione organizzata* che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza delle Assemblee elettive o delle Giunte, regionali o locali, in vista della sua elaborazione, mettendo in comunicazione attori e istituzioni, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una mediazione o negoziazione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione.

Il *prodotto del processo partecipativo* è un **documento di proposta partecipata**, di cui le autorità decisionali si impegnano a tener conto nelle loro deliberazioni, che dovranno recare **esplicita motivazione** qualora se ne discostino.

L'art. 11 disciplina **oggetto e tempi dei processi partecipativi**. In particolare:

- i processi partecipativi possono riferirsi a **progetti, atti normativi o procedure amministrative** nella loro interezza, ad una loro parte o andare anche oltre le loro disposizioni se riguardanti **progetti, iniziative o scelte pubbliche** sui quali la Regione o gli enti locali non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo.

Ai sensi dell'art. 12, i progetti partecipativi approvati dall'ente responsabile del procedimento oggetto del processo stesso devono contenere l'impegno a sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto, e fra i **requisiti tecnici indispensabili** devono essere presenti in particolare:

- le *fasi del processo*;
- i *soggetti coinvolti e da coinvolgere*;
- i *metodi adottati*;
- gli *obiettivi perseguiti e i tempi previsti per lo svolgimento e la conclusione*.

I processi partecipativi oggetto di contributo devono essere preventivamente certificati dal tecnico di garanzia (art 9) in base ai **criteri di qualità tecnica** previsti dall'art.13 e devono prevedere:

- *la sollecitazione delle realtà sociali ... con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura*;

- *l'inclusione di eventuali nuovi soggetti sociali ... sorti conseguentemente all'attivazione del processo;*
- *un tavolo di negoziazione ...;*
- *metodi per la mediazione delle eventuali divergenze ... attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia diretta ...;*
- *la documentazione dei progetti ... che deve essere accessibile via web dal sito del tecnico di garanzia.*

Ai sensi dell'**art. 16**, la **conclusione del processo partecipativo** avviene con l'*approvazione da parte dell'ente responsabile di un documento conclusivo* che dà atto del processo partecipativo seguito e della proposta partecipata, validata da parte del tecnico di garanzia, oppure della non validazione del processo da parte del tecnico di garanzia stesso, cui segue la revoca dei contributi concessi, qualora utilizzati in maniera difforme rispetto al progetto approvato.

L'ente responsabile della decisione istituzionale da assumere, valutata la proposta partecipata, **non ha obbligo alcuno** e può decidere di:

- *recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del procedimento partecipativo;*
- *non recepire le conclusioni del procedimento partecipativo.*

E', comunque, tenuto a una **comunicazione pubblica che esponga le motivazioni delle proprie decisioni**, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del procedimento partecipativo.

Diagrammazione delle procedure relative all'istruttoria pubblica

L'art. 50 bis comma 1 Richiesta di istruttoria pubblica


"La richiesta di istruttoria pubblica ... può essere avanzata da almeno 5.000 persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età:

- a) i cittadini italiani residenti in un comune dell'Emilia-Romagna e, in quanto regolarmente e continuativamente residenti da almeno un anno in comuni dell'Emilia-Romagna, gli stranieri e gli apolidi;
- b) le persone che ... esercitano nel territorio dell'Emilia-Romagna, da almeno un anno, la propria attività di lavoro o di studio."

"L'Assemblea legislativa regionale può indire l'istruttoria pubblica individuando altresì il responsabile del procedimento."

Art. 50-quinquies Istruttoria pubblica e referendum consultivo

Qualora sia stata presentata una richiesta di indizione di referendum consultivo non è ammessa una richiesta di istruttoria pubblica che abbia oggetto, anche in parte, coincidente.



2

Art. 50 bis co. 8
Iscrizione della richiesta di istruttoria all'odg dell'Assemblea
Se sono state raccolte le 5.000 firme il DG trasmette al Pres. dell'Assemblea la richiesta di istruttoria ed il Pres. provvede all'iscrizione all'odg dell'Assemblea

entro 60 giorni dal deposito delle firme

Art. 50 bis co. 9
Indizione dell'istruttoria pubblica
"L'Assemblea legislativa può indire l'istruttoria pubblica entro sessanta giorni dal deposito di cui al comma 7"

Art. 50 ter co. 1
Pubblicità (pubblicazione sul BUR e su almeno due quotidiani a diffusione regionale della convocazione)
"Il responsabile del procedimento ... dà pubblico avviso della convocazione dell'istruttoria pubblica. ... prima seduta, da tenersi **non prima di quindici giorni ed entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso,**"
Vengono fissate anche le date delle sedute successive

Tra 15 e 30 gg dalla pubblicazione dell'avviso

Art. 50 bis co. 10
"L'apertura del dibattito pubblico sospende il procedimento su cui è stata avanzata la richiesta di istruttoria pubblica"

Artt. 50 ter co. 1 e 50 quater co. 2
Apertura dibattito pubblico
"la prima seduta deve tenersi non prima di quindici giorni ed entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso"
"La durata dell'istruttoria non può superare i **trenta giorni dalla prima seduta**, salvo proroghe motivate del Presidente dell'Assemblea per non oltre trenta giorni"

Entro 30 gg dalla prima seduta

Art. 50 quater co. 9
Chiusura istruttoria pubblica
La relazione scaturita dall'istruttoria viene acquisita come base dell'esame relativo all'oggetto dell'istruttoria pubblica.
Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze dell'istruttoria. Se si tratta di un provvedimento normativo la motivazione è contenuta in apposito ordine del giorno.

2


Diagrammazione delle procedure relative l'iniziativa popolare delle leggi

L'art. 1 Titolari di iniziativa popolare

"L'iniziativa popolare delle leggi è esercitata:
a) da almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione b)
da ciascun Consiglio provinciale; c) da tanti Consigli comunali che, singolarmente o
complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno 50.000 abitanti."

Art. 5 Esercizio dell'iniziativa popolare


3 elettori promotori depositano all'UP dell'Assemblea l'iniziativa popolare
(con 300/400 firme autenticate e rispettando le modalità indicate)





Verifiche negative:
**Referendum
improcedibile e
procedimento concluso**
(comun. agli incaricati)

Art. 5 co. 7
Verifiche positive: il responsabile del referendum
**trasmette immediatamente il testo della proposta
alla CGS**
(comun. agli incaricati)

1







5

**Art. 10 co. 2
Esame della Commissione assembleare competente**

La **Comm. ass. comp.** informa gli "incaricati" della data in cui verrà discussa la proposta e gli incaricati potranno partecipare

**Art. 10 co. 3
Relazione della Commissione assembleare competente**

La **Comm. ass. comp.** presenta all'**Assemblea** la propria relazione

Trascorsi 6 mesi dalla trasmissione alla Commissione della proposta ex art. 10 co. 1

**Art. 10 co. 4
Iscrizione all'odg dell'Assemblea**

Trascorsi **6 mesi dalla trasmissione alla Commissione** della proposta senza che l'**Assemblea** si sia pronunciata, la proposta è iscritta al primo punto dell'odg della prima seduta dell'**Assemblea**

Entro 12 mesi dall'iscrizione all'odg l'Assemblea deve decidere nel merito

**Art. 10 co. 4
Decisione dell'Assemblea**

L'**Assemblea** deve decidere nel merito entro i successivi **12 mesi dall'iscrizione all'odg** effettuata per il decorso del termine dei 6 mesi dalla trasmissione della proposta alla Commissione

Art. 3 Limiti

"L'iniziativa popolare **non è ammessa** per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio"

L'iniziativa (deposito del testo ex art. 5) non può essere esercitata nei **6 mesi** antecedenti la scadenza dell'**Assemblea**

5

Diagrammazione delle procedure relative al referendum abrogativo

L'art. 12 comma 1 Iniziativa referendaria

"... il referendum per l'abrogazione ... è indetto quando lo richiedano almeno 40.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, oppure 10 Consigli comunali che rappresentino almeno 1/10 degli abitanti della Regione ..., o almeno due Consigli provinciali."

Art. 13 comma 1 Presentazione del quesito e deposito delle firme

3 elettori promotori depositano all'UP dell'Assemblea l'iniziativa referendaria (con 300/400 firme autenticate e rispettando le modalità indicate)

Art. 19 co. 1

"Dopo la presentazione ... della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina vigente"

entro 10 gg

Art. 13 co. 6

Entro 10 gg dal deposito Resp. Proc. **verifica la regolarità degli adempimenti**

Verifiche negative:
Referendum improcedibile
e procedimento concluso
(comun. agli incaricati ex art. 13 co. 3)


Art. 13 co. 7


Verifiche positive: il responsabile del procedimento **trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione alla CGS** (comun. agli incaricati ex art. 13 co. 3)


Art. 13 co. 8

Il Pres. Assemblea comunica all'Assemblea e al Pres. della Giunta la presentazione dell'iniziativa referendaria procedibile ed il Pres. della Giunta dispone la **pubblicazione sul BUR**


1







5



5

Fase eventuale (in arancione) riferita alle procedure previste dall'art. 19 in caso di intervenute abrogazioni



Diagrammazione delle procedure relative al referendum consultivo

L'art. 35 comma 1 Iniziativa referendaria consultiva

"La richiesta di referendum consultivo ... può essere presentata almeno da:
a) 80.000 iscritti nell'anagrafe purchè maggiorenni, ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se regolarmente e continuativamente residenti da almeno 2 anni in comuni dell'Emilia-Romagna; b) 10 Consigli comunali che rappresentino almeno 1/5 degli abitanti della Regione; c) 4 Consigli provinciali."

Art. 35, rinvio all'art. 13 comma 1 Presentazione del quesito e deposito delle firme

3 elettori promotori depositano all'UP dell'Assemblea l'iniziativa referendaria
(con 300/400 firme autenticate)


entro 10 gg
Art. 13 co. 6 (rinvio art. 35)
Entro 10 gg dal deposito Resp. Proc. **verifica la regolarità degli adempimenti**

Verifiche negative:
Referendum improcedibile e procedimento concluso
(comun. agli incaricati ex art. 13 co. 3)

Art. 13 co. 7
Verifiche positive: il responsabile del referendum **trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione alla CGS**
(comun. agli incaricati ex art. 13 co. 3)

Art. 13 co. 8
Il Pres. Assemblea comunica all'Assemblea e al Pres. della Giunta la presentazione dell'iniziativa referendaria procedibile ed il Pres. della Giunta dispone la **pubblicazione sul BUR**

1



3

*Art. 18 co. 1
entro 180 gg dalla data di
vidimazione del 1° foglio*

Art. 35 co. 3 e 18 (rinvio art. 35)

Entro 180 gg dalla vidimazione del primo foglio raccolta e autentica delle firme (fa fede la data di autentica)

Entro 20 gg dalla scadenza dei 180 gg

**Art. 18 co. 2 (rinvio art. 35)
Deposito delle firme autenticate**

Entro 20 gg dalla scadenza dei 180 gg deposito dei fogli con le firme presso U.P. con le formalità di cui all'art. 18 co. 2

40 gg dal deposito per il controllo delle firme


**Art. 18 co. 3, 4 e 5 (rinvio art. 35)
Controllo delle firme**

Entro 40 gg il resp. del procedim. cura i controlli su almeno 1/10 delle dich. sostitutive (comma 3) con criteri casuali e discrezionali ed effettua le verifiche previste dall'art. 18 co. 4 e 5

Art. 18 co. 6 (rinvio art. 35)

Il verbale con i risultati delle operazioni di controllo viene **trasmesso alla CGS e comunicato agli "incaricati"**

3



Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Pubblicazione a cura di:

Massimo Parrucci

Direzione generale dell'Assemblea legislativa

Pier Paolo Lorenzetti

Servizio Segreteria e affari legislativi

Si ringrazia per la collaborazione e per i contributi forniti:

Leonardo Draghetti; Sabrina Galiotto

Direzione generale dell'Assemblea legislativa

Alberto Allegretti; Gloria Evangelisti; Rossana Mengozzi; Giorgio Passarelli

Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa

Anna Voltan; Giuseppina Rositano; Francesco Bertacchini; Chiara Caciagli; Andrea Orsi;

Monia Masetti; Barbara Attili

Servizio Segreteria e affari legislativi

Gloria Guicciardi; Antonella Cavallucci; Laura Ascione; Cristina Butori

Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale

Patrizia Comi; Angelo Baratelli

Servizio Istituti di Garanzia

Primarosa Fini

Servizio Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)

Alessandro Criserà

Servizio Documentazione, Europa, cittadinanza attiva

Cristiano Annovi; Alessandra Turrini

Servizio Sistemi informativi - informatici e innovazione

Giuseppe Pace; Franca Minelli; Antonella Celletti

Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale

Ideazione grafica e composizione:

Diana Constantinescu

Servizio Documentazione, Europa, cittadinanza attiva